Formazione IFEL
per i Comuni

Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali
ANUTEL
Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL
Fondazione ANCI

Attività accertativa dei tributi locali. Metodologie e utilizzo delle banche dati

a cura di Christian Amadeo
23 maggio 2019

Indice

- **Principi di base del rapporto tributario**
- **La successione nel tempo dei tributi comunali**
- **Gli atti a monte dell'attività accertativa**
- **Gli accertamenti nella fase operativa**
- **Forme di "collaborazione" con il contribuente**
- **L'importanza delle banche dati**

Presentazione

In un contesto di continua evoluzione dei tributi comunali, svolgere l'attività accertativa è diventata oggi impresa assai impervia. Dal 2008, infatti, si sono succedute numerose e sostanziali modifiche normative che hanno stravolto il mondo dei tributi e di conseguenza l'attività di accertamento che deve tenere conto di tutte le rivoluzioni verificatisi negli ultimi anni. In questa giornata formativa si cerca di mettere ordine alla sequenza normativa e a come sono mutate nel tempo le varie tipologie impositive. Vengono inoltre approfondite le questioni relative alle attività da porre in essere quale fondamento del controllo tributario, compresi i vari casi di collaborazione tra ufficio tributi e contribuente. Per poter realizzare tutto questo ci si sofferma in particolare sulle banche dati, in quanto, oltre alla conoscenza della normativa vigente tempo per tempo è fondamentale il corretto utilizzo delle banche dati, delle quali spesso si sottovaluta l'importanza o si ignorano alcune informazioni utili per l'attività di controllo e gestione dei tributi comunali.

Formazione IFEL
per i Comuni

PRINCIPI DI BASE
DEL RAPPORTO TRIBUTARIO

PRINCIPI DI BASE
DEL RAPPORTO TRIBUTARIO

RAPPORTO GIURIDICO TRIBUTARIO

DEFINIZIONE:
Rapporto giuridico obbligatorio (rapporto giuridico d'imposta) nell'ambito del quale, al verificarsi del fatto previsto dalla legge (**presupposto**), sorge in capo ad un soggetto (**soggetto passivo**) l'obbligo di corrispondere ad un altro soggetto (**soggetto attivo**) una somma di denaro (tributo).

Presuppone l'esistenza di:
- SOGGETTO ATTIVO: titolare del credito di imposta (ente impositore) – diritto di esigere
- SOGGETTO PASSIVO: soggetto su cui grava debito d'imposta (contribuente) – obbligo di pagamento, dovere di dichiarazione, altri obblighi formali.

PRINCIPI DI BASE
DEL RAPPORTO TRIBUTARIO

COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 23 (Riserva di Legge)

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 53 (Capacità contributiva)

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 97 (Imparzialità dell'Amministrazione)

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

PRINCIPI DI BASE
DEL RAPPORTO TRIBUTARIO

LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - L. 212 DEL 27/07//2000
Princìpi cardine

- **Informazione al contribuente**: garantire conoscenza disposizioni legislative/amministrative vigenti in materia tributaria (art. 5)
- **Conoscenza atti**: garantire al contribuente effettiva conoscenza atti a lui destinati, nel luogo del suo domicilio (art. 6, c.1)
- **Diponibilità info/documentazione**: garantire modelli, istruzioni, comunicazioni, per agevolare e semplificare adempimenti dei contribuenti (art. 6, c. 3)
- **Divieto richiesta documenti/informazioni già in possesso** dell'Amministrazione o altre Amministrazioni (art. 6, c. 4)
- **Chiarezza e motivazione atti** (art. 7, c.1): indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche, allegare altro atto richiamato
- **Contenuto atti** (art. 7, c.2): ufficio per informazioni, organo/autorità per autotutela, modalità/termini/organo per ricorsi

PRINCIPI DI BASE
DEL RAPPORTO TRIBUTARIO

LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - L. 212 DEL 27/07//2000
Princìpi cardine

- **Compensazione** (art.8, c.1): possibilità di estinguere obbligazione con compensazione
- **Accollo** (art. 8, c.2): ammesso accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originari
- **Collaborazione e buona fede** (art. 10, c.1): rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria improntati al principio di collaborazione e buona fede
- **Abuso del diritto** (art. 10-bis): Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. Da accertare con apposito atto preceduto, a pena di nullità, da notifica di richiesta chiarimenti (entro 60 gg).

PRINCIPI DI BASE
DEL RAPPORTO TRIBUTARIO

LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - L. 212 DEL 27/07//2000
Princìpi cardine

- **Disapplicazione sanzioni** (art. 10, c.3): Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta ((; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.)

- **Disapplicazione sanzioni/interessi** (art. 10, c.2): Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa

PRINCIPI DI BASE
DEL RAPPORTO TRIBUTARIO

LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - L. 212 DEL 27/07//2000
Princìpi cardine

- **Interpello** (art. 11): contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali

- **Accessi/ispezioni/verifiche in locali in cui si esercita attività - contraddittorio preventivo/endoprocedimentale** (art. 12, c.7): dopo rilascio copia verbale, il contribuente può presentare osservazioni nei successivi 60 giorni. L'avviso di accertamento può essere emanato solo dopo il decorso dei 60 giorni

- **Concessionari** (art. 17): le norme dello Statuto del contribuente si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura

PRINCIPI DI BASE

DEL RAPPORTO TRIBUTARIO

PRINCIPIO DI INDISPONIBILITA' E IRRINUNCIABILITA' DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Sancito da:

- **Dottrina**
- **Giurisprudenza**
- **Norma:**
  - art. 49, R.D. 827 del 23/05/1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato - dei **contratti** – capitoli di oneri): nei contratti non si può convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione.
  - art. 13, R.D. 3269 del 30/12/1923 (Approvazione del testo di legge del registro): Il **Ministro delle finanze**, i funzionari da esso dipendenti e qualsiasi altra autorità pubblica non possono concedere alcuna diminuzione delle tasse e sopratasse stabilite da questa legge, né sospenderne la riscossione, senza divenirne personalmente responsabili.

PRINCIPI DI BASE
DEL RAPPORTO TRIBUTARIO

PRINCIPIO DI INDISPONIBILITA' E IRRINUNCIABILITA' DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Collegato alla **Costituzione (Corte dei Conti, Sezione Lombardia, Delibera n. 140/2018):**

- principio di legalità (art. 23: nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge), pertanto vincolante sia per i soggetti passivi del tributo sia per l'ente impositore. Quest'ultimo deve esercitarlo, senza alcuna discrezionalità
- principio di capacità contributiva (art. 53, comma 1)
- imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97)

Lo Stato e gli altri enti pubblici, che operano quali enti impositori, non hanno, pertanto, facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge

Deroga:

- Solo per espressa previsione normativa

PRINCIPI DI BASE
DEL RAPPORTO TRIBUTARIO

PRINCIPIO DI INDISPONIBILITA' E IRRINUNCIABILITA' DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Corte dei Conti, Sezione Emilia Romagna, Delibera n. 27 del 23/03/2016 (in materia di baratto amministrativo): il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria è **derogabile** solo in forza di una disposizione di legge, che nel caso del baratto amministrativo è l'articolo 24 del Dl 133/2014.

Corte dei Conti, Sezione Lombardia, Delibera n. 140/2018 (in materia di transazione di controversie tributarie): Il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta **derogabile**, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali, da interpretarsi restrittivamente, che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore.

PRINCIPI DI BASE
DEL RAPPORTO TRIBUTARIO

PRINCIPIO DI INDISPONIBILITA' E IRRINUNCIABILITA' DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 23031 del 09/10/2007: In ossequio ai **principi fondamentali di inderogabilità delle norme tributarie, indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolatività della potestà impositiva ed irrinunciabilità del prelievo tributario**, il contribuente non può giovarsi dell'affidamento posto su una circolare esplicativa successivamente caducata da un mutamento di indirizzo ermeneutico dell'Amministrazione emittente la quale è libera di conservare, correggere o modificare il proprio orientamento atteso il disconoscimento di atto a portata normativa alla circolare medesima

Corte di Cassazione, sancito e ribadito da Sentenze n. 10549/2017, 7945/2002 , 21311/2004.

Formazione IFEL
per i Comuni

LA SUCCESSIONE NEL TEMPO DEI TRIBUTI COMUNALI

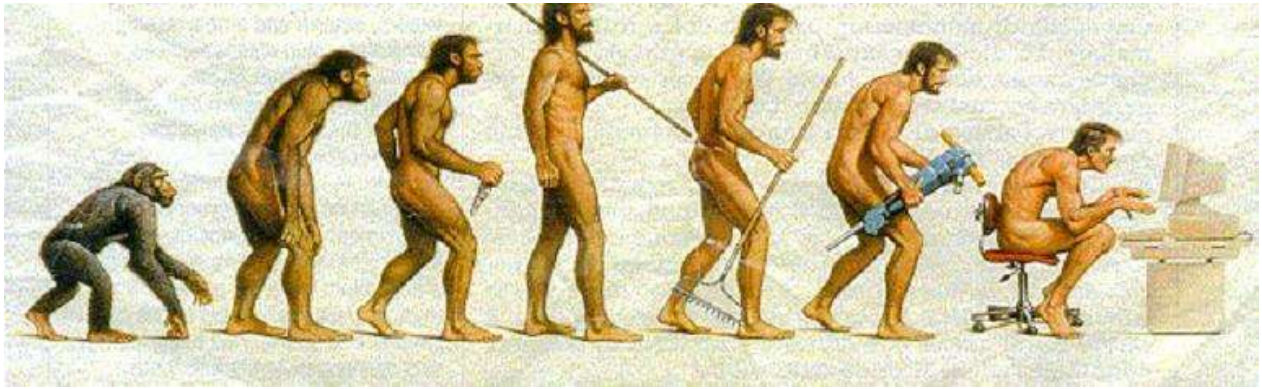

I prelievi tributari in ciascun anno

ANNI	PRELIEVO RIFIUTI	PRELIEVO PATRIMONIALE
2009 / 2011	TARSU / TIA 1 / TIA 2	ICI
2012	TARSU / TIA 1 / TIA 2	IMU
2013	TARSU / TARES	IMU
2014 / 2019	TARI	IMU / TASI

IMPOSTA UNICA COMUNALE
I.U.C. DAL 2014

COMPOSIZIONE / ARTICOLAZIONE

Art. 1, comma 639, Legge 147/2013

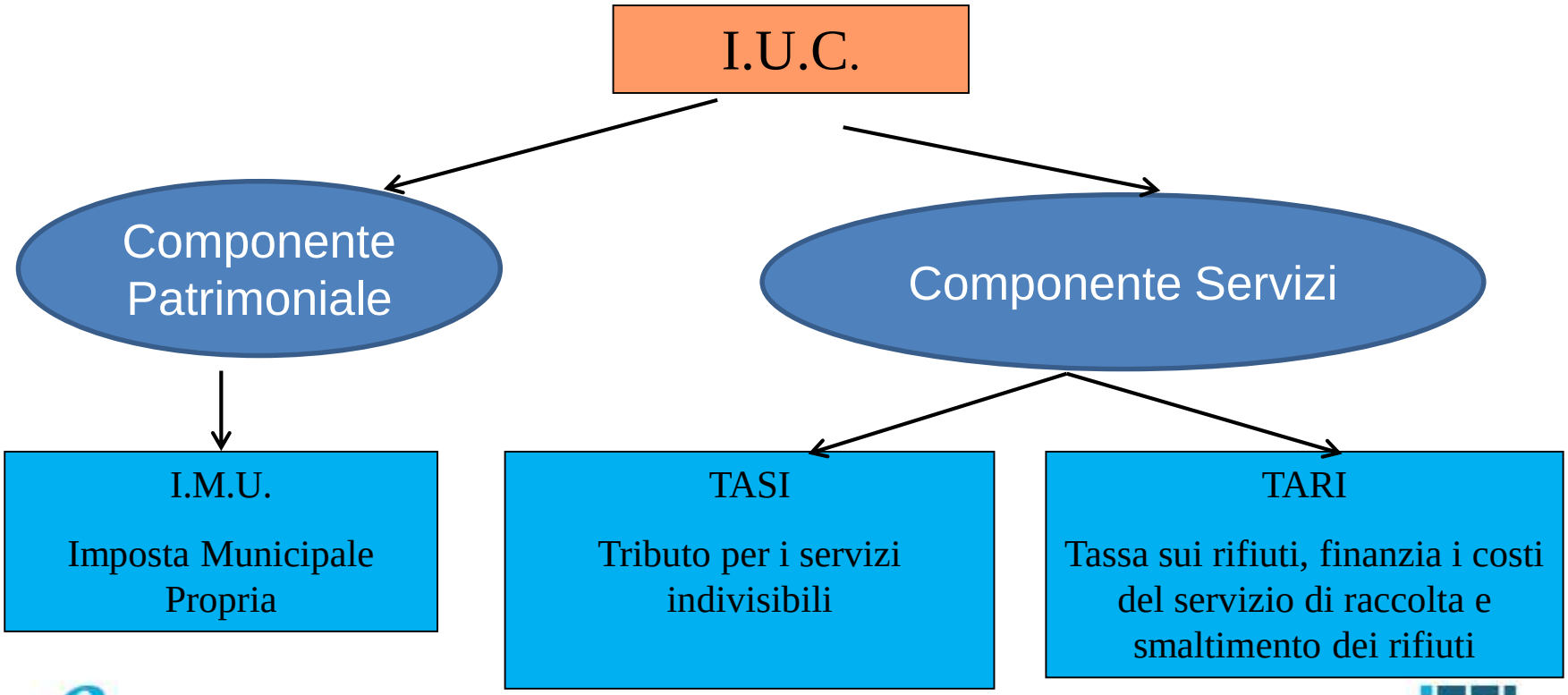

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

LA COMPLESSA RACCOLTA DI NORME…

Norme principali in vigore, istitutive e di modifica:

IMU

- D.Lgs. 23/2011, artt. 8 e 9;
- D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, art. 13;
- D.Lgs. 504/1992 (solo le norme richiamate dai due sopra citati decreti)
- D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012, art. 56 e 91-bis;
- D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012, art. 4;
- L. 228/2012, art. 1, comma 380;
- D.L. N. 35/2013, convertito in L. n. 64/2013
- D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, artt. 1, 2, 2-bis, 3, 7;
- D.L. N. 133/2013, convertito in L. n. 5/2014
- L.147/2013, art. 1, commi da 707 a 729 e comma 680;
- D.L. n. 16/2014, convertito in L. n. 68/2014
- D.L. 47/2014, convertito in L. 80/14;
- D.L. 66/2014, convertito in L. 89/14;
- D.L. 133/2014, convertito in L. 164/2014;
- D.L.4/2015, convertito in L. 34/2015;
- L. 112/2016, art. 6, comma 8
- D.L. 14/2017, convertito in L. 48/2017, art. 7, comma 1-bis
- L. 205/2017, art. 1, commi 120, 728, 578/582,
- L. 145/2018, art. 1, comma 1092

LA COMPLESSA RACCOLTA DI NORME…

TASI

Norme principali in vigore, istitutive e di modifica:

- L.147/2013, art. 1, commi da 707 a 729
- D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014;
- D.L. 47/2014, convertito in L. 80/14;
- D.L. 66/2014, convertito in L. 89/14;
- L. 208/2015, art. 1, comma 14, lettera b)

LA COMPLESSA RACCOLTA DI NORME…

Norme principali in vigore, istitutive e di modifica:

TRIBUTO SUI RIFIUTI

- D.Lgs. 507/1993, artt. Da 58 a 81 (istituzione Tarsu)
- D.Lgs. 504/1992, art. 19 (tributo provinciale)
- D.Lgs. 22/1997 (istituzione Tia1) e D.P.R. 158/1999;
- D.Lgs. 152/2006, art. 238 (istituzione Tia2)
- D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, art. 14 (istituzione Tares);
- D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012, art. 25;
- D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012, art. 6;
- Legge 228/2012, art. 1, comma 380;
- D.L. 1/2013 convertito in L. 11/2013, art. 1-bis
- D.L. 35/2013, convertito in L. 64/2013
- D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;
- L.147/2013, art. 1, commi da 641 a 668, da 682 a 691 (istituzione Tari)
- D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014;
- D.L. 47/2014, convertito in L. 80/14;
- D.L. 66/2014, convertito in L. 89/14;
- L. 221/2015 (Decreto ambientale), art. 36-37-38-42;
- D.L. 78/2015, convertito in L. 125/15;
- L. 166/2016, art. 17
- L. 205/2017, art. 1, commi 38 e 527

EVOLUZIONE ICI / IMU

ANNO	REGIME	NOVITA' RILEVANTE
2007	ICI	SI abitazione principale
2008/2009/ 2010/2011	ICI	NO abitazione principale
2012	IMU	- SI abitazione principale - Riparto quota Stato/Comune (tutto il gettito, ad eccezione di abitazione principali, assimilate, fabbricati rurali, immobili comunali ed ex Iacp) - Requisiti ruralità: dichiarazioni al Catasto entro 30/09/2012 ed effetto 5 anni antecedenti istanza

EVOLUZIONE ICI / IMU

ANNO	REGIME	NOVITA' RILEVANTE
2013	IMU	- NO abitazione principale - NO cooperative, ex-Iacp, fabbricati rurali - NO terreni agricoli: tutto l'anno se coltivatori diretti o Imprenditori agricoli, non dovuto solo acconto per altri - NO saldo beni merce - assimilazione da 01/07/13 per cooperative edilizie a proprietà indivisa e alloggi forze armate (dichiarazione) - facoltà assimilazione uso gratuito da seconda rata 2013 - Quota Stato 0,76 fabbricati D, accertamento a favore comuni - Mini IMU al 24/01/2014 (40% differenza tra aliquota comune e aliquota base, a carico contribuenti) - Dichiarazioni entro 30/06 anno successivo - beni con diritti di godimento a tempo parziale: versamento a cura dell'amministratore del bene

EVOLUZIONE ICI / IMU

ANNO	REGIME	NOVITA' RILEVANTE
2014	IMU (componente IUC)	- legame con TASI - NO per abitazioni principali e assimilate, pertinenze, cooperative a proprietà indivisa, alloggi sociali, ex casa coniugale, immobili forze armate, fabbricati rurali uso strumentale - nuove esenzioni: ricerca scientifica e beni merce - facoltà assimilazione per unità anziani/disabili e uso gratuito. Abrogata facoltà per residenti estero (nuova assimilazione per legge dal 2015, riduzioni TARI/TASI) - moltiplicatore terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP: ridotto da 110 a 75 - enti no commerciali: versamenti, dichiarazioni

EVOLUZIONE ICI / IMU

ANNO	REGIME	NOVITA' RILEVANTE
2014	IMU (componente IUC)	- terreni agricoli esenti: altezza > 600 mt; tra 281 e 600 (solo CD e IAP); immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile ("usi civici"); posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali nei comuni parzialmente montani elenco Istat (anche in comodato/affitto ad altri CD/IAP), in isole minori - terreni agricoli non più esenti (altitudine elenco Istat): proroga al 26/01/2015 per versamento IMU 2014, poi definita al 10/02/2015

EVOLUZIONE ICI / IMU

ANNO	REGIME	NOVITA' RILEVANTE
2015	IMU (componente IUC)	- Assimilata ad abitazione principale unità di residenti estero già pensionati (e riduzione TASI / TARI) - Imbullonati: rendita comprensiva di "imbullonati" - terreni agricoli esenti: comuni montani elenco Istat, isole minori, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali nei comuni parzialmente montani elenco Istat (anche in comodato/affitto ad altri CD/IAP), immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile ("usi civici") - terreni agricoli in elenco 0A: detrazione € 200 se posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (anche in comodato/affitto ad altri CD/IAP)

EVOLUZIONE ICI / IMU

ANNO	REGIME	NOVITA' RILEVANTE
2016	IMU (componente IUC)	- unità concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado: riduzione 50% base imponibile - immobili locati a canone concordato L. 431/1998: riduzione imposta del 25% - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari: non si applica imposta -imbullonati: esclusione da rendita, presentazione atti aggiornamento entro 15/06/2016 per efficacia 1/1/2016 - terreni agricoli esenti: montani/collinari Circolare 9/1993, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, in isole minori, immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile ("usi civici")

EVOLUZIONE ICI / IMU

ANNO	REGIME	NOVITA' RILEVANTE
2017	IMU (componente IUC)	- possibilità di prevedere aliquota ridotta, franchigie o esenzioni per conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali
2018	IMU (componente IUC)	- rigassificatori: tassabile fabbricato ad uso abitativo e servizi civili (interpretazione autentica) - Giovane imprenditore agricolo per affiancamento max 3 anni - possibilità di prevedere detrazioni IMU/TASI per chi installa sistemi di sicurezza urbana
2019	IMU (componente IUC)	- Riduzione base imponibile 50% per immobili concessi in uso gratuito: si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori
2020	IMU (componente IUC)	- banchine, depositi, aree scoperte dei porti: esenti dal 2020 per aggiornamenti Docfa presentati nel 2019 (E/1)

EVOLUZIONE TASI

ANNO	REGIME	NOVITA' RILEVANTE
2014	TASI (componente IUC)	- Istituzione o azzeramento aliquote - soggetti fabbricati e aree edificabili (no terreni agricoli) - SI per abitazioni principali e assimilate, pertinenze, cooperative a proprietà indivisa, alloggi sociali, ex casa coniugale, immobili forze armate, fabbricati rurali uso strumentale, locatario finanziario - ripartizione proprietario/occupante - legame con IMU (aliquote massime, base imponibile, assimilazioni) - maggiorazione aliquota 0,8 per mille (anche 2015) - termini di pagamento in relazione ad invio delibere

EVOLUZIONE TASI

ANNO	REGIME	NOVITA' RILEVANTE
2015	TASI (componente IUC)	- riduzione residenti estero già pensionati
2016	TASI (componente IUC)	- esclusione abitazione principale, pertinenze e tipologie assimilate per legge o regolamento comunale - beni merce: aliquota allo 0,1, aumentabile fino a 0,25 e riducibile fino ad azzeramento - immobili locati a canone concordato L. 431/1998: riduzione imposta del 25% - maggiorazione aliquota 0,8 per mille: possibilità di applicazione per tipologie non escluse, con espressa delibera di CC (fino al 2019)

EVOLUZIONE PRELIEVO SU RIFIUTI

ANNO	REGIME	NOVITA' RILEVANTE
2009	TARSU / TIA1 / TIA2	Sentenza Corte Costituzionale n. 238 del 24/07/2009: natura tributaria della TIA
2013	TARES TARSU	- Istituzione Tares, salvo facoltà applicazione Tarsu (D.L. 102/2013) - Maggiorazione statale - Agevolazioni: riparto costi su altri utenti o imputazione bilancio limite 7% costo servizio
2014	TARI	- Abrogazione tutti precedenti prelievi - rifiuti speciali magazzini - coefficienti DPR 158/1999 (fino al 2019): possibilità di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% e può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b (parte fissa utenze domestiche)

EVOLUZIONE PRELIEVO SU RIFIUTI

ANNO	REGIME	NOVITA' RILEVANTE
2015	TARI (componente IUC)	- riduzione residenti estero già pensionati
2016	TARI	-- Decreto ambientale (L. n. 221 del 28/12/2015): riduzioni per compostaggio - L. n. 166/2016: riduzioni per utenze non domestiche che cedono beni alimentari a indigenti/animali
2018	TARI	- Fabbisogni standard in determinazione costi

I.M.U. / TASI
Confronto

DESCRIZIONE	IMU	TASI
Dichiarazione	30/6 - proprietario	30/6 - Proprietario e occupante
Versamenti	16/6 e 16/12 – Modello F24	16/6 e 16/12 – Modello F24
Locazione finanziaria	Durata: contratto	Durata: fino a riconsegna
Ex casa coniugale	Diritto reale assegnatario	In base proprietà
Esenzioni (identiche tranne)	Fondazioni bancarie – fabbricati rurali – beni merce	Rifugi alpini, punti di appoggio, bivacchi
Riduzioni (identiche tranne)		Isee, unico occupante, unità a disposizione, residenti estero, rurali abitativi
Quota statale	0,76% gettito fabbricati «D»	No
Soggetti passivi	Proprietario e titolari diritti reali	Proprietario, titolari diritti reali e occupanti

I.M.U. / TASI
Confronto

DESCRIZIONE	IMU	TASI
Oggetti	Fabbricati – Aree fabbricabili – Terreni agricoli	Fabbricati – Aree fabbricabili
Base imponibile	Medesima	Medesima
Co-obbligati	No	Si
Abitazione principale, pertinenze e assimilate	Soggette 2012 Escluse dal 2013	Soggette 2014/2015 Escluse dal 2016
Periodo imposta	Medesimo	Medesimo

IUC: I.M.U. / TASI
Confronto tipologie impositive

TIPOLOGIA	IMU	TASI (in relazione a scelte Comune)
Abitazione principale e **pertinenze** (da A2 ad A7)	DOVUTA (2012), detrazioni figli NON DOVUTA (DAL 2013)	DOVUTA (anni 2014/2015) NON DOVUTA (dal 2016)
Abitazione principale e **pertinenze** (A1-A8-A9)	DOVUTA	DOVUTA
Unità immobiliare posseduta e non locata, da **anziani** o **disabili** residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente	- Se equiparata ad abitazione principale dal Comune: NON DOVUTA - Se non equiparata ad abitazione principale dal Comune: DOVUTA	- Se equiparata ad abitazione principale dal Comune: DOVUTA (anni 2014/2015), NON DOVUTA (dal 2016) - Se non equiparata: DOVUTA

IUC: I.M.U. / TASI
Confronto tipologie impositive

TIPOLOGIA	IMU	TASI (in relazione a scelte Comune)
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani **non residenti** nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata	- Se equiparata ad abitazione principale dal Comune (fino al 23/5/2014): - DOVUTA con aliquota ab.princ. (2012) - NON DOVUTA (2013/2014) - DOVUTA (dal 2015, salvo condizione tipologia successiva)	- Se equiparata ad abitazione principale dal Comune: DOVUTA con aliquota ab.princ. (2014) - DOVUTA (dal 2015), con aliquota ordinaria o specifica
Unità immobiliare posseduta e non locata né concessa in comodato da cittadini italiani **residenti estero**, **già pensionati** nei paesi di residenza	NON DOVUTA (dal 2015)	DOVUTA, in misura ridotta di due terzi (idem Tari) – Anno 2015 NON DOVUTA (dal 2016)

IUC: I.M.U. / TASI
Confronto tipologie impositive

TIPOLOGIA	IMU	TASI (In relazione a scelte Comune)
DAL 2° semestre 2013 AL 2015: Unica unità immobiliare in **comodato** a parenti in linea retta entro 1° grado che la utilizzano come ab. princ., limitatamente a quota rendita catastale =< € 500 o nel solo caso in cui il comodatario appartenga a nucleo familiare con ISEE =< a € 15.000 annui.	Se equiparata ad abitazione principale dal Comune: DOVUTA , vecchie regole (2012) NON DOVUTA (2013/2015)	DOVUTA (varia l'aliquota a seconda dell'equiparazione o meno ai fini IMU)

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

IUC: I.M.U. / TASI
Confronto tipologie impositive

TIPOLOGIA	IMU	TASI (In relazione a scelte Comune)
DAL 2016: unità immobiliari, no A/1-A/8-A/9, in **comodato** a parenti in linea retta entro 1° grado che le utilizzano come ab.princ.; Condizioni: contratto registrato; comodante possiede 1 sola abitazione in Italia e risiede/ dimora nello stesso comune in cui è situato l'immobile in comodato; beneficio anche se il comodante oltre all'immobile in comodato possiede nello stesso comune un'abitazione principale, no A/1-A/8-A/9; requisiti attestati in dichiarazione IMU	DOVUTA: - NO equiparazione abitazione principale - aliquota stabilita dal Comune - base imponibile ridotta del 50%	DOVUTA: - NO equiparazione abitazione principale - aliquota stabilita dal Comune - base imponibile ridotta del 50%

IUC: I.M.U. / TASI
Confronto tipologie impositive

TIPOLOGIA	IMU	TASI (in relazione a scelte Comune)
unità immobiliari di **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	2012: DOVUTA 2013: NON DOVUTA (non dovuto acconto, assimilate da 1 luglio, non dovuto saldo) Dal 2014: non si applica IMU	2014/2015: DOVUTA Dal 2016: NON DOVUTA (x il Mef sono assimilate ad abitazione principale)

I.M.U. / TASI
Confronto tipologie impositive

TIPOLOGIA	IMU	TASI (in relazione a scelte Comune)
fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008	2012/2013: DOVUTA Dal 2014: NON DOVUTA, assimilati abitazione principale, successivamente "non si applica"	2014/2015: DOVUTA Dal 2016: NON DOVUTA (x il Mef sono assimilati ad abitazione principale)
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	Diritto di abitazione a coniuge assegnatario (art. 4, c.12-quinquies, D.L. 16/2012) 2012: DOVUTA 2013: - acconto: DOVUTA -- saldo: NON DOVUTA - Dal 2014: NON DOVUTA ("non si applica")	2014/2015: DOVUTA, con regole generali, NO diritto reale di abitazione (tesi opposta: Mef, faq del giugno 2014, quesito n. 22) Dal 2016: NON DOVUTA (x il Mef è assimilata ad abitazione principale)

I.M.U. / TASI
Confronto tipologie impositive

TIPOLOGIA	IMU	TASI (Dovuta in relazione a scelte Comune)
unico immobile posseduto, e non locato, dal personale in servizio permanente appartenente a **Forze armate e Forze di polizia** ad ordinamento militare e civile, personale del Corpo nazionale dei **vigili del fuoco** e personale carriera **prefettizia**	2012: DOVUTA (no abitazione principale) 2013: -acconto: DOVUTA -saldo: NON DOVUTA (assimilata abitazione principale dal 1 luglio) Dal 2014: NON DOVUTA (“non si applica”)	2014/2015: DOVUTA Dal 2016: NON DOVUTA (x il Mef sono assimilati ad abitazione principale)

I.M.U. / TASI
Confronto tipologie impositive

TIPOLOGIA	IMU	TASI (in relazione a scelte Comune)
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (**ex-IACP**) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616	2012: DOVUTA Aliquota stabilita dal Comune e detrazione di € 200 2013: NON DOVUTA 2014: DOVUTA Aliquota stabilita dal Comune e detrazione di € 200	DOVUTA

I.M.U. / TASI
Confronto tipologie impositive

TIPOLOGIA	IMU	TASI (in relazione a scelte Comune)
Locazione finanziaria	SOGGETTO E DURATA: dovuta dal locatario degli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto Dal 2012: DOVUTA	SOGGETTO E DURATA: dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna Dal 2014: DOVUTA

I.M.U. / TASI
Confronto tipologie impositive

TIPOLOGIA	IMU	TASI (in relazione a scelte Comune)
Beni merce: fabbricati costruiti e destinati da impresa costruttrice a vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. ***Dichiarazione a pena di decadenza***.	2012: I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori 2013: - acconto: DOVUTA - saldo: NON DOVUTA dal 2014: NON DOVUTA (esenti)	Dal 2014: DOVUTA Dal 2016: DOVUTA con aliquota 0,1% che i comuni possono aumentare fino a 0,25% o ridurre fino ad azzeramento

I.M.U. / TASI
Confronto tipologie impositive

TIPOLOGIA	IMU	TASI (in relazione a scelte Comune)
Enti non commerciali	2012: introdotta esenzione x attività svolte **con modalità non commerciali** (in precedenza: “che non abbiano esclusivamente natura commerciale”). Per **utilizzazione mista**, scissione catastale o dichiarazione, con effetto 1/1/2013. Dovuta su parte commerciale - Dichiarazione telematica entro 30/6 anno successivo (2012 e 2013 entro 30/11/2014) - Versamenti in 3 rate, 2 (giu/dic) al 50% su anno precedente, terza a saldo 16 giugno anno successivo	Dal 2014: - DOVUTA: per parte di immobile con attività commerciale - NON DOVUTA: per parte di immobile con attività non commerciale

I.M.U. / TASI
Confronto tipologie impositive

TIPOLOGIA	IMU	TASI (in relazione a scelte Comune)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2012: DOVUTA, aliquota specifica ridotta NON DOVUTA in comuni montani o parzialmente montani (elenco Istat) Dal 2013: NON DOVUTA	DOVUTA (aliquota massima 1 per mille)
Aree fabbricabili	DOVUTA	DOVUTA

I.M.U. / TASI
Confronto tipologie impositive

TIPOLOGIA	IMU	TASI
Terreni agricoli	2012: DOVUTA, moltiplicatore 135, ridotto a 110 per CD e IAP. Riduzioni ed esenzioni per fasce. Esenti in aree montane/collina art. 15 L.984/77 2013: - acconto: NON DOVUTA per tutti i terreni - saldo: NON DOVUTA per terreni CD e IAP DOVUTA per tutti gli altri. - Mini-Imu entro 24/1/14	NON DOVUTA

I.M.U. / TASI
Confronto tipologie impositive

TIPOLOGIA	IMU	TASI
Terreni agricoli	2014: DOVUTA moltiplicatore 135 e 75 (cd e iap). NON DOVUTA (esenti): ➢ > 600 mt altezza ➢altezza tra 281 e 600 mt. posseduti e condotti da CD/IAP o in comodato/affitto a CD/IAP, ➢totalmente montani elenco Istat ➢Parzialmente montani posseduti e condotti da CD/IAP o in comodato/affitto a CD/IAP ➢“usi civici” (immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibili e inusucapibili) ➢ isole minori Versamenti: entro 10/2/2015 per terreni esenti in precedenza	NON DOVUTA

I.M.U. / TASI
Confronto tipologie impositive

TIPOLOGIA	IMU	TASI
Terreni agricoli	2015: DOVUTA: detrazione € 200 x terreni posseduti/condotti da CD/IAP o concessi in comodato/affitto a CD/IAP in elenco 0A D.L. 4/2015 NON DOVUTA (esenti): ➢totalmente montani elenco Istat ➢parzialmente montani posseduti e condotti da CD e IAP o in comodato/affitto a CD/IAP ➢Isole minori Versamenti: - acconto: entro 30/10/2015 - saldo: entro 16/12/2015	NON DOVUTA

I.M.U. / TASI
Confronto tipologie impositive

TIPOLOGIA	IMU	TASI
Terreni agricoli	Dal 2016: NON DOVUTA (Esenti): ➢Montani/collina, Circolare 9/1993 ➢posseduti/condotti da CD/IAP, ovunque ubicati ➢Isole minori ➢Usi civici DOVUTA: tutti gli altri terreni. Resta solo moltiplicatore 135	NON DOVUTA

Formazione IFEL
per i Comuni

GLI ATTI A MONTE DELL'ATTIVITA' ACCERTATIVA

I REGOLAMENTI COMUNALI

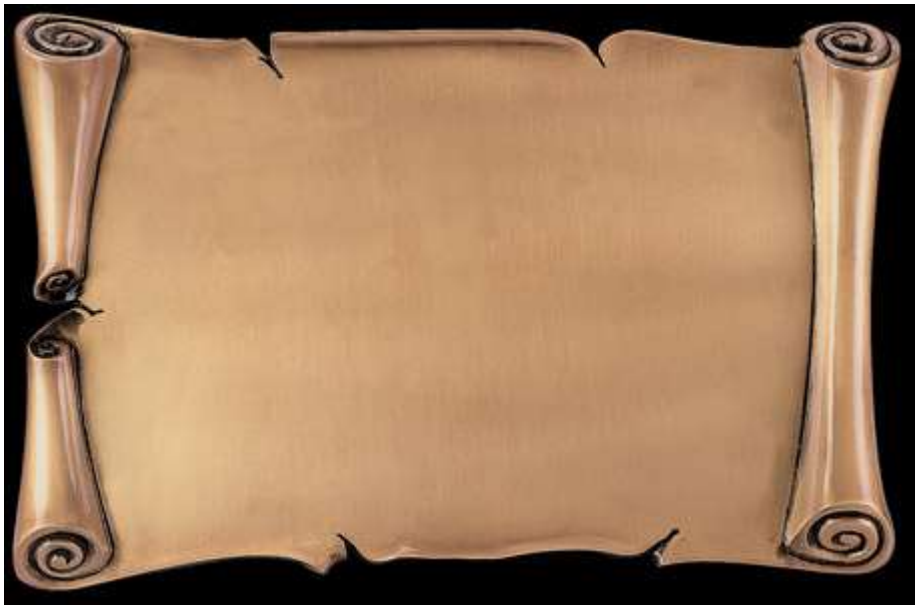

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

I REGOLAMENTI COMUNALI

POTESTA' REGOLAMENTARE – ART. 52 D.LGS. 446 DEL 15/12/1997

Testo (comma 1):

Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni vigenti.

Limiti alla potestà regolamentare, individuazione e definizione:

- Fattispecie imponibili
- Soggetti passivi
- Aliquota massima

Richiamo potestà regolamentare art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ai fini **IUC**:

- Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1, comma 702

I REGOLAMENTI COMUNALI

APPROVAZIONE – INVIO - IMPUGNAZIONE

Approvazione (art. 53, c.16, L.388/2000, sost. da art. 27, c.8, L. 448/2001):
Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, é stabilito **entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione**. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto **dal 1 gennaio dell'anno di riferimento**.

Invio (Art. 52, comma 2, D.Lgs. 446/1997):
I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera Comunale **entro 30 giorni** dalla data in cui sono divenuti esecutivi e resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Impugnazione (Art. 52, comma 4, D.Lgs. 446/1997):
Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per **vizi di legittimità** avanti gli organi di giustizia amministrativa.

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

I REGOLAMENTI COMUNALI

CONTENUTO

Domande da porsi prioritariamente:

È più opportuno regolamentare:

- solo ciò che non è previsto dalla norma o dove è prevista scelta discrezionale o
- redigere «testo unico»?

Vantaggi e svantaggi:

- Testo unico:
  - più chiaro per addetti Ufficio Tributi e per contribuenti
  - necessità di modifica al variare delle norme
- Solo ciò che non è previsto dalla norma o dove è prevista scelta discrezionale:
  - Meno chiaro per addetti Ufficio Tributi e per contribuenti (occorre ricostruire disposizioni normative non inserite nel regolamento)
  - Non occorre modificare il regolamento al variare delle norme

I REGOLAMENTI COMUNALI
Aspetti da regolamentare - TARI

OGGETTO	EFFETTO	NORMA
Criteri di determinazione delle tariffe	**Opzione** tra: - DPR 158/1999 (con eventuale deroga +/- 50% coefficienti per anni 2016/2017/2018) - criteri alternativi (“modello Tarsu”)	Art. 1, commi 651-652-682, Legge 147/2013
Classificazione delle **categorie di attività** con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti	**Opzione** tra (*): - Categorie DPR 158/1999 (esatte o con sottocategorie) - diversa classificazione (“modello Tarsu”) Eventuale scissione di categoria per medesimo utente (condizioni)	Art. 1, comma 682, Legge 147/2013
Disciplina delle **riduzioni tariffarie**	Disciplinare tipologia e **quantificazione** riduzione (su parte fissa, variabile o totale), **modalità** e **termini** di presentazione denunce/istanze, **gestione** operativa (ricalcolo, rimborso)	Art. 1, comma 682, Legge 147/2013

I REGOLAMENTI COMUNALI
Aspetti da regolamentare - TARI

OGGETTO	EFFETTO	NORMA
le **scadenze di pagamento**, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI	Stabilire numero e scadenza rate e soluzione unica. Eventuale importo minimo per rateizzazione.	Art. 1, comma 688, Legge 147/2013
Dichiarazioni da presentare: scadenza fissata dalla norma al 30 giugno dell'anno successivo	Redigere **modello**, definire **contenuto**, modalità di **presentazione**, **decorrenza** effetti.	Art. 1, comma 684-685-686, Legge 147/2013

I REGOLAMENTI COMUNALI
Aspetti da regolamentare - TARI

RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE:

OGGETTO	EFFETTO	NORMA
abitazioni con **unico occupante**	Prevedere misura, modalità applicative e copertura	Art. 1, co. 659, Legge 147/2013
abitazioni tenute **a disposizione** per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	Prevedere misura, modalità applicative e copertura	Art. 1, co. 659, Legge 147/2013
locali, **diversi dalle abitazioni**, ed aree scoperte adibiti ad **uso stagionale** o ad uso non continuativo, ma ricorrente	Prevedere misura, modalità applicative e copertura	Art. 1, co. 659, Legge 147/2013
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, **all'estero**	Prevedere misura, modalità applicative e copertura	Art. 1, co. 659, Legge 147/2013
fabbricati rurali ad uso abitativo	Prevedere misura, modalità applicative e copertura	Art. 1, co. 659, Legge 147/2013

I REGOLAMENTI COMUNALI
Aspetti da regolamentare - TARI
RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE:

OGGETTO	EFFETTO	NORMA
Ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nella slide precedente (che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE)	Disciplinare **tipologia** e **quantificazione** riduzione (su parte fissa, variabile o totale), **modalità** e **termini** di presentazione istanze, **gestione** operativa (modulistica, ricalcolo, rimborso, imputazione anno successivo),copertura	Art. 1, co. 660 e 682, Legge 147/2013

COPERTURA FINANZIARIA

- ripartizione del costo su tutte le utenze soggette a TARI
- apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

TARI

RIDUZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE

TIPOLOGIA	MISURA MASSIMA	NORMA
in caso di: ➢mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ➢effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento ➢interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.	20 %	Art. 1, co. 656, Legge 147/2013
Nelle zone in cui non é effettuata la raccolta dei rifiuti (*) da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita	40 % (*)	Art. 1, co. 657, Legge 147/2013

RIDUZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE

Riduzioni per raccolta differenziata utenze domestiche
(Art. 1, comma 658, L. 147/2013)

Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

I REGOLAMENTI COMUNALI
Aspetti da regolamentare - TARI

OGGETTO	EFFETTO	NORMA
Assimilazione rifiuti speciali agli urbani, per quantità e qualità	Assoggettabilità alla tassa dei locali in cui si producono rifiuti assimilati per quantità e qualità. Intassabilità dei locali in caso di mancata assimilazione e per rifiuti che non rientrano nei limiti quali-quantitativi deliberati.	Art. 198, c.2, lett. g), D.Lgs 152/2006, Delib. Com.Interministeriale 27/07/1984
Riduzioni per **riciclo** rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati	Riduzione quota variabile proporzionale a quantità di rifiuti speciali assimilati avviati a riciclo. Disciplinare **quantificazione** riduzione (su parte variabile), **modalità** e **termini** di presentazione istanze, **gestione** operativa (ricalcolo, rimborso, imputazione anno successivo)	Art. 1, c. 649, secondo periodo, L. 147/2013

I REGOLAMENTI COMUNALI
Aspetti da regolamentare - TARI

OGGETTO	EFFETTO	NORMA
Individuazione aree di produzione **rifiuti speciali non assimilati** e relative aree collegate	Intassabilità **aree di produzione** e **magazzini** di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive – rifiuti speciali, no assimilazione	Art. 1, co. 649, secondo periodo, L. 147/2013
Individuazione di categorie di attività produttive di **rifiuti speciali** alle quali applicare, **nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici** ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta	Intassabilità della percentuale di superficie ridotta forfettariamente. Tassabilità della restante superficie. Disciplinare **percentuale**, anche suddivisa per tipologia di attività, modalità (modulistica, allegati)	Art. 1, comma 682, Legge 147/2013

I REGOLAMENTI COMUNALI
Aspetti da regolamentare - IMU

OGGETTO	EFFETTO	NORMA
I comuni **possono** considerare direttamente adibita ad abitazione principale: l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani** o **disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	IMU: esclusione TASI: - aliquota abitazione principale (fino al 2015) - esclusione (dal 2016)	Art. 1, comma 707, Legge 147/2013
Determinazione **valori aree fabbricabili** (alternativa: Deliberazione di Giunta Comunale)	Utilizzo valori ai fini accertativi e indicazione versamenti autoliquidazione	Art 52, D.Lgs 446/1997 (no art. 53, c.1, lett g – non richiamata norme IMU)

I REGOLAMENTI COMUNALI
Aspetti da regolamentare - TASI

OGGETTO	EFFETTO	NORMA
la disciplina delle **riduzioni**, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'**ISEE**	Disciplinare **tipologia** e **quantificazione** riduzione (aliquota ridotta, detrazione), **modalità** e **termini** di presentazione istanze, **modulistica**	Art. 1, comma 682, Legge 147/2013
l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta	**Individuazione** nel regolamento, **quantificazione** nella delibera annuale di approvazione delle aliquote	Art. 1, comma 682, Legge 147/2013

I REGOLAMENTI COMUNALI
Aspetti da regolamentare - TASI

RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE:

OGGETTO	EFFETTO	NORMA
abitazioni con **unico occupante**	Prevedere misura, modalità applicative	Art. 1, co. 679, Legge 147/2013
abitazioni tenute **a disposizione** per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	Prevedere misura, modalità applicative	Art. 1, co. 679, Legge 147/2013
locali, **diversi dalle abitazioni**, ed aree scoperte adibiti ad **uso stagionale** o ad uso non continuativo, ma ricorrente	Prevedere misura, modalità applicative	Art. 1, co. 679, Legge 147/2013
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, **all'estero**	Prevedere misura, modalità applicative	Art. 1, co. 679, Legge 147/2013
fabbricati rurali ad uso abitativo	Prevedere misura, modalità applicative	Art. 1, co. 679, Legge 147/2013

I REGOLAMENTI COMUNALI
Aspetti da regolamentare - IUC

OGGETTO	EFFETTO	NORMA
Gli enti locali **disciplinano** le modalità con le quali i contribuenti possono **compensare** le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali	Stabilire quali somme possono essere compensate (**natura**, **annualità**) e modalità di **applicazione** (modulistica, iter procedimento). **Aspetto contabile.**	Art. 1, comma 167, Legge 296/2006
Rateizzazioni somme dovute (Regolamento delle Entrate)	Stabilire casistiche, entrate interessate, modalità, numero rate e scadenze, eventuali garanzie, importi minimi, eventuali nuove rateizzazioni in caso di inadempienza precedenti piani, sospensione procedure coattive	Art. 52, D.Lgs. 446/1997

I REGOLAMENTI COMUNALI
Aspetti da regolamentare - IUC

OGGETTO	EFFETTO	NORMA
IMPORTI MINIMI – VERSAMENTI SPONTANEI: stabilire per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.	Applicazione minimi deliberati. In assenza di previsione: 12 euro	Art. 1, comma 168, Legge 296/2006 – Art. 25, Legge 289/2002
IMPORTI MINIMI – ACCERTAMENTI E COATTIVO: : stabilire gli importi fino a concorrenza dei quali non si procede con l'emissione di avvisi di accertamento e con la riscossione coattiva	Applicazione minimi deliberati. In assenza di previsione: nessun limite (scelta discrezionale funzionario responsabile)	Art. 3, comma 10, D.L. 16//2012 (modificato da art. 1, c. 736, L. 147/2013 – eliminato limite € 30 per tributi locali)

I REGOLAMENTI COMUNALI
Aspetti da regolamentare - IUC

OGGETTO	EFFETTO	NORMA
facoltà del comune di deliberare con il regolamento **circostanze attenuanti o esimenti** nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale	Riduzione o disapplicazione sanzioni	Art. 1, comma 700, Legge 147/2013
La misura annua degli **interessi** è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale	Aumento/diminuzione tasso di interesse per tutti casi (accertamenti, rimborsi, accertamento con adesione, ecc.), **eccetto** Ravvedimento Operoso (interessi legali)	Art. 1, comma 165, Legge 296/2006

APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
ORGANI COMUNALI COMPETENTI

ENTRATA	ORGANO	NORMA
IMU	Consiglio	Art. 13, c. 6-7-9-10, D.L. 201/2011, conv. L. 214/20111
TASI	Consiglio	Art. 1, c. 683, L. 147/2013
TARI	Consiglio	Art. 1, c. 683, L. 147/2013
Addizionale comunale Irpef	Consiglio	Art. 1, c. 3, D.Lgs. n. 360/1998
ICP / DPA	Giunta	Art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000
CIMP	Giunta	Art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000
TOSAP	Giunta	Art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000
COSAP	Giunta	Art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000
Imposta di scopo	Giunta	Art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000
Imposta di soggiorno	Giunta	Art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000
Imposta di sbarco	Giunta	Art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000
Contributo di sbarco	Giunta	Art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000

APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
TERMINI DI APPROVAZIONE

Art. 1, comma 169 della Legge del 27/12/ 2006 n. 296 (Finanziaria 2007)

Gli enti locali (*Consiglio Comunale*) DELIBERANO le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione

APPROVATE ENTRO TERMINE → effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

NON APPROVATE ENTRO TERMINE → le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
TERMINI DI APPROVAZIONE

Art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL),
come modificato da art. 1, comma 444, L. n. 228/2012

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio *di ciascun anno*.

Tar Potenza, sentenza n. 788/2018: illegittime tariffe Tari approvate entro tale termine senza preventiva delibera di determinazione delle tariffe nei termini di legge (approvazione bilancio di previsione). Motivo: condotta elusiva di termine perentorio

TERMINI DI APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE = TERMINI APPROVAZIONE ALIQUOTE/TARIFFE/REGOLAMENTI

ANNO	TERMINE	NORMA
2012	31/08/2012	Decreto Ministero dell'Interno del 20/06/2012
	31/10/2012	Decreto Ministero dell'Interno del 02/08/2012
2013	30/09/2013	art. 10, comma 4 quater, D.L. 35/2013 convertito in L. 64/2013
	30/11/2013	art. 8 del D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013
2014	28/02/2014	Decreto Ministero dell'Interno del 19/12/2013
	30/04/2014	Decreto Ministero dell'Interno del 13/02/2014
	31/07/2014	Decreto Ministero dell'Interno del 29/04/2014
	30/09/2014	Decreto Ministero dell'Interno del 18/07/2014
2015	31/03/2015	Decreto Ministero dell'Interno del 24/12/2014
	31/05/2015	Decreto Ministero dell'Interno del 16/03/2015
	30/07/2015	Decreto Ministero dell'Interno del 13/05/2015

TERMINI DI APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE = TERMINI APPROVAZIONE ALIQUOTE/TARIFFE/REGOLAMENTI

ANNO	TERMINE	NORMA
2016	31/03/2016	Decreto Ministero dell'Interno del 28/10/2015, art. 2
	30/04/2016	Decreto Ministero dell'Interno del 01/03/2016
2017	28/02/2017	Legge n. 232 del 11/12/2016, art. 1, comma 454 (Legge di Bilancio 2017)
	31/03/2017	Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, art. 5, comma 11
2018	28/02/2018	Decreto Ministero dell'Interno del 29/11/2017
	31/03/2018	Decreto Ministero dell'Interno del 09/02/2018
2019	28/02/2019	Decreto Ministero dell'Interno del 07/12/2018
	31/03/2019	**Decreto Ministero dell'Interno del 25/01/2019**

APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
TERMINI DI APPROVAZIONE

APPROVAZIONE TARDIVA DELIBERE ALIQUOTE/TARIFFE

Legittimità delibere:

-**Tar Puglia**, sentenza n. 240/2018: valida l'approvazione entro i termini intimati dal Prefetto.per adozione bilancio di previsione;

- **Consiglio di Stato**, sentenze n. 4435 e 4436/2018: valida approvazione con delibera di Giunta tempestiva ma delibera di Consiglio tardiva, in quanto quest'ultima considerata di "ratifica"

APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
TERMINI DI APPROVAZIONE

APPROVAZIONE TARDIVA DELIBERE ALIQUOTE/TARIFFE

Illegittimità delibere:

- **Consiglio di Stato**, sentenze n. 3808/2014, n. 3817/2014, n. 4409/2014 e n. 1495/2015: il termine di approvazione è perentorio e il ritardo determina invalidità delibere
-**Tar Calabria**, sentenza n. 366/2014
- **Tar Liguria**: sentenza n. 108/2016
-**Tar Campania**, sentenze n. 3277/2018 e n. 6535/2018

Inefficacia delibere:

-**Consiglio di Stato**, sentenze n. 4104/2017 e n. 267/2018: il mancato rispetto del termine determina inefficacia per anno in corso (quindi non decorre dal 1 gennaio dell'anno di approvazione, ma da quello successivo) ma non l'invalidità;
-**Tar Piemonte,** sentenza n. 39/2018: il mancato rispetto del termine determina efficacia solo dalla data di adozione della delibera

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

TRASMISSIONE TELEMATICA
DELIBERE ALIQUOTE E REGOLAMENTI

DELIBERE ALIQUOTE E DETRAZIONI

REGOLAMENTI E DELIBERE DI APPROVAZIONE

Esclusivamente via telematica

PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE

EFFICACIA DELIBERE E REGOLAMENTI

DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

TRASMISSIONE TELEMATICA
DELIBERE ALIQUOTE E REGOLAMENTI IMU/TASI

PRIMA RATA → aliquota e detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente

SECONDA RATA → a saldo, con conguaglio sulla base degli atti pubblicati sul Portale del Federalismo Fiscale al 28 ottobre di ciascun anno

!!!
TERMINE PERENTORIO

a tal fine:

Il Comune → INVIA ATTI → **ENTRO IL 14 OTTOBRE** dello stesso anno

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

TRASMISSIONE TELEMATICA
DELIBERE TARIFFE/ALIQUOTE E REGOLAMENTI

COMUNICAZIONE DEL MEF - PROT. N. 4033/2014 DEL 28/02/2014

Inserimento regolamenti e delibere tributi comunali su “Portale del federalismo fiscale”

Inserimento dati suddivisi per singolo tributo o più tributi con seguente schema:

IMU
TARI
TASI
IMU E TARI
IMU E TASI
TARI E TASI
IMU, TARI E TASI

TRASMISSIONE TELEMATICA
DELIBERE TARIFFE/ALIQUOTE E REGOLAMENTI

COMUNICAZIONE DEL MEF - PROT. N. 4033/2014 DEL 28/02/2014

- **Modifiche regolamenti**: la delibera modificativa deve essere inserita selezionando il medesimo campo di applicazione originariamente individuato;

- Per **TARI** avente natura **corrispettiva**: inserire nel campo TARI, indicando, nelle note interne, che trattasi di "tariffa avente natura corrispettiva"

- **Modalità**: richiamo nota Direzione del MEF del 11/11/2013, Prot. n. 24674;

- Nella sezione IMU/IUC vengono **automaticamente trasferiti regolamenti e delibere acquisiti per gli anni 2012, 2013 e 2014**;

- **L'inserimento assolve l'obbligo** di cui art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 e art. 13, commi 13-bis e 15, D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011;

- **Automatica pubblicazione sul sito del Dipartimento del MEF** per rapida e agevole consultazione da parte degli utenti internet.

TRASMISSIONE TELEMATICA
DELIBERE TARIFFE/ALIQUOTE E REGOLAMENTI

COMUNICAZIONE DEL MEF - PROT. N. 4033/2014 DEL 28/02/2014

- Sezione "**Altri tributi**": resta dedicata:
  - TARES-TARSU-TIA
  - ICP-CIMP
  - TOSAP-COSAP
  - ISCOP
  - Imposta di soggiorno o sbarco
  - Regolamenti generali delle entrate tributarie

TRASMISSIONE TELEMATICA
DELIBERE TARIFFE/ALIQUOTE E REGOLAMENTI

PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE

20/3/2018 Gestione Delibere

Utente: MDACRS71M24L219F [Comune]

Normativa tributi enti locali

Scadenza sessione: 30 minuti
Per mantenere attiva la sessione cliccare
su una qualsiasi voce di menù o pulsante dell'applicazione

MEF Dipartimento delle Finanze

Addizionale Irpef
IUC (IMU - TARI - TASI)/IMI/IMIS
Altri Tributi

Ti trovi in - home - IUC (IMU-TARI-TASI)/IMI/IMIS - Gestione Delibere - Selezione Comune - (Lista)

Gestione Delibere

Delibere IMU-IUC/IMI/IMIS - Inserimento per l'anno 2018

Comune di SETTIMO TORINESE (TO) I703

Anno: 2018 Cerca

Lista delibere IUC(IMU-TARI-TASI)/IMI/IMIS 2018

Pr. Ins	Numero - Data documento (Campo applicazione)	Data Inserimento - Data Pubblicazione	Note	Allegato	Stato Pubblicazione	Azioni
5144	11 - 22/02/2018 (IMU)	15/03/2018 - 15/03/2018			Pubblicato	
5142	12 - 22/02/2018 (TASI)	15/03/2018 - 15/03/2018			Pubblicato	
1850	80 - 18/12/2017 (TARI)	25/01/2018 - 25/01/2018			Pubblicato	

Inserisci
Indietro

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

SOSPENSIONE AUMENTO ALIQUOTE/TARIFFE TRIBUTI ANNI 2016 – 2017 - 2018

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 – ART. 1, COMMA 26

Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, **per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali** attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

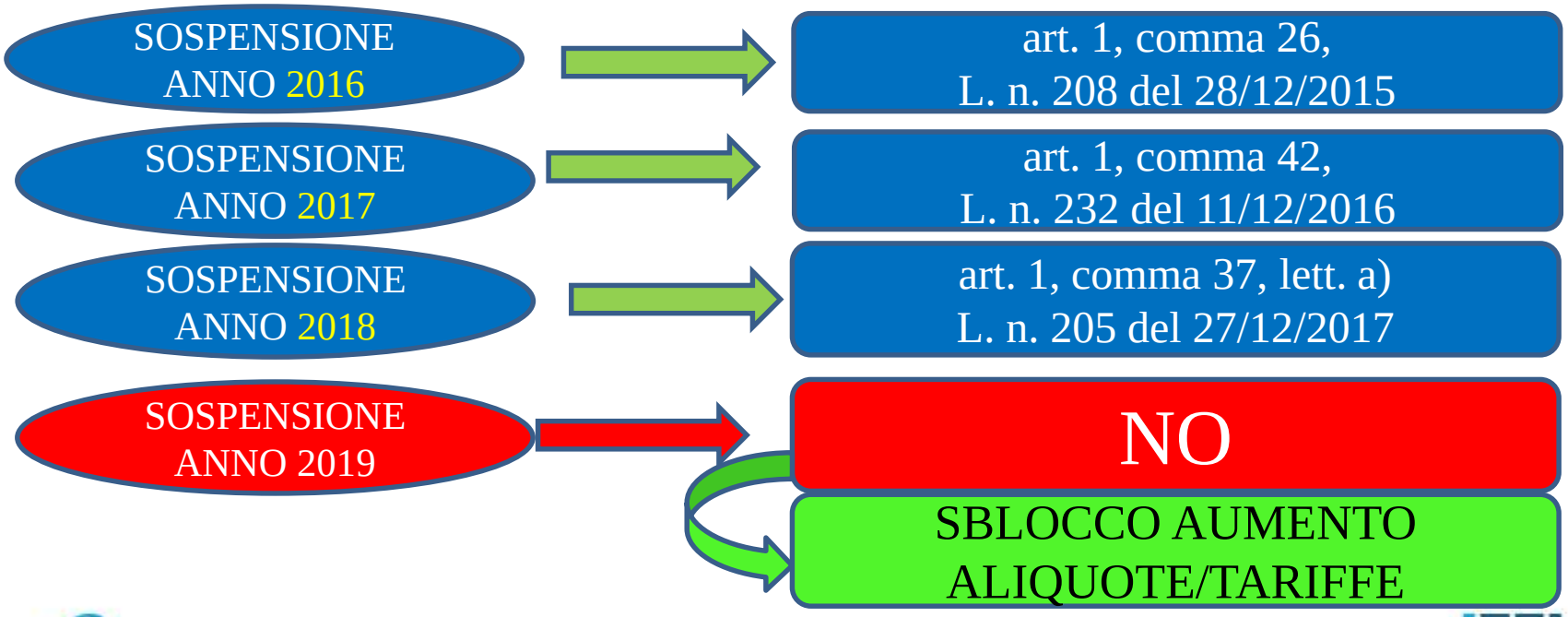

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

SOSPENSIONE AUMENTO ALIQUOTE/TARIFFE TRIBUTI
ANNI 2016 – 2017 - 2018

ERANO SOGGETTI A SOSPENSIONE:

- IMU
- TASI
- ICP e DPA
- CIMP (*natura tributaria, sentenza Corte Costituzionale n. 141/2009*)
- TOSAP
- Addizionale comunale all'IRPEF
- Aumento tributi, istituzione nuovi tributi, abolizione/diminuzione regimi agevolativi (*Corte dei Conti*)
- Incremento di alcune aliquote Imu e riduzione di altre, pur nella garanzia di equilibrio nella pressione fiscale complessiva (*Faq del Mef*)

SOSPENSIONE AUMENTO ALIQUOTE/TARIFFE TRIBUTI
ANNI 2016 – 2017 - 2018

ERANO ESCLUSI DA SOSPENSIONE:

- TARI e TARIP
- Enti che hanno deliberato predissesto o dissesto
- Comuni istituiti a seguito di fusione, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote (anno 2018)
- COSAP
- Canone Idrico
- Imposta di soggiorno (art. 4, comma 7, D.L. 50/2017 – espressa deroga ad art. 1, comma 26 della L. n. 208/2015): facoltà di istituire o rimodulare imposta di soggiorno dal 2017)
- Contributo di sbarco: escluso blocco “dal 2017” da modifica art.1, comma 26, della L. n. 208/2015, operato da art. 13, comma 4-bis del D.L. 244/2016, convertito, con modificazioni, in L. 19/2017)

TARI - Tassa sui rifiuti
APPROVAZIONE TARIFFE - Art. 1, comma 683, Legge 147/2013

ORGANO COMPETENTE → Consiglio Comunale

TERMINE → entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione

CONFORMITA' → le tariffe della TARI sono approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani

PIANO FINANZIARIO →
- REDATTO: dal soggetto che svolge il servizio
- APPROVATO: dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia

IMU – Imposta Municipale Propria

APPROVAZIONE ALIQUOTE - Art. 13, c. 6-7-9, D.L.201/2011 conv. L.204/2011

ORGANO COMPETENTE → Consiglio Comunale

TERMINE → entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione

ALIQUOTE → Abitazioni principali (A/1-A/8-A/9): 0,4 %, possibilità aumento/diminuzione 0,2

ALIQUOTE → Aliquota di base: 0,76%, possibilità aumento/diminuzione 0,3

ALIQUOTE → Possibilità riduzione aliquota di base fino allo 0,4 % per:

- immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 D.P.R. 917/1986)
- immobili posseduti dai soggetti passivi Ires
- immobili locati

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

DEDUCIBILITA' IMU IMMOBILI STRUMENTALI
D.Lgs. 23 del 14/03/2011 – Art. 14, comma 1

L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del 70 per cento; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 tale deduzione è applicata nella misura del 50 per cento e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60 per cento** (*)

(*) percentuale al 20% fino al 31/12/2018, aumentata al 40% dal 1/1/2019 (art. 1, c. 12, L. 145 del 30/12/2018 - Legge di Bilancio 2019) e modificata come sopra da art. 3 del D.L. 34 del 30/04/2019ica introdotta da

L'IMU è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

TASI – Tributo sui servizi indivisibili
APPROVAZIONE TARIFFE - Art. 1, comma 683, Legge 147/2013

ORGANO COMPETENTE → Consiglio Comunale

TERMINE → entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione

CONFORMITA' → con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, art. 1, L. 147/2013

DIFFERENZIA-ZIONE ALIQUOTE → in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili

TASI – Tributo sui servizi indivisibili
APPROVAZIONE TARIFFE

ALIQUOTE

Aliquota base: 1 x mille, riducibile fino azzeramento. Per il 2014 e 2015, massimo 2,5 x mille. **No limite max dal 2019**

Fabbricati rurali ad uso strumentale: massimo 1 x mille

Beni merce: 0,1 % con possibilità aumento fino a 0,25% o riduzione fino azzeramento

MAGGIORAZIONE 0,8 PER MILLE

ANNI 2014 E 2015: maggiorazione fino allo 0,8 per mille, per finanziare detrazioni d'imposta o altre misure per abitazioni principali e unità ad esse equiparate

ANNI 2016 / 2017 / 2018 / 2019: possibilità di mantenere la maggiorazione, per tipologie non escluse da Tasi, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

IMU / TASI
Rapporto tra aliquote

VINCOLO ALIQUOTE
IMU / TASI

Rispettare in ogni caso il vincolo in base al **quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU** per ciascuna tipologia di immobile **non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013**, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile

FUNZIONARIO RESPONSABILE

FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC – NOMINA

Art. 1, comma 692, L. 147/2013

Il **Comune** designa (***atto della Giunta Comunale***) il funzionario responsabile a cui sono attribuiti:

- tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività

- la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso (*)

(*) DEROGA AL PROCESSO TRIBUTARIO:

Art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992: "L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il **dirigente** dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della **posizione organizzativa** in cui è collocato detto ufficio";

FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU – NOMINA

Art. 11, comma 4, D.Lgs. 504/1992

Con delibera della **giunta com**unale è designato un funzionario cui sono conferiti:

- le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta

- il potere di:
  - sottoscrivere le richieste, gli avvisi e i provvedimenti
  - appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

FUNZIONARIO RESPONSABILE - NOMINA

CRITICITA'

Il Funzionario Responsabile è UNICO per la IUC o deve essere nominato per ciascuna delle sue componenti (TARI, TASI E IMU)?

La criticità è meramente legata alle scelte del Comune, che effettua la decisione in relazione alla propria organizzazione.

FUNZIONARIO RESPONSABILE
Invio comunicazione al Mef

Chiarimento MEF - Prot. 7812 del 15/04/2014

IMU: il mancato richiamo dell'art. 18-bis del D.L. n. 8 del 18/01/1993, rende superflua la comunicazione della nomina del funzionario responsabile al MEF.

IUC: non necessaria comunicazione al MEF, sia per espresso richiamo alla normativa IMU, sia per mancata previsione della trasmissione del nominativo del responsabile IUC al MEF.

ALTRE ENTRATE: non necessaria comunicazione al MEF per imposta di scopo, imposta di soggiorno, imposta di sbarco e addizionale Irpef. Per Tosap, Icpdpa, pur essendo previsto obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 11, comma 2 e art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, l'informazione al MEF può essere soddisfatta con la pubblicazione del nominativo del responsabile Icp, dpa e Tosap sul sito informatico istituzionale di ciascun comune.

SINTESI: **al fine di evitare che si producano inutili oneri per la finanza pubblica, le deliberazioni di nomina di funzionari di tutte le entrate comunali non devono essere comunicate al MEF.**

I.U.C. - Disciplina generale
ATTIVITA' DI VERIFICA (commi 693-694, art. 1, L. 147/2013)

Attività di verifica (comma 693)
Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:

- inviare **questionari** al contribuente
- **richiedere dati e notizie** a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti
- disporre **l'accesso ai locali ed aree** assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Presunzioni semplici (comma 694)
In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

IMU – ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO

(art. 11, comma 3, D.Lgs. 504/1992)

Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento **i comuni** possono:

- invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Formazione IFEL
per i Comuni

GLI ACCERTAMENTI NELLA FASE OPERATIVA

I.U.C. - Disciplina generale
NORME RICHIAMATE

Avvisi di accertamento, coattivo, rimborsi, interessi, arrotondamenti, compensazioni, importi minimi, deliberazione tariffe/aliquote, trasmissione dati (art. 1, comma 701, L. 147/2013)

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di **cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**

IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO O ENDOPROCEDIMENTALE

STATUTO DEL CONTRIBUENTE
Legge 212/2000, art. 12 Comma 7
("Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali")

Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO O ENDOPROCEDIMENTALE

Tesi <u>OBBLIGATORIETA'</u> (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 19667-19668/2014)

- Il contraddittorio preventivo è **obbligatorio** e va applicato a tutti i procedimenti amministrativi .
- Non è limitato ai soli accertamenti fiscali derivanti da ispezioni, accessi o verifiche sul posto, ma riguarda anche gli "**accertamenti a tavolino**".
- Avviso di accertamento nel caso non venga adottato il contradditorio preventivo.
- **L'avviso di accertamento** è espressione di potere sovrano da esercitare in modo **partecipato**, per consentire il diritto di difesa e imporre una adeguata Istruttoria.
- E' previsto anche dal **diritto comunitario**.
- Non è sostituibile da un contraddittorio successivo (es. richiesta riesame o reclamo-mediazione)

IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO O ENDOPROCEDIMENTALE

Tesi NON OBBLIGATORIETA'
(Corte di Cassazione, Sentenza n. 24823 del 9/12/2015)

- allo stato attuale **non** vi è nell'ordinamento tributario nazionale e in particolare nell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, **un obbligo generalizzato** di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione Finanziaria

- si applica **esclusivamente** agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale

- l'obbligo generalizzato di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale in campo tributario **non trova fondamento nei principi costituzionali** (artt. 24 e 97) e **non può essere ricondotto alla disciplina com**unitaria.

IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO O ENDOPROCEDIMENTALE

CONSIGLI PRATICI

- Attivare il contraddittorio preventivo per i casi più rilevanti;

- Ricorrere all'accertamento con adesione (istituito con D.Lgs. 218/1997 e recepito con regolamento comunale), solo in presenza di materia concordabile.

BASE IMPONIBILE

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

BASE IMPONIBILE
IMU E TASI

TIPOLOGIA IMMOBILE	BASE IMPONIBILE
Fabbricati ordinari	rendita catastale rivalutata e coefficienti moltiplicatori IMU
Fabbricati in categoria D, posseduti da imprese e non iscritti in catasto	valore delle scritture contabili rivalutato con coefficienti annuali
Aree fabbricabili	valore venale in comune commercio
Terreni agricoli (ESCLUSI DA TASI)	Reddito dominicale rivalutato del 25% e coefficiente moltiplicatore 135
Fabbricati di interesse storico/artistico	riduzione base imponibile 50%
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili	riduzione base imponibile 50%
Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado (con ulteriori condizioni)	riduzione base imponibile 50%

BASE IMPONIBILE
TARI

SUPERFICI IMPONIBILI

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

BASE IMPONIBILE
TARI

UNITA' A DESTINAZIONE ORDINARIA
(CATEGORIE CATASTALI "A-B-C")

Superficie calpestabile (Art. 1, comma 645, L. 147/2013)

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (**interscambio Comuni e Agenzia delle Entrate**), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Superfici dichiarate/accertate (comma 646, primo periodo)

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici **dichiarate** o **accertate** ai fini dei **precedenti prelievi sui rifiuti**.

BASE IMPONIBILE
TARI

UNITA' A DESTINAZIONE ORDINARIA

Attività di accertamento (Art. 1, comma 646, secondo periodo, L. 147/2013)

Relativamente all'attività di accertamento**, il comune**, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, **può** considerare **come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 % della superficie catastale** determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

BASE IMPONIBILE
TARI

UNITA' A DESTINAZIONE ORDINARIA

Interscambio Comuni e Agenzia delle Entrate (Art. 1, comma 647, L. 147/2013):

Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29/03/2013.

In base a detto provvedimento, tramite il portale Sister vengono forniti ai Comuni i seguenti dati:

- **superfici catastali** determinate secondo i criteri del DPR 138/1998, con planimetrie
- ai fini **dell'accertamento, superfici catastali scorporando**, per le sole abitazioni, le superfici scoperte pertinenziali o accessorie.

I Comuni segnalano eventuali incongruenze, attraverso apposita procedura presente sul portale Sister)

BASE IMPONIBILE
TARI

COOPERAZIONE TRA COMUNI E AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA REVISIONE DEL CATASTO (comma 647)

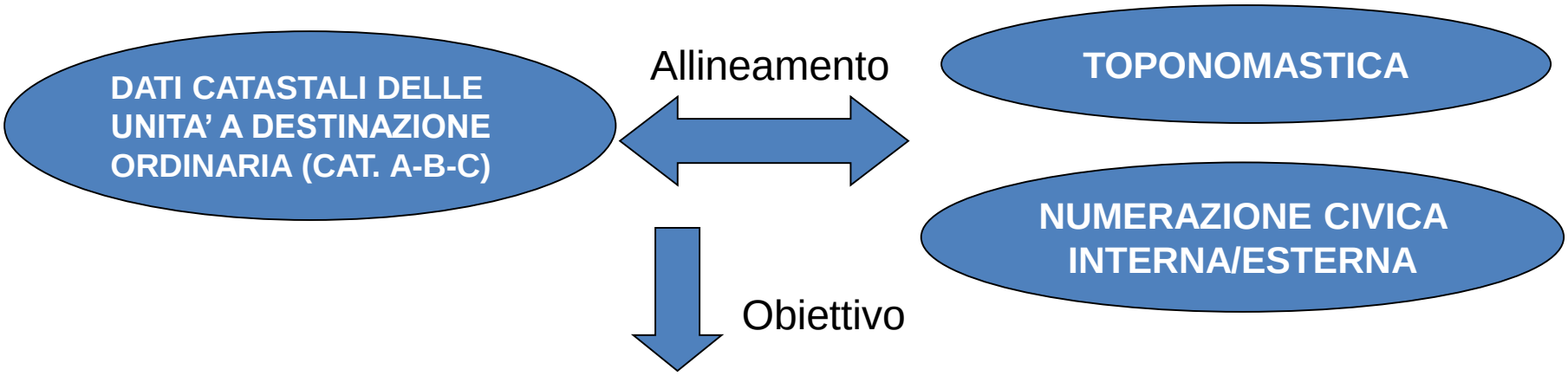

COMUNICAZIONE AI CONTRIBUENTI

I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

BASE IMPONIBILE
TARI

UNITA' A DESTINAZIONE ORDINARIA
(CATEGORIE CATASTALI "A-B-C")

DECORRENZA UTILIZZO SUPERFICI CATASTALI

(ultimo periodo comma 645, aggiunto da lettera d-bis, comma 1, art. 2, del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014)

Dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un **apposito provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che **attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647**

TARI
Dichiarazione

Dati obbligatori dichiarazione (Art. 1, comma 685, Legge 147/2013)

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati:

- **i dati catastali**
- **il numero civico di ubicazione dell'immobile**
- **il numero dell'interno, ove esistente**

TARI – SUPERFICI IMPONIBILI
D.P.R. 138 del 23/03/1998

Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662

Criteri generali

1) Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i **muri interni e quelli perimetrali esterni** vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
2) La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, **aventi altezza utile inferiore a 1,50 m**, non entra nel computo della superficie catastale.
3) La superficie degli **elementi di collegamento verticale**, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.
4) La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene **arrotondata** al metro quadrato.

TARI – SUPERFICI IMPONIBILI
D.P.R. 138 del 23/03/1998

CRITERI DI CALCOLO PER ABITAZIONI E BOX

TIPOLOGIA	PERCENTUALE
superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;	100%
vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili comunicanti con i vani principali	50%
vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili NON comunicanti con i vani principali	25%
vani accessori a servizio diretto dei box	50%

TARI – SUPERFICI IMPONIBILI
D.P.R. 138 del 23/03/1998

CRITERI DI CALCOLO PER ABITAZIONI E BOX

TIPOLOGIA	PERCENTUALE
balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, comunicanti con i vani principali	30 % fino a 25 mq. 10 % per la quota eccedente
balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, NON comunicanti con i vani principali	15 % fino a 25 mq. 5 % per la quota eccedente
area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare	10 % fino alla superficie dei vani principali 2 % per eccedenza
parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2 (A7 e A8)	10 % su quota eccedente il quintuplo della superficie dei vani principali 2 % per eccedenza u quota eccedente il quintuplo della superficie dei vani principali
vani accessori a servizio diretto dei box	50%

TARI – SUPERFICI IMPONIBILI
Determinazione Direttore Agenzia del Territorio del 09/08/2005

MODALITA' D'INTERSCAMBIO, INCROCIO E ALLINEAMENTO DATI

Per quanto concerne la superficie, essa è calcolata sulla base delle «norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (Gruppi R, P, T)» di cui all'allegato C di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 e dei criteri operativi contenuti nell'allegato A al presente provvedimento, **tenuto conto dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni**, nonché della necessità di stabilire la corrispondenza tra le vigenti categorie e quelle di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica. **Per quanto concerne i dati metrici, essi riguardano la superficie dei singoli ambienti, ad esclusione delle aree scoperte delle unità immobiliari a destinazione residenziale; dette superfici sono calcolate senza tener conto dei coefficienti di ragguaglio previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica.**

TARI
Superficie catastale

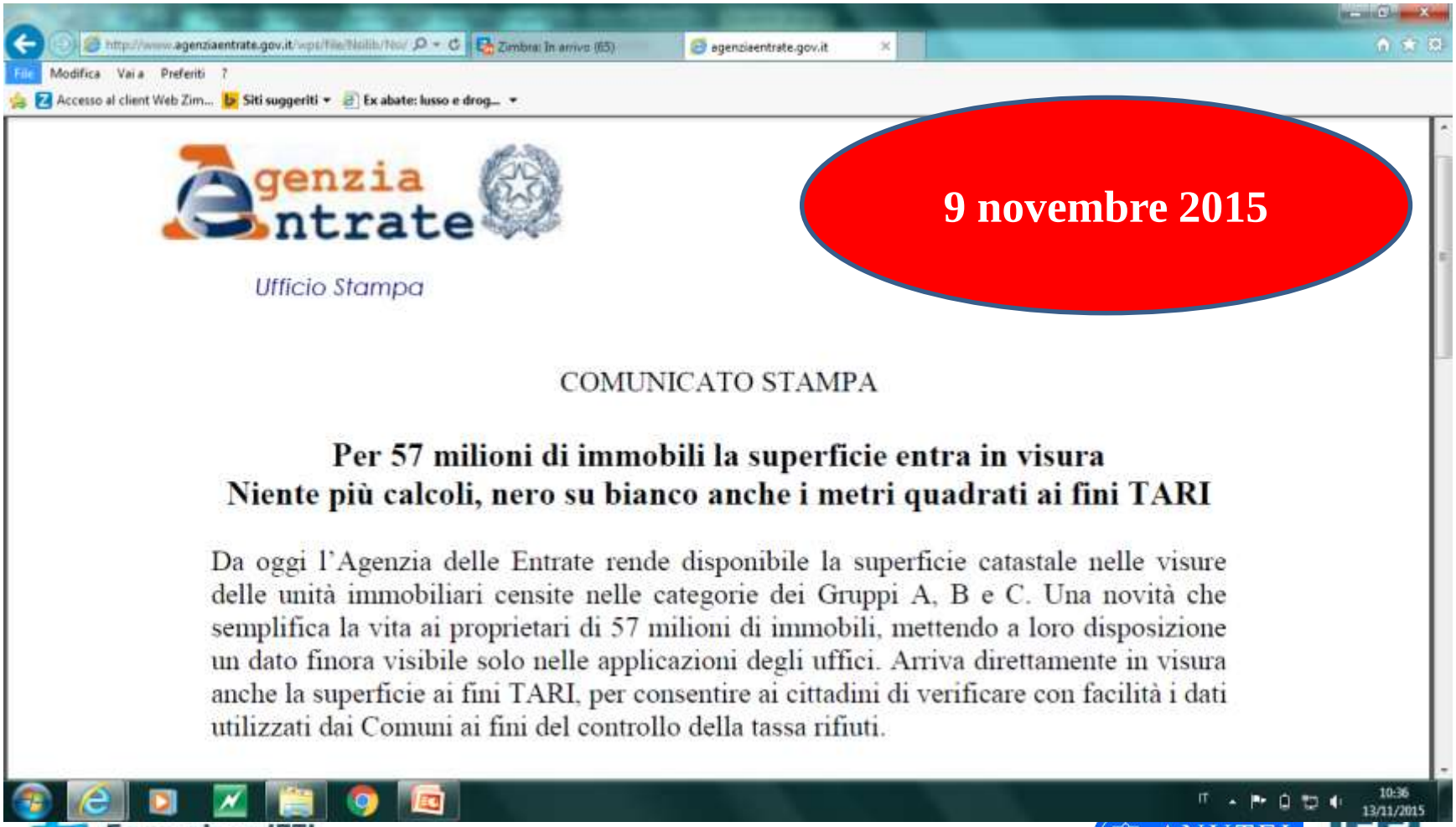

Agenzia Entrate

Ufficio Stampa

9 novembre 2015

COMUNICATO STAMPA

Per 57 milioni di immobili la superficie entra in visura
Niente più calcoli, nero su bianco anche i metri quadrati ai fini TARI

Da oggi l'Agenzia delle Entrate rende disponibile la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi A, B e C. Una novità che semplifica la vita ai proprietari di 57 milioni di immobili, mettendo a loro disposizione un dato finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici. Arriva direttamente in visura anche la superficie ai fini TARI, per consentire ai cittadini di verificare con facilità i dati utilizzati dai Comuni ai fini del controllo della tassa rifiuti.

TARI
Superficie catastale

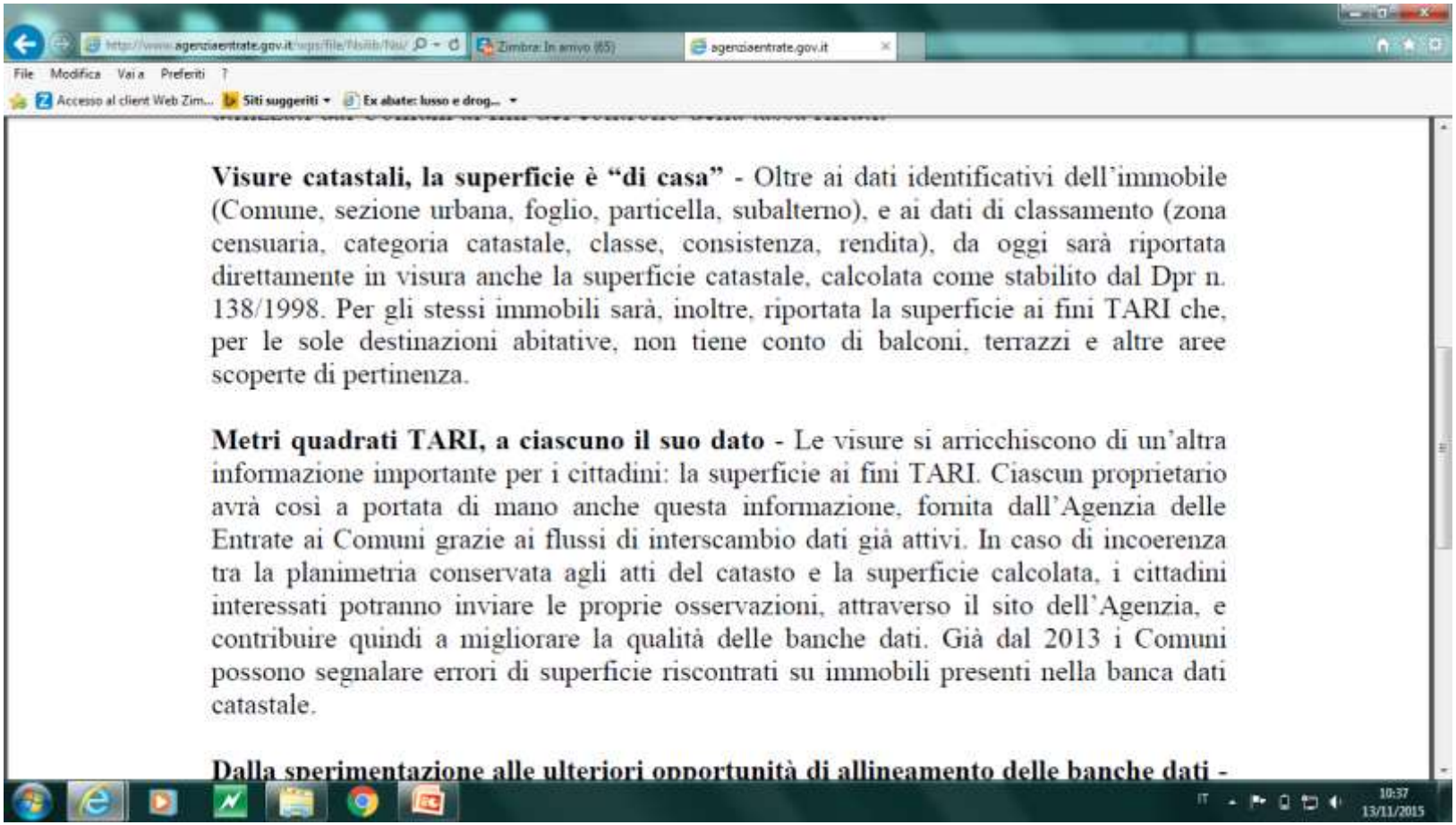

Visure catastali, la superficie è "di casa" - Oltre ai dati identificativi dell'immobile (Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno), e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), da oggi sarà riportata direttamente in visura anche la superficie catastale, calcolata come stabilito dal Dpr n. 138/1998. Per gli stessi immobili sarà, inoltre, riportata la superficie ai fini TARI che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza.

Metri quadrati TARI, a ciascuno il suo dato - Le visure si arricchiscono di un'altra informazione importante per i cittadini: la superficie ai fini TARI. Ciascun proprietario avrà così a portata di mano anche questa informazione, fornita dall'Agenzia delle Entrate ai Comuni grazie ai flussi di interscambio dati già attivi. In caso di incoerenza tra la planimetria conservata agli atti del catasto e la superficie calcolata, i cittadini interessati potranno inviare le proprie osservazioni, attraverso il sito dell'Agenzia, e contribuire quindi a migliorare la qualità delle banche dati. Già dal 2013 i Comuni possono segnalare errori di superficie riscontrati su immobili presenti nella banca dati catastale.

Dalla sperimentazione alle ulteriori opportunità di allineamento delle banche dati -

TARI
Superficie catastale

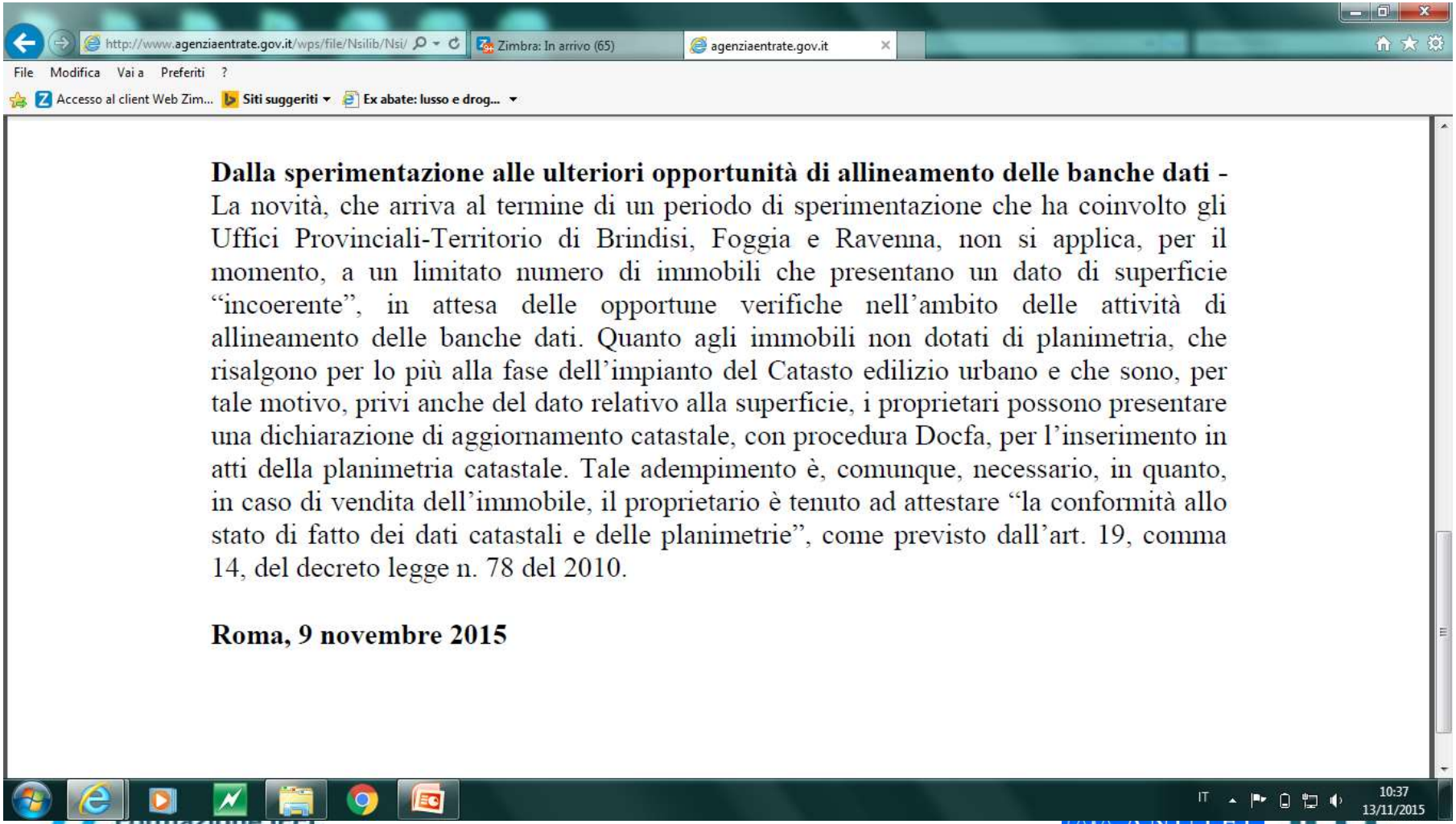

Dalla sperimentazione alle ulteriori opportunità di allineamento delle banche dati - La novità, che arriva al termine di un periodo di sperimentazione che ha coinvolto gli Uffici Provinciali-Territorio di Brindisi, Foggia e Ravenna, non si applica, per il momento, a un limitato numero di immobili che presentano un dato di superficie "incoerente", in attesa delle opportune verifiche nell'ambito delle attività di allineamento delle banche dati. Quanto agli immobili non dotati di planimetria, che risalgono per lo più alla fase dell'impianto del Catasto edilizio urbano e che sono, per tale motivo, privi anche del dato relativo alla superficie, i proprietari possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, per l'inserimento in atti della planimetria catastale. Tale adempimento è, comunque, necessario, in quanto, in caso di vendita dell'immobile, il proprietario è tenuto ad attestare "la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie", come previsto dall'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010.

Roma, 9 novembre 2015

TARI
Superficie catastale

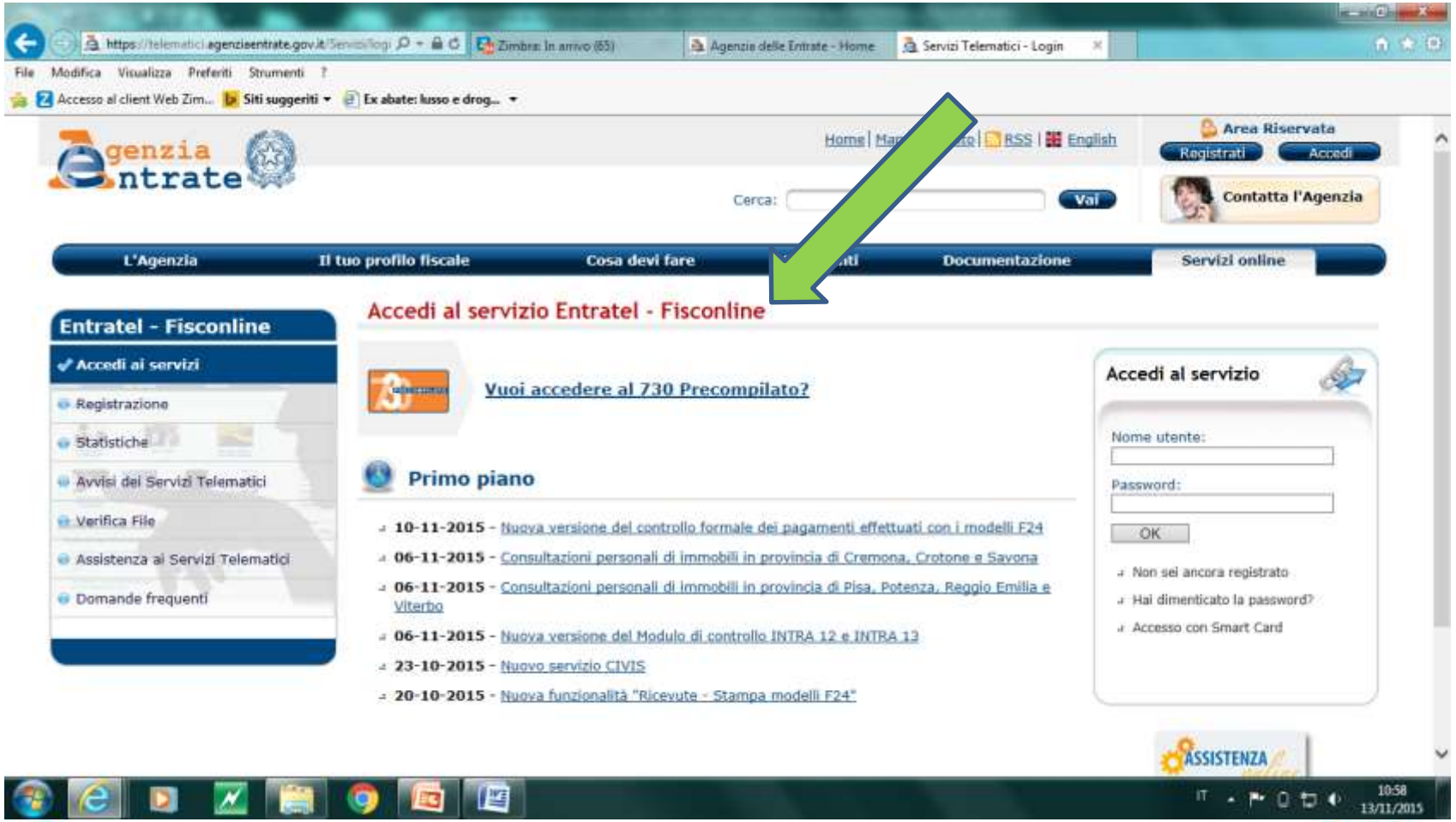

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

TARI
Superficie catastale

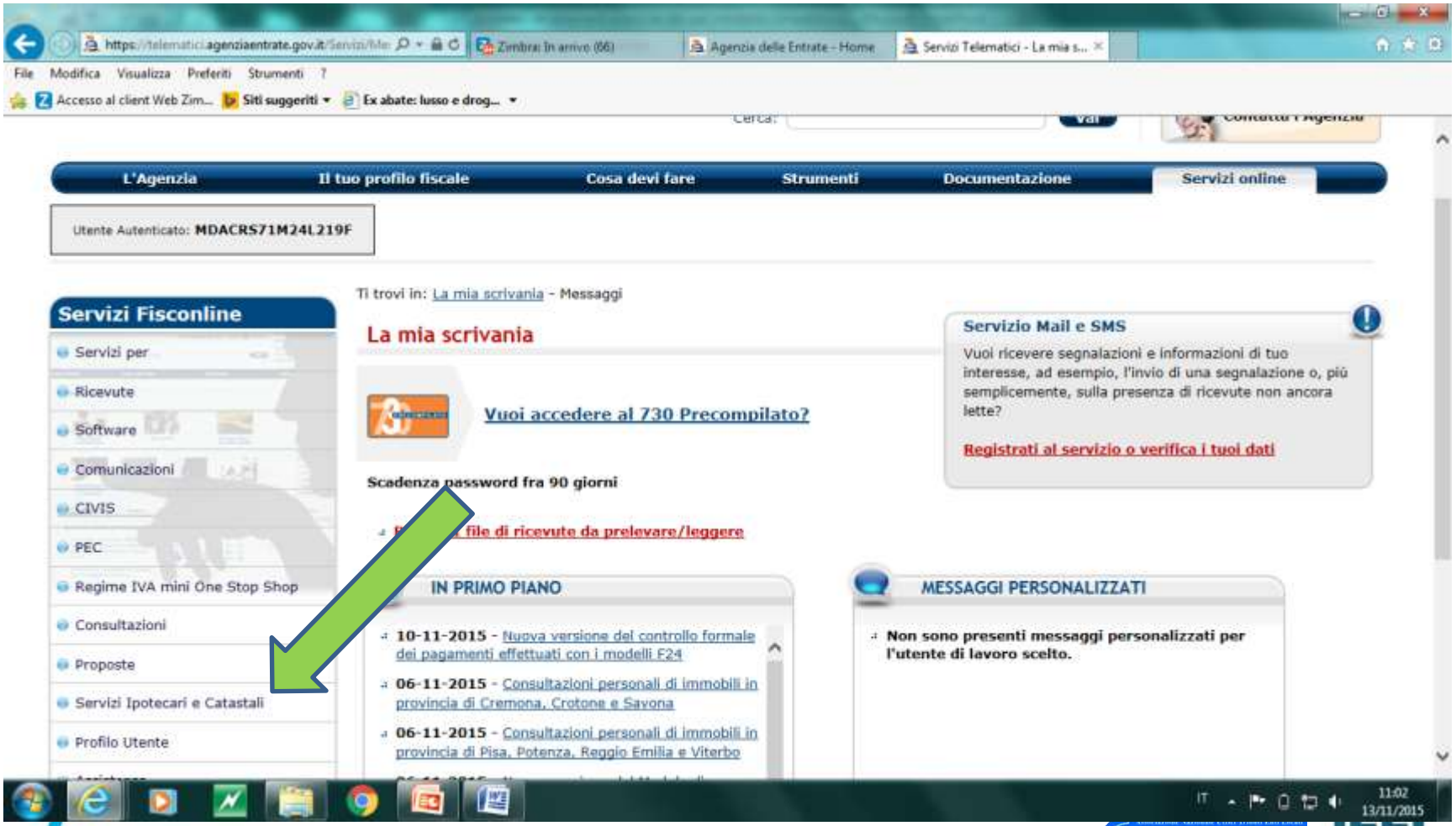

TARI
Superficie catastale

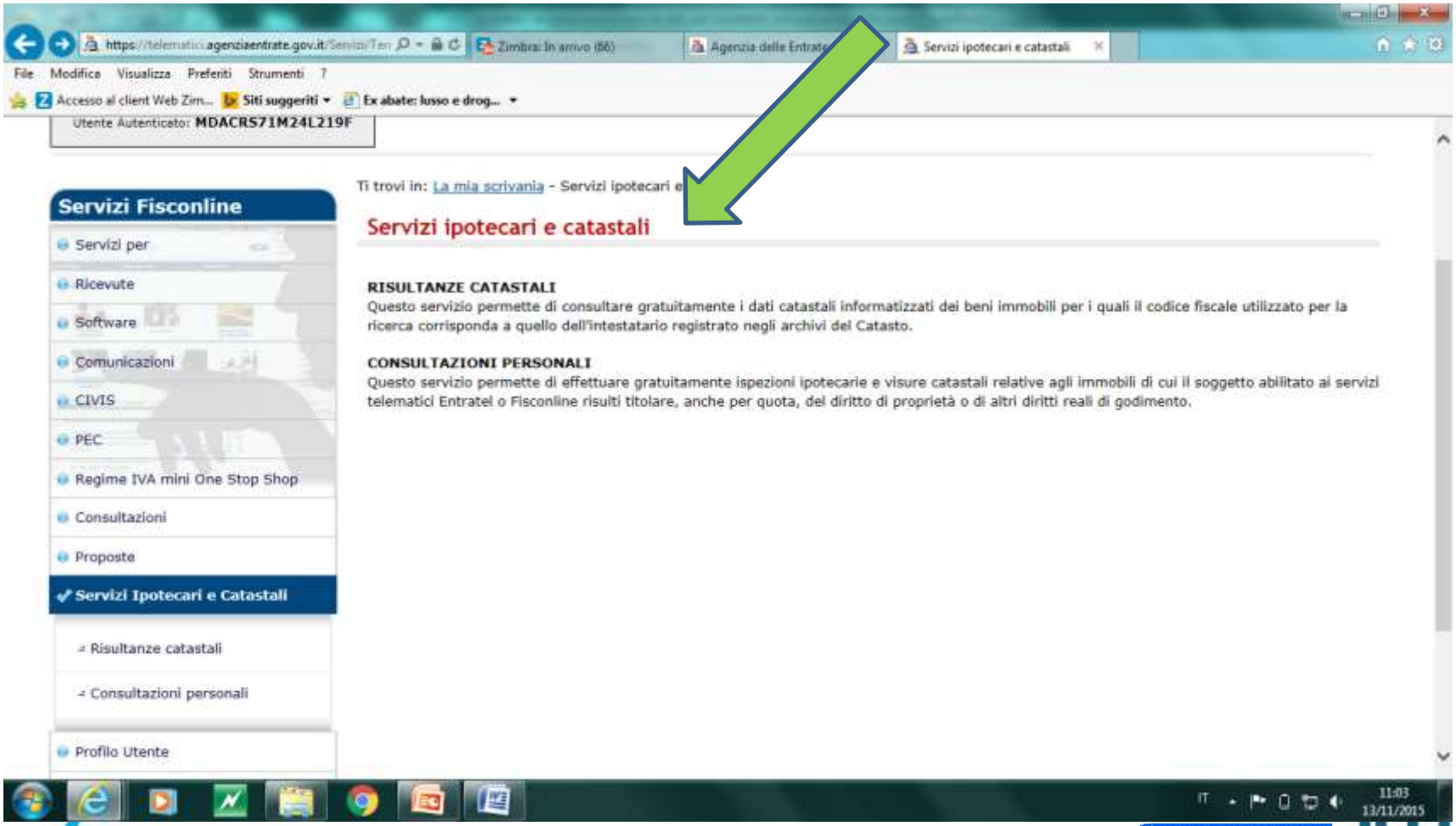

TARI
Superficie catastale

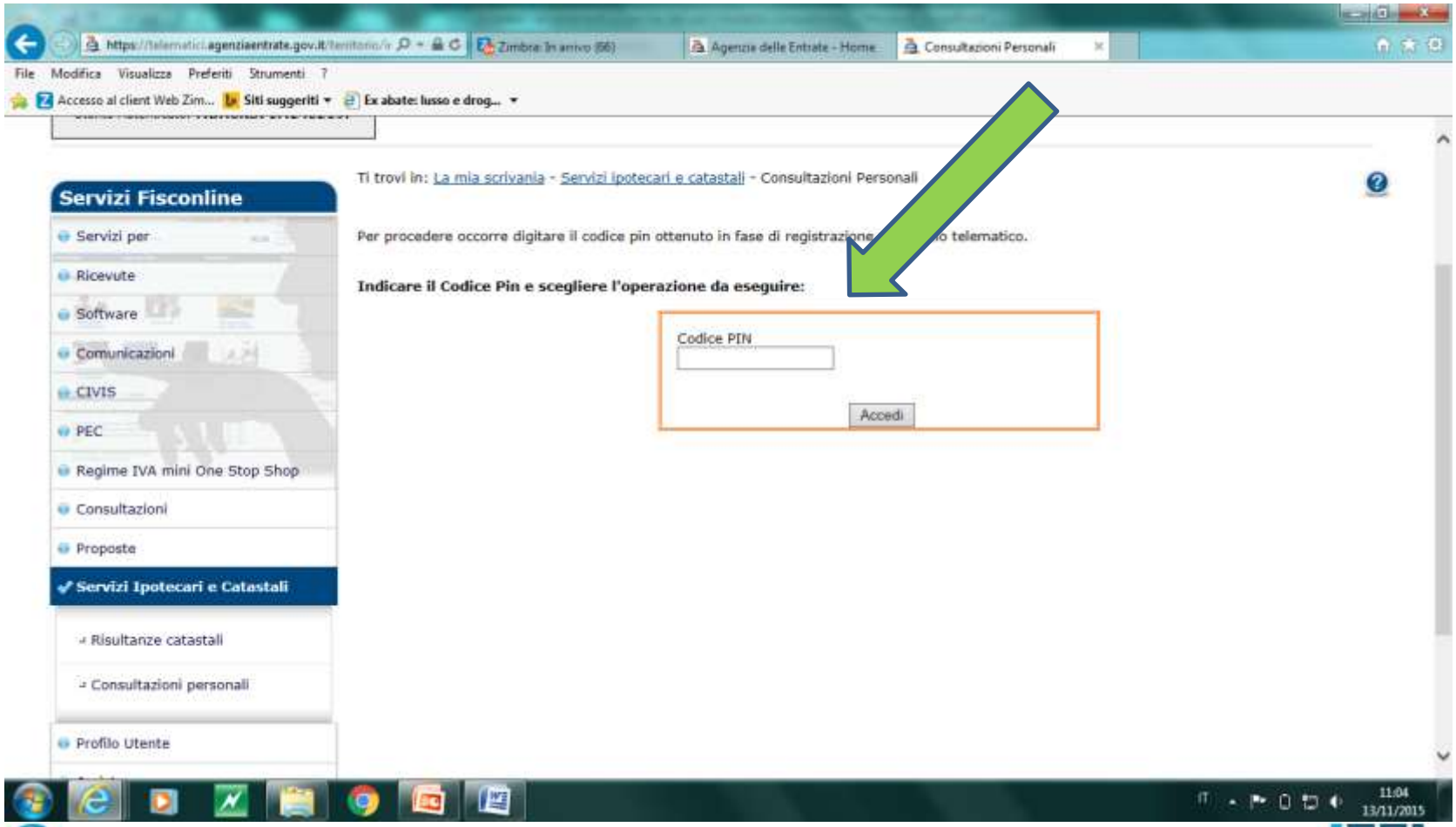

TARI
Superficie catastale

Dopo aver selezionato il soggetto di interesse, attraverso il tasto di ricerca viene visualizzato l'elenco delle province in cui si trovano i beni di cui l'utente risulta l'attuale "intestatario catastale". A questo punto è **possibile richiedere la visura per soggetto**, senza la possibilità di ulteriori restrizioni su un singolo comune. Non è consentita la richiesta di visura storica per soggetto.

In alternativa è **possibile effettuare la ricerca per immobile** per visualizzare l'elenco degli immobili, appartenenti sia al catasto terreni che al catasto fabbricati, divisi per comune di appartenenza.

L'utente può scegliere la tipologia di consultazione da eseguire:
"Visura per immobile attuale" per l'unità immobiliare selezionata completa degli altri intestatari;
"Visura per immobile storica" per l'unità immobiliare selezionata senza la specifica degli intestatari;
"Visura della mappa" per la particella terreni selezionata;
"Visura planimetrica" per l'unità immobiliare urbana selezionata;
"Ispezione Ipotecaria" per l'unità immobiliare selezionata e il soggetto: il risultato della ricerca è l'elenco delle formalità (trascrizioni, iscrizioni ed annotamenti) nel quale il soggetto compare a favore o contro relativamente all'immobile selezionato; da questo elenco è possibile consultare le singole note. Dall'elenco sono escluse le iscrizioni e le trascrizioni delle domande giudiziali, dei pignoramenti e dei sequestri eseguite "A favore" del richiedente e le annotazioni a queste correlate.

TARI
Superficie catastale

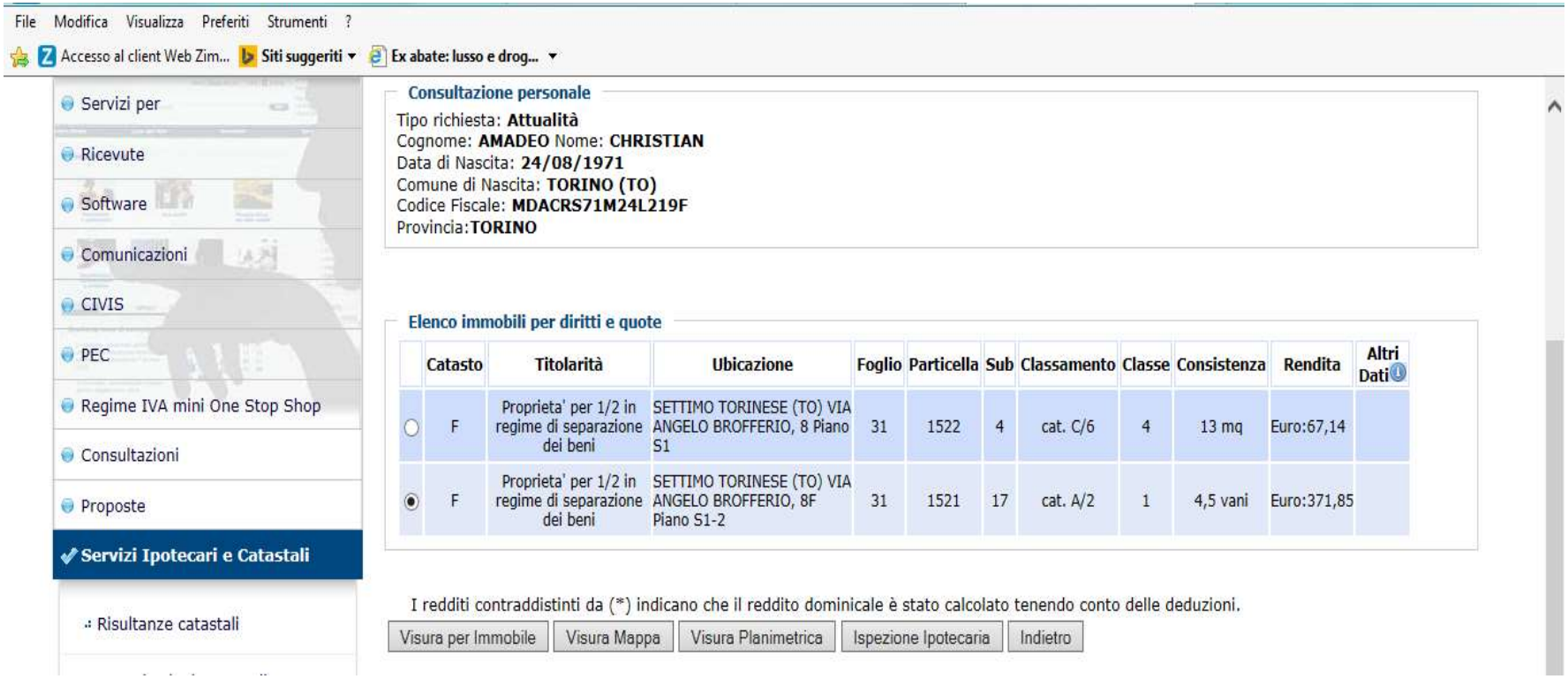

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

TARI
Superficie catastale

I documenti prodotti sono tutti **in formato PDF** e riportano nell'intestazione rispettivamente la frase "Visura telematica esente al titolare di diritti reali" o "Ispezione telematica esente al titolare di diritti reali".

Le consultazioni personali eseguite rimarranno disponibili nella sezione "documenti richiesti" per una settimana.

Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze o errori nelle informazioni presenti negli archivi catastali è possibile effettuarne la correzione con il servizio "Correzione e rettifica dati catastali".

In caso di errori riscontrati nei dati catastali relativi ai propri immobili, gli interessati possono richiederne la correzione nella banca dati del Catasto.
La domanda di correzione può essere presentata presso gli uffici provinciali - Territorio o, in alcuni casi, utilizzando il servizio online "Contact center" (solo per errore sui dati intestatario, sui dati immobile – indirizzo, evidente errore su vani, atti registro -; NO reclami, istanze, modifica rendita, ecc.).
Il richiedente deve indicare le proprie generalità, i dati catastali dell'immobile, la situazione riscontrata e le notizie utili alla correzione dell'errore.

TARI
Superficie catastale

DATI DI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA
Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
A/2	**1**	**4,5 vani**	**Totale: 94 m² Totale escluse aree scoperte**: 94 m²**	**Euro 371,85**	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.

3F piano: S1-2 scala: U;

ati entro dodici mesi dalla data di ...zione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94)

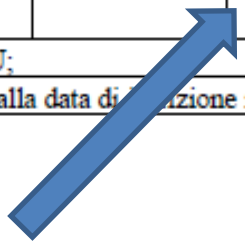

**** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"**
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

TARI
Superficie catastale

Le superfici coincidono

ATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA
se	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
	4,5 vani	**Totale: 94 m² Totale escluse aree scoperte**: 94 m²**	**Euro 371,85**	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
U;				
lalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94)				

TARI
Superficie catastale

Le superfici NON coincidono

DI CLASSAMENTO			DATI DERIVANTI DA
Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
5 vani	**Totale: 104 m² Totale escluse aree scoperte**: 100 m²**	**Euro 710,13**	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.

TARI
Superficie imponibile

UNITA' A DESTINAZIONE SPECIALE
(CATEGORIE CATASTALI D-E, aree scoperte)

Comma 648

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella **calpestabile**.

TARI – SUPERFICI IMPONIBILI
Criticità

Quale superficie deve essere presa in considerazione:

- **INTERPRETAZIONE LETTERALE**: la superficie catastale di cui al DPR 138/1998, ossia, complessiva, incluse aree scoperte pertinenziali e con le percentuali di ragguaglio sui vani accessori (**dati metrici Tares**)
- **INTERPRETAZIONE LOGICA**: la superficie catastale di cui alla Determinazione Agenzia del Territorio 9/8/2005, ossia, al netto delle aree scoperte pertinenziali e senza considerare le percentuali di ragguaglio sui vani accessori (**dati metrici Tarsu**)

Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate n. 39724 del 29/03/2013: segue indicazioni delibera agosto 2015 (DPR 138/1998 escluse aree scoperte)

Sarebbe opportuno un intervento legislativo di dettaglio…

Inoltre:

- Con le superfici catastali, come si scomputano eventuali parti di superfici da non tassare?
- Diversità di trattamento rispetto alle unità immobiliari a destinazione non ordinaria e aree scoperte determinate in base alla superficie calpestabile;

TARI – SUPERFICI CATASTALI
VANTAGGI

VANTAGGI

- Accertamenti “a tavolino”, senza necessità di misurazione in loco, con risparmio in termini di tempo e risorse;

- semplificazione adempimenti del contribuente: il Comune dispone della banca dati catastale con relativi superfici catastali;

- maggiori possibilità di incrocio banche dati con identificativi catastali quale chiave di collegamento

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
PRESCRIZIONE – CONTENUTO - MOTIVAZIONE

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
Art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006 – richiamato da norma I.U.C.

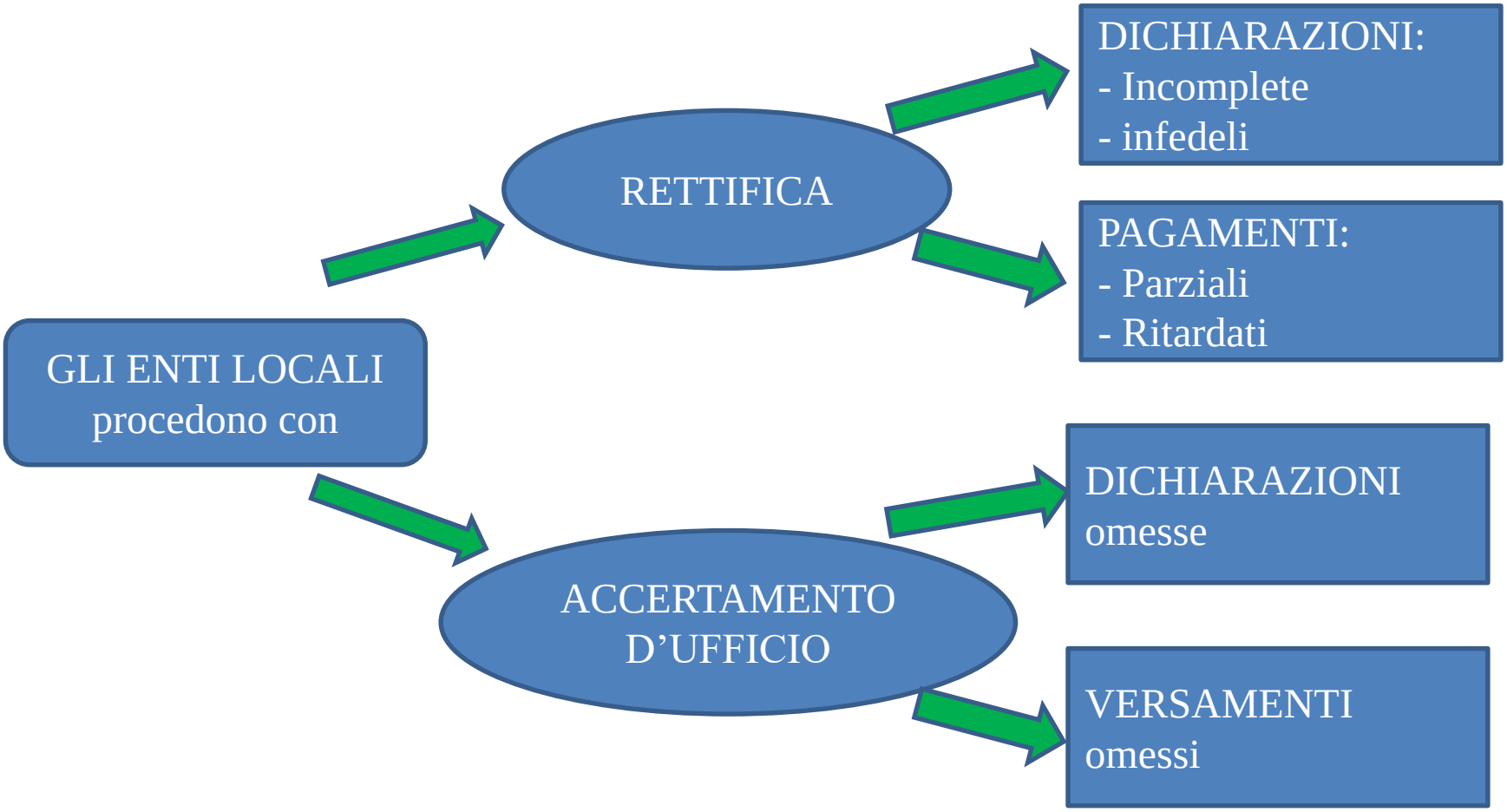

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
Art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006 – richiamato da norma I.U.C.

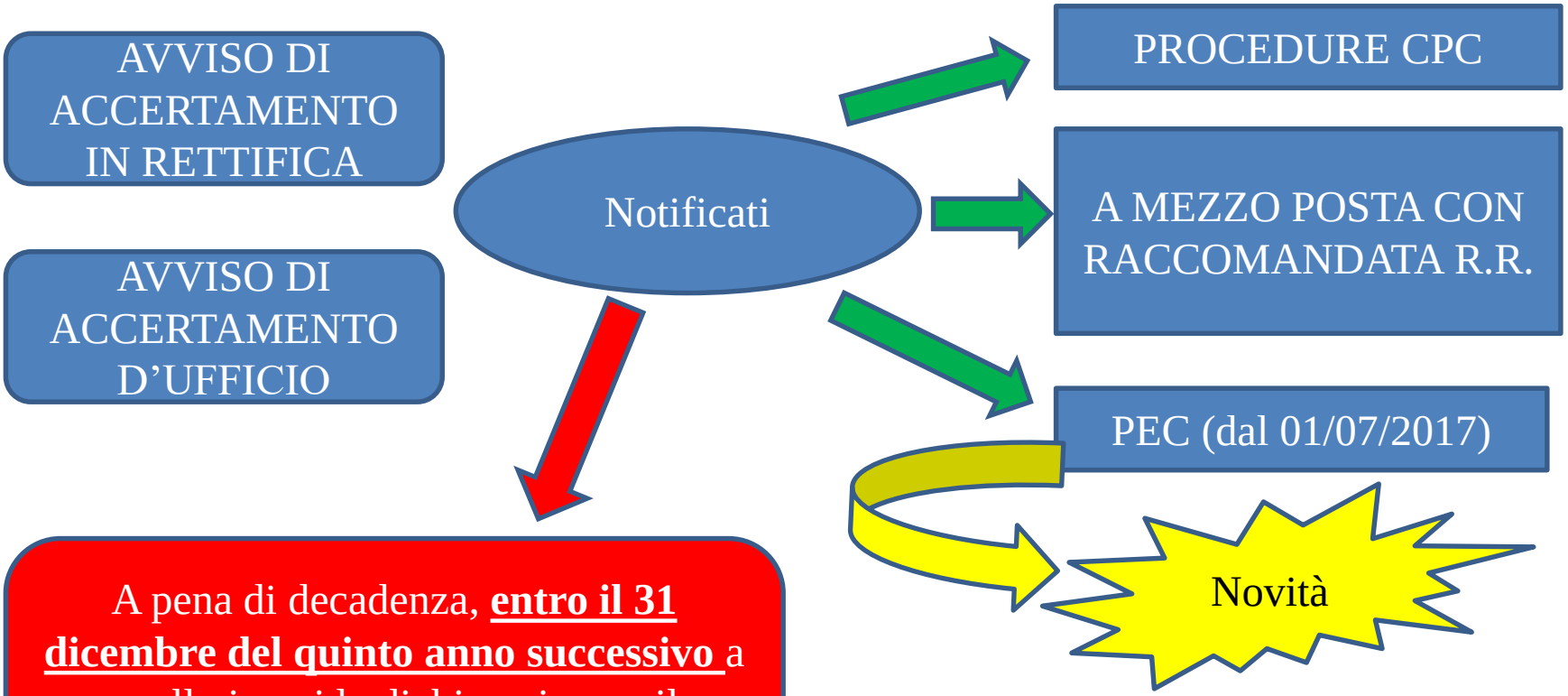

A pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

TERMINI DI DECADENZA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO (Art. 1, comma 161, Legge n. 296 del 27/12/2006)

Gli enti locali procedono alla **notifica** degli avvisi di accertamento, a pena di decadenza**, entro il 31 dicembre del quinto anno succe**ssivo a quello in cui la dichiarazione o il **versamento** sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

OMESSO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO	
ANNO OMESSO VERSAMENTO	TERMINE NOTIFICA ACCERTAMENTO
2014	31 dicembre 2019
2015	31 dicembre 2020
2016	31 dicembre 2021
2017	31 dicembre 2022
2018	31 dicembre 2023

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

TERMINI DI DECADENZA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
(Art. 1, comma 161, Legge n. 296 del 27/12/2006)

Gli enti locali procedono alla **notifica** degli avvisi di accertamento, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui la **dichiarazione** o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

OMESSA DICHIARAZIONE		
ANNO TRIBUTO	ANNO IN CUI DOVEVA ESSERE PRESENTATA DICHIARAZIONE	TERMINE NOTIFICA ACCERTAMENTO
2013	2014 (30 giugno)	31 dicembre 2019
2014	2015 (30 giugno)	31 dicembre 2020
2015	2016 (30 giugno)	31 dicembre 2021
2016	2017 (30 giugno)	31 dicembre 2022
2017	2018 (30 giugno)	31 dicembre 2023

ECCEZIONE: ENTI NON COMMERCIALI		
ANNO TRIBUTO	**TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE**	**TERMINE NOTIFICA ACCERTAMENTO**
2012 / 2013	30 novembre 2014	31 dicembre 2019

TERMINI DI DECADENZA RISCOSSIONE COATTIVA
Art. 1, comma 163, Legge n. 296 del 27/12/2006

RISCOSSIONE COATTIVA, TERMINI

Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza**, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo**.

ANNO ACCERTAMENTO DEFINITIVO	TERMINE NOTIFICA ACCERTAMENTO
2016	31 dicembre 2019
2017	31 dicembre 2020
2018	31 dicembre 2021

TERMINI DI DECADENZA RISCOSSIONE COATTIVA
Art. 1, comma 163, Legge n. 296 del 27/12/2006

ESEMPI

ANNO TRIBUTO	DATA NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO	DATA IN CUI L'AVVISO DI ACCERTAMENTO E' DIVENUTO DEFINITIVO	TERMINE NOTIFICA RISCOSSIONE COATTIVA
2010	14/12/2015	12/02/2016	31/12/2019

IN CASO DI IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO:

ANNO TRIBUTO	DATA NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO	DATA IN CUI LA SENTENZA E' PASSATA IN GIUDICATO	TERMINE NOTIFICA RISCOSSIONE COATTIVA
2010	14/12/2015	20/09/2017	31/12/2020

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

MOTIVAZIONE E CONTENUTO
Art. 1, comma 162, Legge n. 296/2006

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere **motivati** in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati

Contenuto e allegati:

- allegare eventuale altro atto o suo contenuto essenziale;
- indicazione dell'ufficio per informazioni;
- responsabile del procedimento;
- organo o autorità presso il quale è possibile richiedere riesame in autotutela;
- modalità, termine e organo giurisdizionale cui è possibile presentare ricorso;
- termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento;
- sottoscrizione del funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo (anche con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile: art. 1, comma 87, L. n. 549/1995)

RIMBORSI
comma 164, art. 1, L. 296/2006

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente **entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.**

L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso **entro 180 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza.

SANZIONI E INTERESSI

SANZIONI

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

LE PRINCIPALI NORME

- **D.Lgs. N. 471 del 18/12/1997: art. 13 (***Ritardati od omessi versamenti diretti)*
- **D.Lgs. N. 472 del 18/12/1997:** *Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*
- **D.Lgs. N. 473 del 18/12/1997:** *Sanzioni in materia di ICP, DPA, TOSAP e TARSU*
- **Legge n. 212 del 27/07/2000***: Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*
- ***D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. in L. 214 del 22/12/2011*** *: art. 14, commi dal 40 al 44: Sanzioni in materia di TARES;*
- **Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1 commi da 695 a 700**: *Sanzioni in materia di IUC*

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

DEFINIZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Art. 2, D.Lgs. 472/1997)

1. Le sanzioni amministrative previste per la **violazione di norme tributarie** sono la **sanzione pecuniaria**, consistente nel **pagamento di una somma di denaro,** e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21 (*interdizioni da cariche, concessioni, attività di lavoro autonomo…),* che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.

2. La sanzione é riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

3. La somma irrogata a titolo di sanzione **non produce interessi**.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

PRINCIPI

(Artt. 3-4-5)

LEGALITA':

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una **legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.**
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una **legge posteriore, non costituisce violazione puni**bile. Se la sanzione é già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non é ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui é stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la **legge più favorevole**, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo («***FAVOR REI***»)

IMPUTABILITA':

1. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la **capacità di intendere e di volere.**

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

PRINCIPI

(Artt. 3-4-5)

COLPEVOLEZZA:

1. **Ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa**. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.
2. Nei casi indicati nell'art. 11, c. 1 (*violazione commessa da dipendente o rappresentante legale*), se la violazione non é commessa con dolo o colpa grave, la sanzione non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire 100.000.000, salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo art. 11, c. 1. 4.
3. **Colpa grave**: quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non é possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
4. **Dolo**: violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

CAUSE DI NON PUNIBILITA'

(Art. 6, D.Lgs. 472/1997)

1. Se la violazione é conseguenza di **errore sul fatto**, l'agente non é responsabile quando l'errore non é determinato da colpa. [*omissis riferimenti violazioni valori di bilancio e criteri contabil*i].
2. Non é punibile l'autore della violazione quando essa é determinata da **obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni** alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non é stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
4. **L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.**
5. Non é punibile chi ha commesso il fatto per **forza maggiore.**

5bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che **non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.**

INTRASMISSIBILITA' AGLI EREDI

(Art. 8 D.Lgs. 472/1997)

L'obbligazione al pagamento della sanzione **non si trasmette agli eredi.**

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

(Art. 7, D.lgs. 472/1997)

Gravità della violazione, desunta:

- dalla condotta dell'agente;
- all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze;
- la sua personalità e condizioni economiche e sociali;
- precedenti fiscali.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

(Art. 7, D.lgs. 472/1997)

CASISTICA	AUMENTO/RIDUZIONE SANZIONE
RECIDIVA (facoltà fino al 31/12/2015 - obbligo da 01/01/2016): Per chi **nei 3 anni precedenti**, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita con ravvedimento operoso e definizione agevolata o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione. Stessa indole = violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità	**AUMENTATA** fino alla metà

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

(Art. 7, D.lgs. 472/1997)

DEFINIZIONE DI RECIDIVA

- Circostanza aggravante che consiste nella ripetizione di un reato per il quale si è già stati condannati.
- In diritto, la ripetizione di un reato da parte di chi è stato in precedenza condannato con sentenza irrevocabile.
- Chi, essendo già stato condannato per un reato, ne commette un altro, della stessa o di diversa natura.

TELEFISCO 28/01/2016
IL MEF RISPONDE…

La modifica si applica alle violazioni accertate a partire dal 1° gennaio 2016 senza incidere sulla tempistica della precedente violazione accertata in via definitiva.

Pertanto, **è a partire dalla data di commissione della violazione che si retroagisce per stabilire il triennio di riferimento**; quindi, **se essa avviene nel 2016, il periodo di riferimento può includere il 2013-2015.** D'altronde, il d.lgs. nulla ha stabilito in deroga ai principi generali.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

CONCORSO DI VIOLAZIONI E CONTINUAZIONE ("Cumulo giuridico") – *Art. 12, D.lgs. 472/1997*

VIOLAZIONE	MISURA
Con una sola azione od omissione, vengono violate diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero vengono commesse, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione	Violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio Se riguarda più tributi: la sanzione base su cui applicare l'aumento viene aumentata di 1/5
Commesse più violazioni, anche in tempi diversi, che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo	Violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio Se riguarda più tributi: la sanzione base su cui applicare l'aumento viene aumentata di 1/5
Violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.	**sanzione base aumentata dalla metà al triplo**

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

CONCORSO DI VIOLAZIONI E CONTINUAZIONE ("Cumulo giuridico") – *Art. 12, D.lgs. 472/1997*

INTERRUZIONE CONCORSO/CONTINUAZIONE: con la constatazione della violazione.

LIMITI: la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE, MEDIAZIONE TRIBUTARIA E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE: in deroga ai commi 3 e 5 (*aumento sanzione base*), le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

CONCORSO DI VIOLAZIONI E CONTINUAZIONE ("Cumulo giuridico") – *Art. 12, D.lgs. 472/1997*

Cumulo giuridico per periodi di imposta diversi

ANNUALITA'	VIOLAZIONE	TRIBUTO NON VERSATO	SANZIONE BASE (100% TRIBUTO NON VERSATO
2013	Omessa dichiarazione IMU	300	300
2014	Omessa dichiarazione IMU	500	500
2015	Omessa dichiarazione IMU	600	600

Sanzione più grave

SANZIONE PIU' GRAVE	AUMENTO PERIODI IMPOSTA DIVERSI (dalla metà al triplo)	SANZIONE AUMENTATA	CUMULO MATERIALE (limite)
600	300 (metà di 600)	900	1.400

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

CONCORSO DI VIOLAZIONI E CONTINUAZIONE ("Cumulo giuridico") – *Art. 12, D.lgs. 472/1997*

Cumulo giuridico per tributi diversi e periodi di imposta diversi

ANNUALITA'	VIOLAZIONE	TRIBUTO NON VERSATO	SANZIONE BASE (100% TRIBUTO NON VERSATO
2013	Omessa dichiarazione TARES	300	300
2014	Omessa dichiarazione TARI	500	500
2015	Omessa dichiarazione TARI	600	600

Sanzione più grave

SANZIONE PIU' GRAVE	AUMENTO TRIBUTI DIVERSI (1/5)	AUMENTO PERIODI IMPOSTA DIVERSI (dalla metà al triplo)	SANZIONE AUMENTATA	CUMULO MATERIALE (limite)
600	120	360 (metà di 720)	1.080	1.400

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali – Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 16 D.lgs. 472/1997

COMPETENZA IRROGAZIONE SANZIONI

Ufficio o ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

CONTENUTO ATTO DI CONTESTAZIONE, A PENA DI NULLITA':

- fatti attribuiti al trasgressore
- elementi probatori
- norme applicate
- criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni
- se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato, salvo che non ne riproduca il contenuto essenziale

ALTRI CONTENUTI:

- invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso
- indicazione dei benefici della definizione agevolata
- invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive
- indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 16 D.lgs. 472/1997

DEFINIZIONE AGEVOLATA:

Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati possono definire la controversia con il **pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata** e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

DEDUZIONI DIFENSIVE E IMPUGNAZIONE:

Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, **entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, produrre deduzioni difensive.**

In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile innanzi alla Commissione Tributaria.

L'impugnazione immediata non é ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI

Art. 17 D.lgs. 472/1997

DEROGA:
Previsioni articolo 16

AZIONE:
Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono (*) irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica

MOTIVAZIONE:
L'atto deve essere motivato a pena di nullità.

DEFINIZIONE AGEVOLATA:
È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

(*) dal 1/10/2011 (art. 23, c.29, D.L. 98/2011 conv. L. 111/2011), obbligo di irrogazione immediata delle sanzioni. In precedenza: "possono essere".

IMU / I.U.C.
SANZIONI - MISURA

Omesso/insufficiente versamento

(comma 695, art. 1, L. 147/2013 – richiamo art. 13 del D.Lgs. 471/1997):

- Sanzione amministrativa del **30%**
- Riduzione 1/15 della sanzione per ogni giorno di ritardo, per versamenti effettuati entro i 15 giorni dalla scadenza (la riduzione si somma ad eventuale ravvedimento operoso da parte del contribuente)
- Riduzione alla metà per pagamenti entro 90 gg. (dal 01/01/2016)

- Sanzioni non applicabili per tributi iscritti a ruolo
- Sanzioni non applicabili in caso di versamento a ufficio/concessionario diverso da quello competente

- NON SI APPLICA la riduzione ad un terzo della sanzione in caso di acquiescenza del contribuente con pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso

IMU/ I.U.C.
SANZIONI - MISURA

VIOLAZIONE	SANZIONE IMU *(art. 14, D.Lgs. 504/1992)*	SANZIONE IUC *(art. 1, c 696-697-698, L. 147/2013)*	RIDUZIONE 1/3 (1)
Omessa dichiarazione	dal 100 al 200 % del tributo dovuto con un minimo di 51 euro	dal 100 % al 200 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (2)	SI
Infedele dichiarazione	dal 50 al 100 % della maggiore imposta dovuta	dal 50 % al 100 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro	SI

(1) **Riduzione ad 1/3** se, entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni), interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi

(2) **Riduzione alla metà** della sanzione in caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza.

IMU/ I.U.C.
SANZIONI - MISURA

VIOLAZIONE	SANZIONE IMU (art. 14, D.Lgs. 504/1992)	SANZIONE IUC (art. 1, c 696-697-698, L. 147/2013)	RIDUZIONE 1/3 (1)
Mancata/incompleta/ infedele risposta a questionario	da euro 51 a euro 228	da euro 100 a euro 500	IMU: NO IUC: SI
Omissione o errore che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta	da euro 51 a euro 228	Non prevista	NO

(1) **Riduzione ad 1/3** se, entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni), interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi

I.U.C. - Disciplina generale
SANZIONI (commi da 695 a 700, art. 1, L. 147/2013)

Circostanze attenuanti o esimenti

(comma 700, art. 1, L. 147/2013):

Resta salva la **facoltà** del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

SANZIONI
Non applicabilità

SANZIONI NON APPLICABILI PER INCERTEZZA DELLA NORMA:

Art. 10, comma 3, Legge 212 del 27/07/2000:
Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria

Artt. 6 e 8 del D.Lgs. 472/1997:
Non punibilità dell'autore della violazione, se generata da una situazione di oggettiva incertezza dell'applicazione della disposizione stessa.

SANZIONI NON APPLICABILI PER RITARDI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

Art. 10, comma 2, Legge 212 del 27/07/2000:
Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente quando il suo comportamento deriva da ritardi della stessa amministrazione finanziaria.

SANZIONI

POST - D.LGS. 158/2015

OMESSO/RITARDATO PAGAMENTO

MISURA SANZIONI PRIMA/DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS.158/2015

TIPO VIOLAZIONE	FINO AL 31/12/2015	DAL 01/01/2016
Sanzione di base	30%	30%
Versamento effettuato entro 15 giorni da scadenza	2 % giornaliera (1/15 del 30%)	1 % giornaliera (1/15 del 15% - 30% : 2)
Versamento effettuato dopo 15 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza	30 % (intera)	15 % (ridotta alla metà - 30% : 2)
Versamento effettuato dopo 30 giorni ed entro 90 giorni dopo la scadenza	30% (intera)	15% (ridotta alla metà - 30% : 2)
Versamento effettuato oltre i 90 giorni ed entro 30 giugno anno successivo	30 % (intera)	30 % (intera)

SANZIONI

POST - D.LGS. 158/2015

OMESSO/RITARDATO PAGAMENTO

MISURA SANZIONI PRIMA/DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 158/2015

CON RAVVEDIMENTO OPEROSO

TIPO VIOLAZIONE	FINO AL 31/12/2015	DAL 01/01/2016
Omesso versamento sanato entro 15 giorni dalla scadenza	0,2 % giornaliera (1/10 del 2%)	0,1 % giornaliera (1/10 del 1%)
Omesso versamento sanato dopo 15 giorni ed entro 30 giorni dopo la scadenza	3 % (1/10 del 30%)	1,5 % (1/10 del 15% - 30% : 2)
Omesso versamento sanato dopo 30 giorni ed entro 90 giorni dopo la scadenza	3,33% (1/9 del 30%)	1,67 % (1/9 del 15% - 30% : 2)
Omesso versamento santo oltre i 90 giorni ed entro 30 giugno anno successivo	3,75 % (1/8 del 30%)	3,75 % (1/8 del 30%)

SANZIONI
POST - D.LGS. 158/2015

OMESSA DICHIARAZIONE
MISURA SANZIONI PRIMA/DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 158/2015

TIPO VIOLAZIONE	FINO AL 31/12/2015	DAL 01/01/2016
Presentazione dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza	dal 100 al 200 %, con minimo di 50 euro	dal 50 al 100 %, con minimo di 25 euro (ridotta alla metà)

SANZIONI

POST - D.LGS. 158/2015

OMESSA DICHIARAZIONE

MISURA SANZIONI PRIMA/DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 158/2015

CON RAVVEDIMENTO OPEROSO

TIPO VIOLAZIONE	FINO AL 31/12/2015	DAL 01/01/2016
Presentazione dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza	10 % con minimo di 5 euro (1/10 del 100 % e di 50 euro)	5 % con minimo di 2,5 euro (1/10 del 50 % e di 25 euro - ridotta alla metà -

SANZIONI
POST - D.LGS. 158/2015

OMESSA DICHIARAZIONE
MISURA SANZIONI PRIMA/DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 158/2015

TIPO VIOLAZIONE	SENZA RAVVEDIMENTO	CON RAVVEDIMENTO
Presentazione dichiarazione oltre 30 ed entro 90 giorni dalla scadenza	dal 100 al 200 %, con minimo di 50 euro	10 % con minimo di 5 euro (1/10 del 100 % e di 50 euro)

INTERESSI

Formazione IFEL per i Comuni

Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

INTERESSI LEGALI

Interessi legali previsti da art. 1284, comma 1, del Codice Civile

TASSO	DECORRENZA	DECRETO MEF
1%	1/1/2010	04/12/2009
1,5%	1/1/2011	07/12/2010
2,5%	1/1/2012	12/12/2011
1%	1/1/2014	12/12/2013
0,5%	1/1/2015	11/12/2014
0,2%	1/1/2016	11/12/2015
0,1%	1/1/2017	07/12/2016
0,3%	1/1/2018	13/12/2017
0,8%	**1/1/2019**	**12/12/2018**

INTERESSI LEGALI

DETERMINAZIONE MISURA INTERESSI DA PARTE DEI COMUNI
(comma 165, art. 1, L. 296/2006)

La misura annua degli interessi è **determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.** Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

NOTIFICHE

METODOLOGIE

NOVITA'

Formazione IFEL per i Comuni

IFEL Fondazione ANCI

NOTIFICHE

Notifiche – Le attuali possibilità “certe” (Codice di Procedura Civile – CPC):

- ufficiale giudiziario
- messo comunale
- agente postale
- messo speciale nominato ai sensi della Legge 296/2006

Notifiche – Le situazioni controverse e le evoluzioni:

- poste private
- posta elettronica certificata (P.E.C.)

NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO

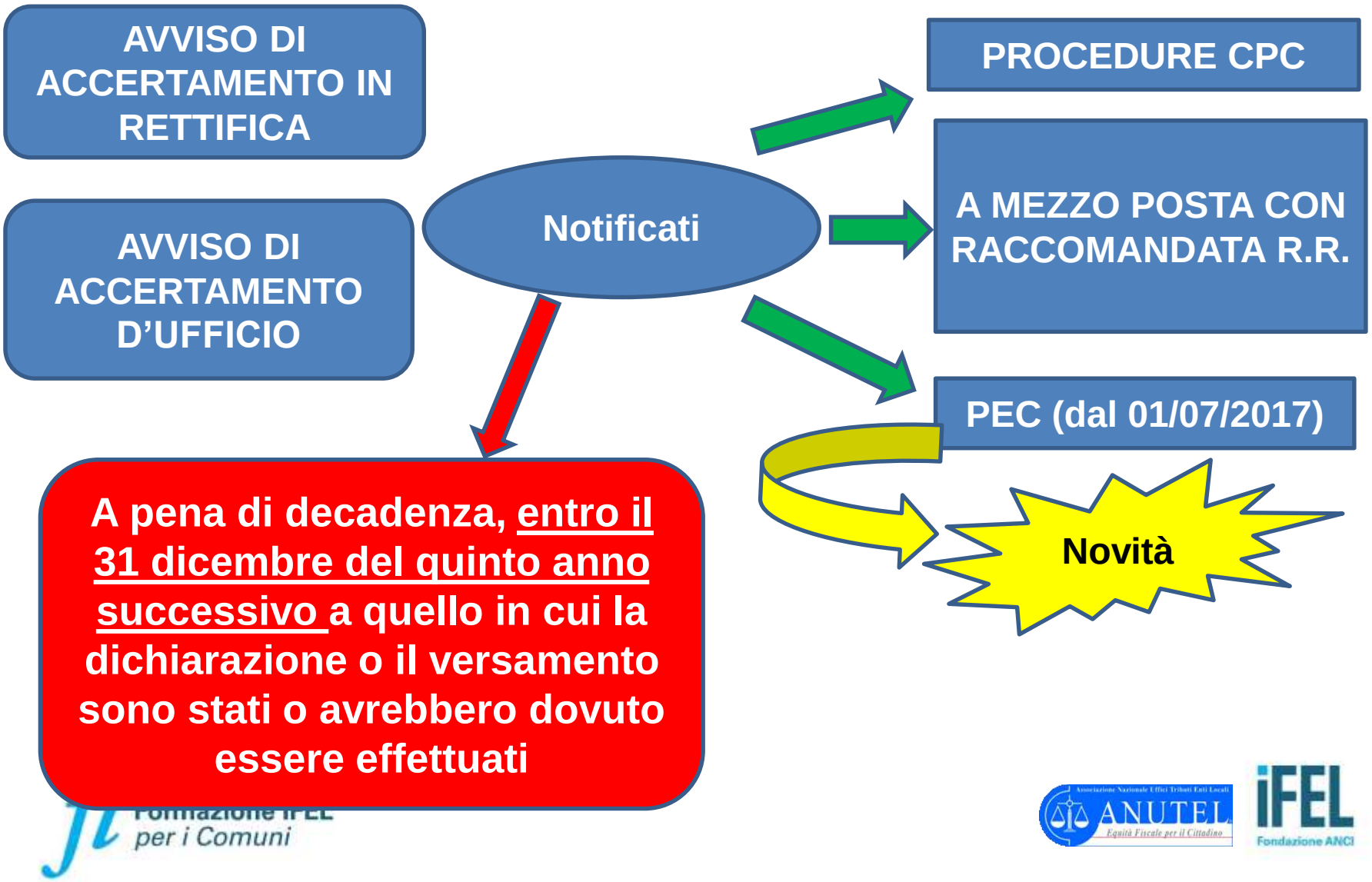

Fondazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
PRINCIPIO DELLO SDOPPIAMENTO DEL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

TEMPESTIVITA' NOTIFICA A MEZZO POSTA
GIURISPRUDENZA

- **per il Comune**: coincide con la **spedizione** del plico e non con la ricezione del plico da parte del contribuente (Sentenze Corte di Cassazione n. 477/2002, 28/2004, 1647/2004, 15928/2008, 315/2010, 12932/2011, 15581/2011, 26053/2011, 351/2014) (*)

- **per il contribuente**: il termine per impugnare l'atto decorre dalla data di ricezione del plico.

(*) Motivazioni ben espresse da Sentenza n. 28/2004:
"*E' palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di attività riferibili non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale suo ausiliario) e perciò del tutto estranee alla sua disponibilità*."

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
PRINCIPIO DELLO SDOPPIAMENTO DEL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

TEMPESTIVITA' NOTIFICA A MEZZO POSTA
NORMATIVA

Art. 149 c.p.c.: La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.

Art. 60 DPR 600/1973: Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto é ricevuto.

Art. 4, comma 3, L. 890/1982: L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione, fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni

NOTIFICHE A MEZZO RACCOMANDATA A.R.
COMPIUTA GIACENZA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 25791 del 14/12/2016, con richiamo Ordinanza n. 2047 del 2/2/2016 e sentenza a Sezioni Unite n. 24822 del 09/12/2015.

- Destinatario **ritira**:
  - notifica perfezionata **al momento del ritiro**, se avviene **entro 10 giorni** dal rilascio dell'avviso di giacenza;
  - notifica perfezionata **al 10° giorno** se il ritiro avviene **dopo 10 giorni** dal rilascio dell'avviso di giacenza.
  (applicazione analogica art. 8, comma 4, Legge 890/1982, sentenza Corte di Cassazione n. 2047/2016)

- Destinatario **non ritira**: notifica **non** perfezionata (testi prevalente)
  - **Altra tesi**: notifica perfezionata al 10° giorno dall'avviso di giacenza (Cassazione, sentenze n. 25791 del 14/12/2016 e n. 19958 del 10/08/2017, ma riferite a caso in cui il destinatario aveva ritirato il plico dopo i 10 giorni dall'avviso di giacenza)

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
NULLITA' NOTIFICA "SANABILE"

ART. 156, COMMA 3, CODICE DI PROCEDURA CIVILE

La nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato

Corte di Cassazione: vizio di nullità è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo. La Corte estende il principio anche all'inesistenza della notifica (n. 9036/2015, 654/2014, 1238/2014, 19584/2004)

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
POSTE PRIVATE

FINO AL 9 SETTEMBRE 2017:

Art. 4, c. 5, D.Lgs. 261/1999: liberalizzazione del servizio, ad **eccezione**:

- notifiche di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. n. 890/1982
- notifiche di atti a mezzo posta di cui art. 201 D.Lgs. 285/1992 (codice della strada)

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7156/16: «in tema di notifiche a mezzo posta, il d.lgs. 22/07/1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all'art. 4, comma quinto, ha continuato a **riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie».**

Giurisprudenza di merito: diverse sentenze (es.: CTR Napoli 4417/28/15): "la citata normativa ha realizzato in concreto la «liberalizzazione» del servizio, postale, cosicché a far data dal 30/04/2011 gli operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale, poiché incaricati di un pubblico servizio, **possono fornire tutti i servizi per cui non vi sia affidamento in esclusiva al fornitore del servizio universale,** tra cui non rientrano quelli inerenti la notifica degli atti in questione".

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
POSTE PRIVATE

DAL 10 SETTEMBRE 2017:

ABROGATO art. 4, c. 5, D.Lgs. 261/1999 (dalla Legge n. 124 del 4/8/2017, art. 1, comma 57, lettera b):

Pertanto, **anche le Agenzie Private di recapito possono effettuare:**

- notifiche di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. n. 890/1982
- notifiche di atti a mezzo posta di cui art. 201 D.Lgs. 285/1992 (codice della strada)

REQUISITI E OBBLIGHI PER RILASCIO LICENZE INDIVIDUALI (art. 1, comma 58, L. n. 124/2017):

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, l'autorità nazionale di regolamentazione determina gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali.**

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

NOTIFICHE
POSTE PRIVATE

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19/7/2018,
Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7/9/2018

LICENZE INDIVIDUALI SPECIALI

Tipologia:
A1 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, **in ambito nazionale**;
A2 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, **in ambito regionale**;
B1 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito nazionale;
B2 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito regionale.

Condizioni esercizio attività:
L'offerta del servizio non può essere avviata prima del rilascio della licenza individuale speciale.

NOTIFICHE
POSTE PRIVATE

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19/7/2018, Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7/9/2018

LICENZE INDIVIDUALI SPECIALI

Requisiti:

I requisiti e le situazioni ostative per il rilascio della licenza individuale speciale sono previsti dall'art. 5 del Regolamento generale in materia di titoli abilitativi (di cui alla delibera n. 129/15/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dell'11 marzo 2015) e dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento. *(**onorabilità, idoneità professionale, capacità finanziaria**…)*

Validità:

La licenza speciale, sia in ambito nazionale che regionale, ha una **validità non superiore a 6 anni**, ed è **rinnovabile** previa richiesta da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza.

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE - ART. 149 BIS
(Notificazione a mezzo posta elettronica)

Articolo inserito dal D.L. 29/12/2009, n. 193, convertito nella L. 22/02/2010, n. 24.

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma**, l'ufficiale giudiziario** trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

La notifica si intende **perfezionata** nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

(continua…)

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE - ART. 149 BIS:
(Notificazione a mezzo posta elettronica)

Articolo inserito dal D.L. 29/12/2009, n. 193, convertito nella L. 22/02/2010, n. 24.

L'ufficiale giudiziario redige la **relazione** di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono **allegate**, con le modalità previste dal quarto comma, **le ricevute di invio e di consegna** previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE
D.LGS. 82 DEL 07/03/2005, ART. 48:
(Posta elettronica certificata)

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del D.P.R. 11/02/2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.

2. **La trasmissione del documento informatico per via telematica**, effettuata ai sensi del comma 1, **equivale**, **salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta**.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al D.P.R. 11/02/2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al D.P.C.M. di cui al comma 1.

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

NOTIFICHE
A MEZZO P.E.C.

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE
D.LGS. 82 DEL 07/03/2005, ART. 3-bis:
(Identità digitale e domicilio digitale)

- I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (**PA**, gestori servizi pubblici, società a controllo pubblico), i **professionisti** tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese **hanno l'obbligo** di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter (**INIPEC e IPA**) – *comma 1*
- Fermo restando quanto previsto al comma 1**, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale** da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater (**Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato: in futuro dati in ANPR**) - *comma 1-bis*
- I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione) – *comma 1-ter*
- I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis **hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo** secondo le modalità fissate nelle Linee guida. – *comma 1-quater*

NOTIFICHE
A MEZZO P.E.C.

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE
D.LGS. 82 DEL 07/03/2005, ART. 20:
(Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici)

Il documento informatico **soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia** prevista dall'articolo 2702 del Codice **civile quando vi è apposta una firma digitale**, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da **garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento** e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore

NOTIFICHE
A MEZZO P.E.C.

TIPO FIRMA	DEFINIZIONE	NORMA
Firma digitale	un particolare tipo di firma qualificata basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici	Art. 1, D.Lgs. n. 82/2005
Firma meccanizzata (o firma a stampa)	la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in apposito provvedimento di livello dirigenziale.	art. 1, comma 87, Legge n. 549/1995

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

NOTIFICHE CARTELLE ESATTORIALI

NOVITA' RILEVANTE DAL 1 GIUGNO 2016

Introdotta da art. 14 D.Lgs. 159 del 24/09/2015 che ha sostituito secondo comma art. 26 D.P.R. 602/1973

La notifica della cartella **può** essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11/02/2005, n. 68, a mezzo PEC, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Nel caso di **imprese individuali** o costituite in **forma societaria**, nonché di **professionisti** iscritti in albi o elenchi, la notifica **avviene esclusivamente** con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

NOTIFICHE DAL COMPETENTE UFFICIO
NOVITA' RILEVANTE DAL 1 LUGLIO 2017:

D.L. 22/12/2016, n. 193 conv. con modif. L. 01/12/2016, n. 225

NOTITFICAZIONI A MEZZO PEC (Art. 7-quater, commi 6 e 7)
Aggiunto comma ad art. 60 del D.P.R. n. 600/1973

D.P.R. n. 600 del 29/09/1973
(*Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*)

Art. 60 – Notificazioni

(comma aggiunto):

In deroga:

- all'articolo 149-bis del codice di procedura civile
- alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

Oggetto:
la notificazione di avvisi e altri atti che per legge devono essere notificati:

- alle **imprese individuali** o
- alle **imprese costituite in forma societaria**
- ai **professionisti** iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato

Azione (FACOLTATIVA)
La notifica **può** essere effettuata **direttamente dal competente ufficio** con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. n. 68 del 11/02/2005:

- a mezzo di posta elettronica certificata,
- all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC, istituito con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19/03/2013, in attuazione art. 6-bis del D.Lgs. 82/2005 - CAD).

All'ufficio sono consentite:

- la consultazione telematica
- l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

https://verifichepa.infocamere.it/vepa/

Formazione per i Comun

IFEL Fondazione ANCI

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

http://www.inipec.gov.it/cerca-pec

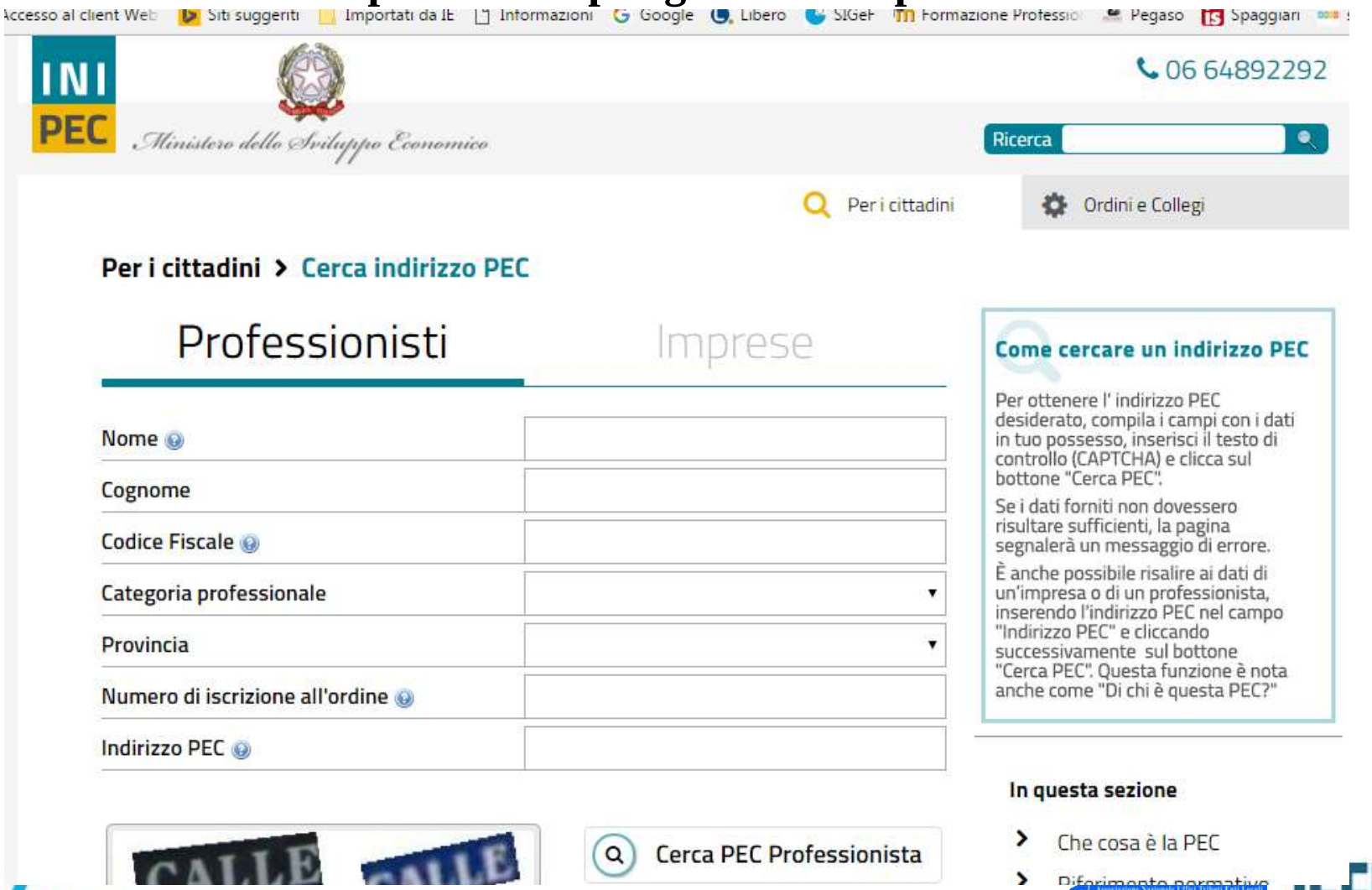

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

http://www.inipec.gov.it/cerca-pec

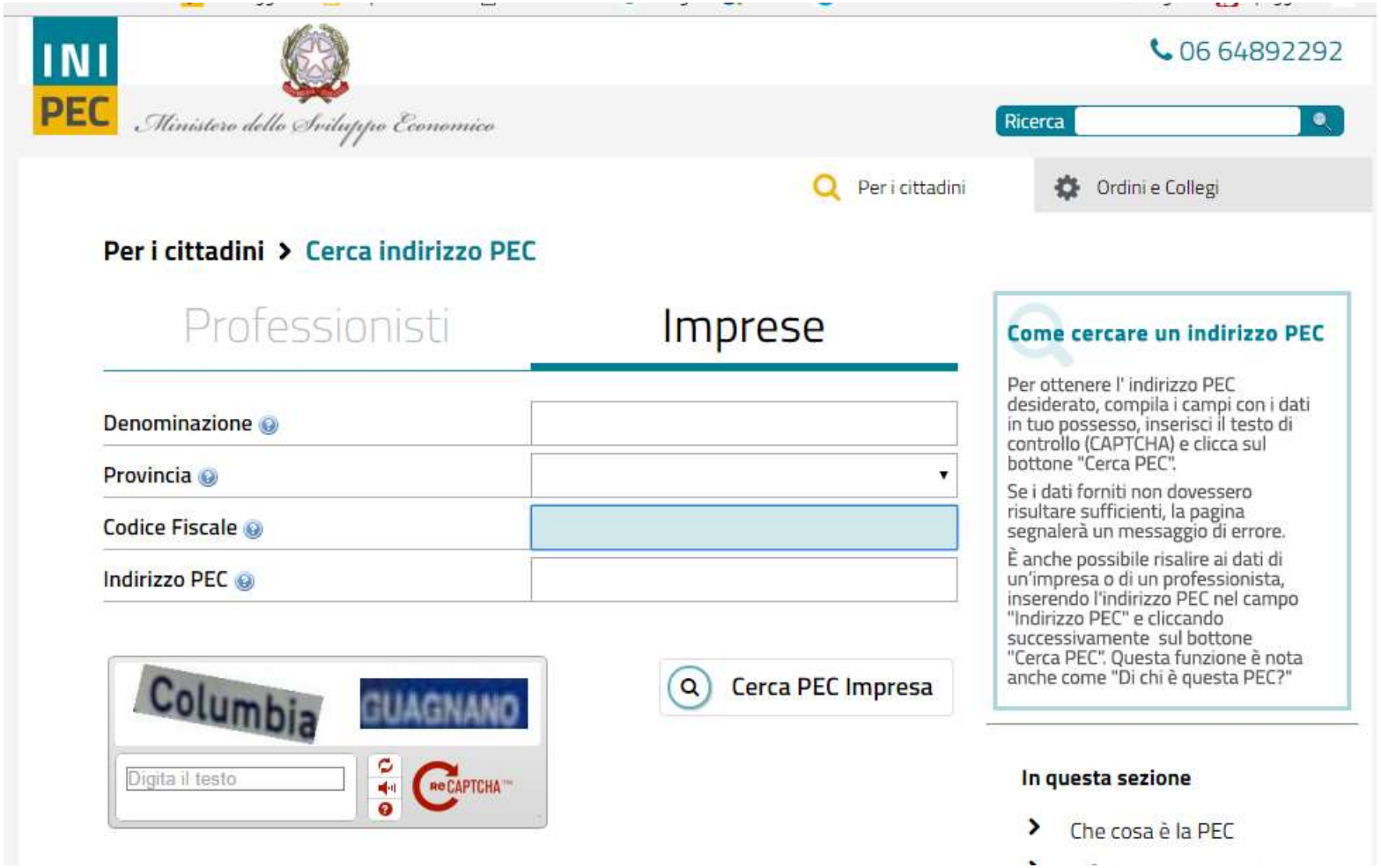

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

Casella PEC satura:

- l'ufficio effettua un **secondo tentativo** di consegna **decorsi almeno 7 giorni dal primo invio;**
- Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta:
  - satura oppure
  - se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo,

la notificazione deve essere eseguita mediante:

- **deposito telematico** dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e
- **pubblicazione**, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni;

- l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

NOTIFICHE
A MEZZO P.E.C.

https://www.infocamere.it/web/ic-home/contatti

Contatti | Ufficio Stampa | Bandi di gara e contratti | Accesso alle Banche Dati | Lavora con noi | Area riservata | IT ENG

IC InfoCamere

CHI SIAMO | SOLUZIONI | CASA DEI DATI | INNOVARE

IC-HOME / CONTATTI /

Atti Depositati (art. 7 quater DL 193/2016):

A decorrere dal 1° luglio 2017, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti (imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato) può essere effettuata all'indirizzo PEC risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Nel caso di casella PEC satura o di indirizzo non valido o inattivo, l'atto è consultabile accedendo all'area riservata del sito https://attidepositati.infocamere.it tramite CNS o SPID (in attuazione dell'art. 7 quater del D.L. n. 193/2016).

Sito web https://attidepositati.infocamere.it E-mail info.attidepositati@infocamere.it

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

NOTIFICHE
A MEZZO P.E.C.

https://attidepositati.infocamere.it/dece/nazionale/nazionale.html

Dal 1° luglio 2017, per le imprese individuali o costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica degli avvisi e altri atti potrà avvenire attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

I destinatari ai quali non è stato possibile notificare l'atto via PEC possono consultarlo e visualizzarne i contenuti sul proprio PC utilizzando questo sito messo a disposizione da InfoCamere.

Accedendo all'Area Riservata, tramite utilizzo di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), è possibile avere accesso a tutti gli atti depositati telematicamente a proprio carico.

Nell'apposita sezione PER GLI ENTI è possibile trovare la documentazione e le indicazioni utili per aderire al processo di Deposito telematico e pubblicazione degli avvisi e altri atti presso InfoCamere.

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

NOTIFICHE
A MEZZO P.E.C.

INFORMATIVA ADESIONE ENTE
https://attidepositati.infocamere.it/dece/nazionale/entireg.html

PROCEDURA:

- Invio Richiesta all'indirizzo: attidepositati.attivazione@pec.infocamere.it
- Ricezione documentazione contrattuale necessaria per aderire al processo di Deposito telematico e pubblicazione degli atti

PER ADERIRE IL COMUNE DEVE AVERE:

- certificato di firma digitale, intestato al Legale Rappresentante o altro soggetto dotato dei necessari poteri a rappresentare l'Ente
- possedere una casella PEC
- prendere visione delle condizioni di contratto e della relativa documentazione ricevuta
- compilare e firmare digitalmente il modulo di adesione
- inviare il modulo firmato, unitamente alla restante documentazione, da una casella PEC all'indirizzo *attidepositati.attivazione@pec.infocamere.it*

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

NOTIFICHE
A MEZZO P.E.C.

Avvisi e altri atti depositati presso **InfoCamere**

In questa pagina sono pubblicate le notizie di avvenuto deposito degli avvisi e atti che in attuazione dell'Art.7 *quater* del DL 193/2016 vengono depositati presso **InfoCamere**.

Le notizie di avvenuto deposito sono pubblicate per la durata di *15 giorni* dalla data di pubblicazione.

Gli atti e i relativi avvisi di deposito saranno consultabili per *sei mesi* dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito.

Per consultarli è necessario accedere all'*Area Riservata*.

L'Agenzia delle entrate Riscossione informa coloro che non avessero ancora provveduto a visualizzare gli atti depositati anteriormente al 9 luglio 2018, per i quali la notifica si è perfezionata, ai sensi dell'art. 7-quater, comma 6, del D.L. 193/2016, per avvenuto decorso del termine di quindici giorni dalla relativa pubblicazione che, per sopravvenute proprie esigenze di ordine tecnico, gli stessi atti sono ora disponibili nell'area riservata del sito www.agenziariscossione.gov.it.

Ricerca Avvisi e Atti Depositati

(Inserire almeno due parametri di ricerca)

Identificativo Atto

Codice Fiscale

Nome e Cognome / Denominazione

CERCA

Elenco Atti Depositati

Identificativo Atto	Nome e Cognome / Denominazione	Data di Deposito	Data di Pubblicazione
29328201800000023000	BENIGNO AGESILAO	21-09-2018	23-09-2018
29328201800000663000	G.S. ELETTRODOMESTICI SRL	21-09-2018	23-09-2018
29328201800000401000	ANFUSO MAURIZIO	21-09-2018	23-09-2018
29328201800000287000	LA MAGNA FRANCESCO MARIO RODOLFO	21-09-2018	23-09-2018

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

Altri soggetti (non obbligati a dotarsi di PEC):

Nelle more della piena operatività dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di PEC da inserire nell'INI-PEC, la notificazione **può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta:**

- all'indirizzo di PEC di cui sono intestatari
- all'indirizzo di PEC di uno dei soggetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992 (*soggetti abilitati assistenza tecnica nel processo tributario: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc*.)
- all'indirizzo PEC del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'art. 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto (*L'autenticazione non é necessaria quando la procura é conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche*), specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (*da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore Decreto – 90 giorni dal 2 dicembre 2016 – art. 7-quater, comma 8, D.L. 193/2016*).

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

Altri soggetti (non obbligati a dotarsi di PEC):

Effetto indirizzo dichiarato:
L'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, **dal 5° giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.**

MODULO SU SITO AGENZIA DELLE ENTRATE
Provvedimento Agenzia Entrate n. 44027/2017
(www.agenziaentrate.it)

Ti trovi in: Home - Cosa devi fare - Comunicare dati - Pec per la notifica degli atti - Informazioni generali

I contribuenti possono comunicare - utilizzando il modello approvato con provvedimento del 3/3/2017 - i dati relativi all'indirizzo di PEC nella quale desiderano ricevere la notificazione degli avvisi e degli altri atti dell'Agenzia delle Entrate. Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dal soggetto richiedente abilitato ai servizi telematici. La trasmissione telematica del modello deve essere effettuata con il software che sarà disponibile gratuitamente su questo sito.

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

Altri soggetti (non obbligati a dotarsi di PEC):

Casella PEC satura.

- L'ufficio effettua un **secondo tentativo** di consegna **decorsi almeno 7 giorni dal primo invio**
- Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta:
  - satura oppure
  - nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo,

si applicano:

- le **disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente,**
- comprese le **disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma**
- quelle del **codice di procedura civile** dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile (*riguarda notifica a mezzo pec*)

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

Termini di prescrizione e decadenza

NOTIFICA PERFEZIONATA:

per il notificante: nel momento in cui il suo gestore della casella di PEC gli **trasmette la ricevuta di accettazione** con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio

per il destinatario: alla data di **avvenuta consegna contenuta nella ricevuta** che il gestore della casella di PEC del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di **casella satura**, nel **quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.**

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

MODIFICHE AL CAD:
APPLICAZIONE AD ATTI DI NATURA TRIBUTARIA

D.Lgs. n. 217 del 13/12/2017
(Pubblicato su G.U n. 9 del 12/1/18, entrata in vigore 27/1/18)
Art. 2, comma 1, lettera d)

Modifica comma, art. 2, D.Lgs. 82/2005:

Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ~~**ispettive e di controllo fiscale**~~, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

NOTIFICHE
A MEZZO P.E.C.

MODIFICHE AL CAD:
APPLICAZIONE AD ATTI DI NATURA TRIBUTARIA

D.Lgs. n. 217 del 13/12/2017
(Entrata in vigore 27/1/18)
Art. 2, comma 1, lettere d) ed e)

Aggiunta comma 6-bis ad art. 2, D.Lgs. 82/2005:

Ferma restando **l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria…**

Aggiunta comma 1-quater ad art. 6, D.Lgs. 82/2005:

I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 ***(Comuni compresi),*** **notificano** direttamente presso i domicili digitali di cui all'art. 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, **gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'art. 2 del R.D. n. 639/2010**, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

Formato dell'atto da notificare a mezzo PEC

L'avviso o altro atto da notificare direttamente dal competente ufficio a mezzo PEC **deve essere firmato digitalmente**, sia per i documenti nati in formato digitale, sia per quelli emessi in formato analogico.
Nel caso di avvisi/atti emessi in formato analogico (firma automatizzata, firma autografa), deve essere attestata la conformità del documento all'originale, con firma digitale del funzionario comunale.
CTP Milano, sentenza n. 1023/2017: il semplice "pdf" non soddisfa i requisiti di integrità dell'allegato, quindi notifica invalida.

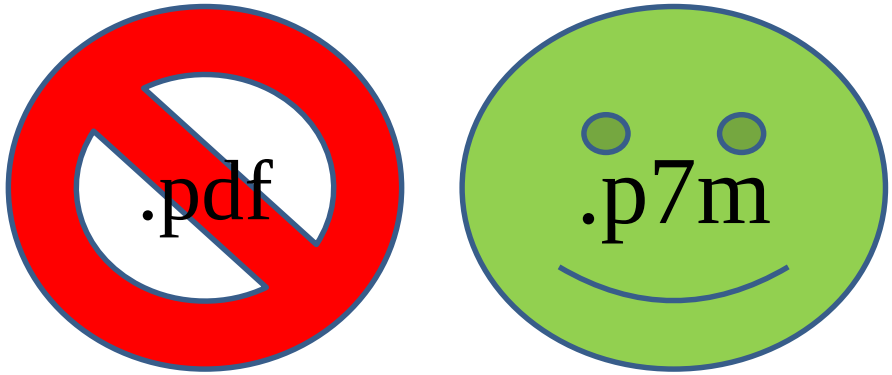

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

PROCEDURA PER NOTIFICA PEC – ART. 149-BIS CPC
UFFICIALE GIUDIZIARIO / MESSO NOTIFICATORE

- Creazione messaggio PEC dal programma di posta elettronica o da servizi Webmail PEC (in quest'ultimo caso assicurarsi che sia impostata la tipologia di ricevuta "completa")
- Campo destinatario: inserire indirizzo PEC del destinatario
- Oggetto: Notifica ai sensi dell'art. 149-bis del Codice di Procedura Civile
- Allegati:
    - Atto da notificare in formato "p7m" (firmato digitalmente)
    - **Relata di notifica firmata digitalmente**

- Conservazione:
    - Numero di protocollo dell'atto notificato
    - Atto notificato
    - **Relata di notifica**
    - Ricevute di accettazione e consegna

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

PROCEDURA PER NOTIFICA PEC – ART. 149-BIS CPC
UFFICIO COMPETENTE

- Creazione messaggio PEC dal programma di posta elettronica o da servizi Webmail PEC (in quest'ultimo caso assicurarsi che sia impostata la tipologia di ricevuta "completa")
- Campo destinatario: inserire indirizzo PEC del destinatario
- Oggetto: Notifica ai sensi del vigente art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
- Allegati:
    - Atto da notificare in formato "p7m" (firmato digitalmente)

- Conservazione:
    - Numero di protocollo dell'atto notificato
    - Atto notificato
    - Ricevute di accettazione e consegna

Adeguamento software di gestione

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

SPESE DI NOTIFICA

NORME E DECRETI

RIPETIBILITA' - NORMA:

Art. 4, comma terzo, Legge n. 249 del 10/5/1976, stabilisce che:

Le spese per il pagamento dei compensi per la notifica degli atti dell'Amministrazione delle finanze sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle Finanze

RIPETIBILITA' – DECRETO MEF DEL 12/9/2012:

Art. 1: "Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative."

SPESE DI NOTIFICA

COSTO DELLA NOTIFICA
DECRETO MEF DEL 12/9/2012 – art. 2:

TIPOLOGIA	IMPORTO
Raccomandata con avviso di ricevimento	€ 5,18
Notifiche effettuate dai messi comunali, ufficiali giudiziari, messi speciali	€ 8,75
Notifiche eseguite all'estero	€ 8,35

NON SONO RIPETIBILI spese di notifica riferite a:

- Atti istruttori
- Atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione é tenuta su richiesta.
- Invio di qualsiasi atto mediante comunicazione

Formazione IFEL
per i Comuni

FORME DI COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE

AVVISI DI PAGAMENTO PRECOMPILATI

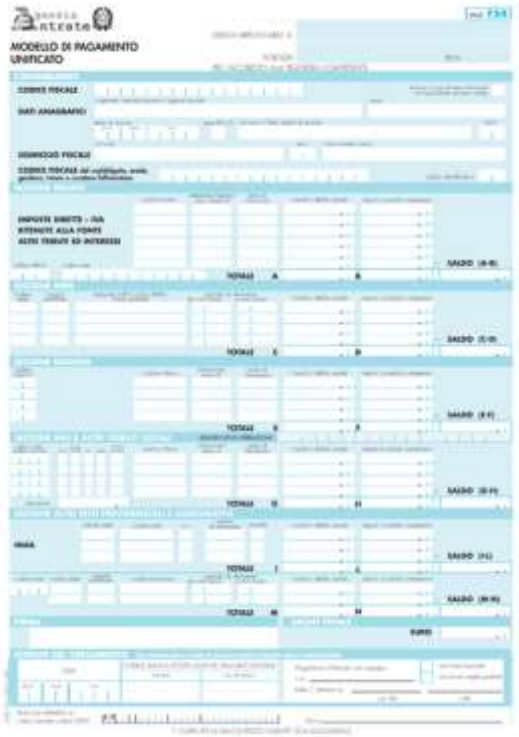

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

AVVISI DI PAGAMENTO PRECOMPILATI
TARI / TASI

<u>Modalità di versamento</u> (comma 689, art. 1, L. 147/2013)
Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Mef , di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'ANCI, sono stabilite le modalità di versamento, **assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.**

<u>Decreto interministeriale (MEF e Agenzia delle Entrate) del 23/05/2014</u>, art. 5: il comune **<u>può</u>** inviare ai soggetti interessati i bollettini di conto corrente postale, prestampati negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, secondo quanto descritto nel successivo Allegato 1

<u>Modelli di pagamento precompilati</u> (comma 688, art. 1, L. 147/2013)
A decorrere **dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti **rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta**, ovvero **procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.**

<u>Termini presentazione dichiarazione</u>: entro il 30 giugno dell'anno successivo. Termine "lungo" che incide sugli avvisi precompilati inviati nell'anno di riferimento.

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

RATEIZZAZIONE

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

RATEIZZAZIONE

ENTRATE RISCOSSE DIRETTAMENTE (NO EQUITALIA)

In assenza di norme specifiche, modalità e criteri sono da definire nel **Regolamento delle Entrate del Comune.**

Definire:

- Entrate rateizzabili
- Eventuale importo minimo per l'accesso alla rateizzazione;
- Numero di rate e scadenze, eventualmente rapportate a fasce di importi;
- Misura degli interessi;
- Eventuale garanzia per importi superiori ad un determinato importo;
- Decadenza rateizzazione per omessi pagamenti e recupero debito residuo;
- Eventuale possibilità di concessione nuova rateizzazione per precedenti piani di rateizzazione decaduti, stabilendo condizioni;
- Sospensione nuove azioni cautelare ed esecutive.

RATEIZZAZIONE
ENTRATE RISCOSSE DA EQUITALIA

ART. 19 D.P.R. 602/1973 – SOMME ISCRITTE A RUOLO

SOMME FINO A 60.000 EURO: massimo 72 rate mensili. Il contribuente deve **dichiarare** di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà

SOMME SUPERIORI A 60.000 EURO: massimo 72 rate mensili. Il contribuente deve **documentare** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà

PROROGA DILAZIONE: in caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

COMPROVATA E GRAVE DIFFICOLTA' LEGATA A CONGIUNTURA ECONOMICA, ESTRANEE ALLA RESPONSABILITA' DEL DEBITORE: la rateazione può essere aumentata **fino a 120 rate mensili.**

Condizioni congiunte necessarie:

- accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile

RATEIZZAZIONE
ENTRATE RISCOSSE DA EQUITALIA

ART. 19 D.P.R. 602/1973

RATE COSTANTI/VARIABILI: il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

SCADENZA RATE: le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione

MODALITA' DI PAGAMENTO: anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

DILAZIONI NON AMMESSE: Non possono essere dilazionate le somme oggetto delle segnalazioni delle PA, eseguite ai sensi art. 48-bis del DPR 602/1973 (le PA che procedono al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme superiori a 10.000 euro devono interrogare il sistema di Equitalia per verificare se il beneficiario ha morosità almeno pari a tale cifra: in caso di riscontro positivo, viene notificato il pignoramento presso terzi, con l'ordine di versare le somme dovute, direttamente nelle casse dell'agente).

RATEIZZAZIONE
ENTRATE RISCOSSE DA EQUITALIA

ART. 19 D.P.R. 602/1973

ISCRIZIONE IPOTECA: ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione **può iscrivere l'ipoteca o il fermo** solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione.

AZIONI ESECUTIVE: a seguito di presentazione richiesta, **non possono essere avviate nuove azioni esecutive** sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, **il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione** che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

RATEIZZAZIONE
ENTRATE RISCOSSE DA EQUITALIA

ART. 19 D.P.R. 602/1973

MANCATO PAGAMENTO: in caso di mancato pagamento **di 5 rate, anche non consecutive:**
a) il debitore **decade** automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) **l'intero importo** iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente **riscuotibile in unica soluzione;**
c) il carico può essere **nuovamente** rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le **rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate**. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

SOSPENSIONE: in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di 72.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

RAVVEDIMENTO OPEROSO

DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della L. n. 662/996

Art. 13 (Ravvedimento).

- La sanzione é ridotta, **sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati** accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
- Il **pagamento** della **sanzione** ridotta deve essere eseguito **contestualmente** alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- Le **singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire**, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, **ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione**

RAVVEDIMENTO OPEROSO

TIPOLOGIA RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE
mancato pagamento tributo o un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni	ad 1/10 del minimo
regolarizzazione errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore é stato commesso	ad 1/9 del minimo
regolarizzazione errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale é stata commessa la violazione ovvero, quando non é prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore;	ad 1/8 del minimo
Presentazione dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni	ad 1/10 del minimo della sanzione per omessa dichiarazione

RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 2016

(art.13 D.Lgs 18-12-1997, n.472 e successive modificazioni)

FATTISPECIE	MODALITA' RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI (*)
Omesso o parziale versamento acconto, saldo o unica soluzione	**Entro 15 giorni**: versamento del tributo dovuto, della sanzione ridotta e interessi legali	0,1% x ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni (1/10 del 30% : 2 : 15)	Calcolati a giorni, per giorni di ritardo (solo sul tributo): 0,3% dal 01/01/2018 0,8% dal 01/01/2019
Omesso o parziale versamento acconto, saldo o unica soluzione	**Dopo 15 giorni ed entro 30 giorni**: versamento del tributo dovuto, della sanzione ridotta e interessi legali	1,5% (1/10 del 30% : 2)	Calcolati a giorni, per giorni di ritardo (solo sul tributo): 0,3% dal 01/01/2018 0,8% dal 01/01/2019

(*) formula: $\frac{\text{imposta x tasso d'interesse x giorni di ritardo}}{36.500}$

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 2016

(art.13 D.Lgs 18-12-1997, n.472 e successive modificazioni)

FATTISPECIE	MODALITA' RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI (*)
Omesso o parziale versamento acconto, saldo o unica soluzione	**Dopo 30 giorni ed entro 90 giorni:** versamento della sanzione ridotta e interessi legali	1,67% (1/9 del 30% : 2)	Calcolati a giorni, per giorni di ritardo (solo sul tributo): 0,3% dal 01/01/2018 0,8% dal 01/01/2019
Omesso o parziale versamento acconto, saldo o unica soluzione	**Dopo 90 giorni ed entro 30 giugno anno successivo a quello in cui è commessa la violazione**: versamento della sanzione ridotta e interessi legali	3,75% (1/8 del 30%)	Calcolati a giorni, per giorni di ritardo (solo sul tributo): 0,3% dal 01/01/2018 0,8% dal 01/01/2019

(*) formula: $\frac{\text{imposta x tasso d'interesse x giorni di ritardo}}{36.500}$

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 2016

(art.13 D.Lgs 18-12-1997, n.472 e successive modificazioni)

FATTISPECIE	MODALITA' RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI (*)
Omessa dichiarazione di variazione	**Entro 30 giorni:** - Presentazione dichiarazione - Pagamento sanzione ridotta - Pagamento tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione, e interessi legali	5% dell'imposta non versata, con minimo € 2,50 (1/10 del 100% e di € 50 – ridotti alla metà)	Soltanto in caso vi sia stata omissione di pagamento nell'anno: sull'importo dovuto, calcolati a giorni, per i giorni di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo alla data di versamento: 0,3% dal 01/01/2018 0,8% dal 01/01/2019

(*) formula: $\frac{\text{imposta x tasso d'interesse x giorni di ritardo}}{36.500}$

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 2016

(art.13 D.Lgs 18-12-1997, n.472 e successive modificazioni)

FATTISPECIE	MODALITA' RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI (*)
Omessa dichiarazione di variazione	**Oltre 30 ed entro 90 giorni:** - Presentazione dichiarazione - Pagamento sanzione ridotta - Pagamento tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione, e interessi legali	10% dell'imposta non versata, con minimo € 5 (1/10 del 100% e di € 50)	Soltanto in caso vi sia stata omissione di pagamento nell'anno: sull'importo dovuto, calcolati a giorni, per i giorni di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo alla data di versamento: 0,3% dal 01/01/2018 0,8% dal 01/01/2019

(*) formula: $\frac{\text{imposta x tasso d'interesse x giorni di ritardo}}{36.500}$

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

INTERPELLO

art. 11, L. n. 212/2000, modificato e integrato da D.Lgs. n. 156/2015

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

INTERPELLO

Art. 11, L. n. 212/2000, modificato e integrato da D.Lgs. n. 156/2015

NORMA

- **APPLICAZIONE FACOLTATIVA**: art. 11 della L. n. 212 del 27 luglio 2000
- **APPLICAZIONE OBBLIGATORIA**: modifica e integrazione dell'art. 11 della L. n. 212/2000 ad opera del D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015. Obbligo adeguamento Regolamento comunale entro 6 mesi da entrata in vigore D.Lgs. 156/2015 (quindi entro il 1 luglio 2016)

OGGETTO INTERPELLO

Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante **fattispecie concrete e personali** relativamente l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono **condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni** e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

INTERPELLO

Art. 11, L. n. 212/2000, modificato e integrato da D.Lgs. n. 156/2015

ATTIVAZIONE DELL'INTERPELLO

Ogni contribuente può rivolgere al comune:

- circostanziate e specifiche istanze di interpello,
- concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal comune stesso
- con riferimento a casi concreti e personali
- qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

Tempi di presentazione istanza: prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

L'interpello <u>non</u> produce effetti su:

- scadenze previste dalle norme tributarie
- decorrenza dei termini di decadenza
- non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

INTERPELLO

Art. 11, L. n. 212/2000, modificato e integrato da D.Lgs. n. 156/2015

PROCEDIMENTO E MODALITA' DI ESERCIZIO INTERPELLO

MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZA, da stabilire nel Regolamento.

A titolo di esempio:

- richiesta scritta del contribuente
- redatta in carta libera ed esente da bollo
- da presentare al Comune mediante consegna a mano o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

INTERPELLO

Art. 11, L. n. 212/2000, modificato e integrato da D.Lgs. n. 156/2015

PROCEDIMENTO E MODALITA' DI ESERCIZIO INTERPELLO

CONTENUTO

- **dati identificativi** del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale
- indicazione del **domicilio** e dei **recapiti**, anche telematici, dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- la circostanziata e specifica **descrizione della fattispecie**;
- le **specifiche disposizioni** di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della **soluzione proposta**;
- la **sottoscrizione** del contribuente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/1973. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

INTERPELLO

Art. 11, L. n. 212/2000, modificato e integrato da D.Lgs. n. 156/2015

PROCEDIMENTO E MODALITA' DI ESERCIZIO INTERPELLO

ALLEGATI

copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

CARENZA REQUISITI

Nei casi in cui le istanze siano carenti il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

INTERPELLO

Art. 11, L. n. 212/2000, modificato e integrato da D.Lgs. n. 156/2015

PROCEDIMENTO E MODALITA' DI ESERCIZIO INTERPELLO

INAMMISSIBILITA' ISTANZA

- priva dei requisiti di dati identificativi e circostanziata e specifica descrizione della fattispecie
- non è presentata preventivamente
- non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza
- ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza
- il contribuente invitato ad integrare i dati che si assumono carenti non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti

INTERPELLO

Art. 11, L. n. 212/2000, modificato e integrato da D.Lgs. n. 156/2015

EFFETTI INTERPELLO

RISPOSTA COMUNE: risposta **scritta e motivata entro 90 giorni** dal ricevimento dell'istanza. Se necessaria integrazione, il termine si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello (possibile presentare nuova istanza)

MANCATA RISPOSTA: Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione non pervenga entro il termine i 90 giorni, **si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.**

VINCOLO: La risposta vincola il Comune con **esclusivo riferimento** alla questione **oggetto dell'istanza** di interpello e limitatamente al **richiedente**.

INTERPELLO

Art. 11, L. n. 212/2000, modificato e integrato da D.Lgs. n. 156/2015

EFFETTI INTERPELLO

SANZIONI: Limitatamente alla questione oggetto di istanza, non possono essere erogate sanzioni amministrative, nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del comune o che non ha ricevuto risposta entro i 90 giorni

EVENTUALI ATTI DI IMPOSIZIONE DIFFORMI: eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite, senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.

EVENTUALI RETTIFICHE RISPOSTA: il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con esplicito atto, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri del contribuente interessato.

INOPPUGNABILITA': le risposte alle istanze di interpetto non sono impugnabili.

AUTOTUTELA

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO – AUTOTUTELA

Iniziativa del contribuente e dell'ufficio

D.L. n. 564 del 30/09/1994, conv. L. n. 656 del 30/11/1994

Art. 2-quater (Autotutela)

1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per **l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati.** Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi **compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.**

1-ter. Le regioni, le province e i **comuni indicano**, secondo i rispettivi ordinamenti, gli **organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.**

AUTOTUTELA

Decreto attuativo – Ministero Finanze n. 37 del 11/02/1997

ANNULLAMENTO D'UFFICIO O RINUNCIA AD IMPOSIZIONE PER AUTOACCERTAMENTO (Articolo 2)

FACOLTA' A.F.: annullamento/rinuncia ad imposizione in caso di autoaccertamento - in tutto o in parte - **senza necessità di istanza di parte**, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità

CASI ILLEGITTIMITA' ATTO O IMPOSIZIONE:

a) errore di persona
b) evidente errore logico o di calcolo
c) errore sul presupposto dell'imposta
d) doppia imposizione
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

AUTOTUTELA

Decreto attuativo – Ministero Finanze n. 37 del 11/02/1997

CRITERI DI ECONOMICITA' PER L'INIZIO O L'ABBANDONO DELL'ATTIVITA' CONTENZIOSA (Articolo 7)

Tenuto conto delle rilevazioni previste dall'articolo 6 e della **giurisprudenza consolidata nella materia**, le direzioni dei Dipartimenti impartiscono **direttive per l'abbandono delle liti già iniziate, sulla base del criterio delle probabilità della soccombenza e della conseguente condanna** dell'Amministrazione finanziaria al rimborso delle spese di giudizio. Ad analoga valutazione e subordinata l'adozione di iniziative in sede contenziosa.

Ai fini di cui al comma precedente é presa in considerazione **anche l'esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativ**i connessi alla difesa delle pretese stesse.

CRITERI DI ECONOMICITA' PER L'INIZIO O L'ABBANDONO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (Articolo 8)

Con successivi propri decreti sono stabiliti i **criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività** dell'Amministrazione, in relazione a predeterminate categorie generali ed astratte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO

Formazione IFEL per i Comuni

Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO

Riduzione sanzioni (comma 699, art. 1. L. 147/2913)

Le **sanzioni** di cui ai commi 696, 697 e 698 sono **ridotte ad un terzo** se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene **acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.**

VIOLAZIONE	SANZIONE INTERA	SANZIONE RIDOTTA 1/3
Omessa dichiarazione (c.696)	Dal 100% al 200% del tributo non versato Minimo 50 euro	Dal 33,33% al 66,67% del tributo non versato Minimo 16,67 euro
Infedele dichiarazione (c.697)	Dal 50% al 100% del tributo non versato Minimo 50 euro	Dal 16,67% al 33,33% del tributo non versato Minimo 16,67 euro
Mancata/incompleta/infedele risposta a questionario c.693, entro 60 gg.dalla notifica (c.698)	Da € 100 ad € 500	Da € 33,33 ad € 166,67

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Formazione IFEL per i Comuni

Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

D.Lgs. N. 218 del 19 giugno 1997, n. 218

LEGGE n. 449 del 27/12/1997

Art. 50, c. 1 (Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali).
Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed **i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,** [...]

DECRETO LEGISLATIVO n. 23 del 14/03/2011

Art. 9, C. 5 (Applicazione dell'imposta municipale propria).
Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, **i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997**, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

D.Lgs. N. 218 del 19 giugno 1997, n. 218

PRESUPPOSTO

Si applica solo in caso di presenza di:
- materiale concordabile
- elementi suscettibili di apprezzamento valutativo

Non si applica in caso di:
- questioni "di diritto"
- tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi

VALUTAZIONI DEL COMUNE

- **attenta valutazione** del rapporto costi-benefici
- **fondatezza** degli elementi posti a base dell'accertamento
- oneri e **rischio di soccombenza** in un eventuale ricorso

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

D.Lgs. N. 218 del 19 giugno 1997, n. 218

AVVIO DEL PROCEDIMENTO – Iniziativa del COMUNE

L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:
a) periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) giorno e luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
c) maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti;
d) motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c);

AVVIO DEL PROCEDIMENTO – Iniziativa del CONTRIBUENTE

Il contribuente **può**:
- chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione;
- a seguito di notifica di avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto da invito a comparire, formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

Azione ente impositore:

- Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

D.Lgs. N. 218 del 19 giugno 1997, n. 218

EFFETTI PRESENTAZIONE ISTANZA

SOSPENSIONE: il termine per impugnazione e pagamento dell'imposta, sono sospesi per un periodo di **90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente;**

ISCRIZIONE A RUOLO: l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, **é effettuata**, qualora ne ricorrano i presupposti, **successivamente alla scadenza del termine di sospensione;**

EVENTUALE IMPUGNAZIONE: l'impugnazione dell'atto comporta **rinuncia all'istanza.**

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

D.Lgs. N. 218 del 19 giugno 1997, n. 218

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REDAZIONE ATTO:

- Atto scritto in duplice esemplare
- Sottoscritto da contribuente e da capo dell'ufficio o da un suo delegato

CONTENUTO ATTO

Per ciascun tributo:

- elementi e motivazione su cui la definizione si fonda
- liquidazione di maggiori imposte, sanzioni e altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

RAPPRESENTANZA

Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'art. 63 del D.P.R. n. 600 DEL 29/09/1973.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

D.Lgs. N. 218 del 19 giugno 1997, n. 218

EFFETTI

OGGETTO ADESIONE: la definizione ha effetto **ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. Il valore definito vincola il Comune** ad ogni ulteriore effetto limitatamente a tale imposta o tributo

AVVISO DI ACCERTAMENTO/RETTIFICA: all'atto del perfezionamento della definizione**, l'avviso perde efficacia**.

SANZIONI: le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella **misura di un terzo del minimo** previsto dalla legge.

DIVIETI:

L'accertamento definito con adesione **non** è:

- soggetto ad impugnazione
- non é integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

D.Lgs. N. 218 del 19 giugno 1997, n. 218

VERSAMENTI

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
entro 20 giorni dalla redazione dell'atto

VERSAMENTI RATEALI
- Importi fino a 50.000 euro: massimo 8 rate trimestrali di pari importo
- Importi superiori a 50.000 euro: massimo 16 rate trimestrali

Prima rata: entro 20 giorni dalla redazione dell'atto
Rate successive alla prima: entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre
Interessi: sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

La definizione si perfeziona con il **versamento entro 20 giorni** dalla redazione dell'atto ovvero con il versamento della prima rata.
Entro i successivi 10 giorni il contribuente fa pervenire la ricevuta all'ufficio.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

D.Lgs. N. 218 del 19 giugno 1997, n. 218

MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE

INADEMPIMENTO LIEVE: non comporta decadenza rateazione in caso di:

- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.

DECADENZA RATEAZIONE: comporta iscrizione a ruolo di:

- residui importi dovuti (imposta, sanzioni, interessi)
- sanzione 30% aumentata della metà, applicata su residuo importo di imposta

RECLAMO / MEDIAZIONE

RECLAMO / MEDIAZIONE
(art. 17-bis, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

ESTENSIONE APPLICAZIONE RECLAMO /MEDIAZIONE

Le disposizioni del reclamo/mediazione si applicano a :

- Agenzia delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli
- **Altri enti impositori (tra cui il Comune)**

Si applicano, in quanto compatibili, anche:

- agli agenti della riscossione
- ai soggetti iscritti nell'albo di cui art. 53, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

RECLAMO / MEDIAZIONE
(art. 17-bis, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

RECLAMO MEDIAZIONE

Si applicano a:

Controversie di valore non superiore a 50.000 euro (*)

L'originale importo di € 20.000 è stato elevato ad € 50.000 dalla modifica apportata dall'art. 10 del D.L. 50/1997 conv. in L. 96/2017.

Il nuovo limite di € 50.000 si applica dagli atti notificati dal 01/01/2018

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

RECLAMO / MEDIAZIONE
(art. 17-bis, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

VALORE RECLAMO MEDIAZIONE

- Importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
- in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
- Qualora il contribuente impugni con un unico ricorso più atti, bisogna fare riferimento al valore di ogni singolo atto

RECLAMO / MEDIAZIONE
(art. 17-bis, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

IL RICORSO

(da presentare entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con sospensione feriale dal 1 al 31 agosto)

Produce anche gli effetti di un reclamo

Può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa

INDICAZIONE DEGLI STESSI ELEMENTI DEL RICORSO (ART. 18 D.LGS 546 DEL 19/06/1997)

RECLAMO / MEDIAZIONE
(art. 17-bis, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

Entro 90 giorni dalla notifica:

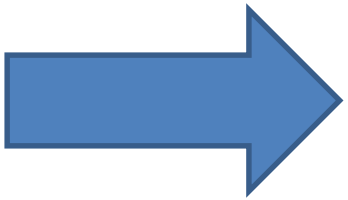

Deve essere CONCLUSA la procedura di reclamo/mediazione

RECLAMO / MEDIAZIONE
(art. 17-bis, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

Fino alla scadenza dei 90 giorni dalla notifica:

→

Ricorso
NON PROCEDIBILE

Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale 1-31 agosto dal 01/01/2015
(art. 1, L. 742/1969, come modificato da DL 132/2014 conv L 162/2014)

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

RECLAMO / MEDIAZIONE
(art. 17-bis, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

Fino alla scadenza dei 90 giorni dalla notifica:

Sono **SOSPESI** :

La RISCOSSIONE e il PAGAMENTO
delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo

fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

RECLAMO / MEDIAZIONE
(art. 17-bis, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

Termine per costituzione in giudizio del **ricorrente**:

30 giorni

Dalla scadenza dei 90 giorni della procedura di reclamo/mediazione

Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

RECLAMO / MEDIAZIONE
(art. 17-bis, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

Termine per costituzione in giudizio della **parte resistente**:

60 giorni

Dalla scadenza dei 90 giorni della procedura di reclamo/mediazione

RECLAMO / MEDIAZIONE
(art. 17-bis, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al D.Lgs. 30/07/1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante **apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili**

Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica **compatibilmente con la propria struttura organizzativa.**

RECLAMO / MEDIAZIONE
(art. 17-bis, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

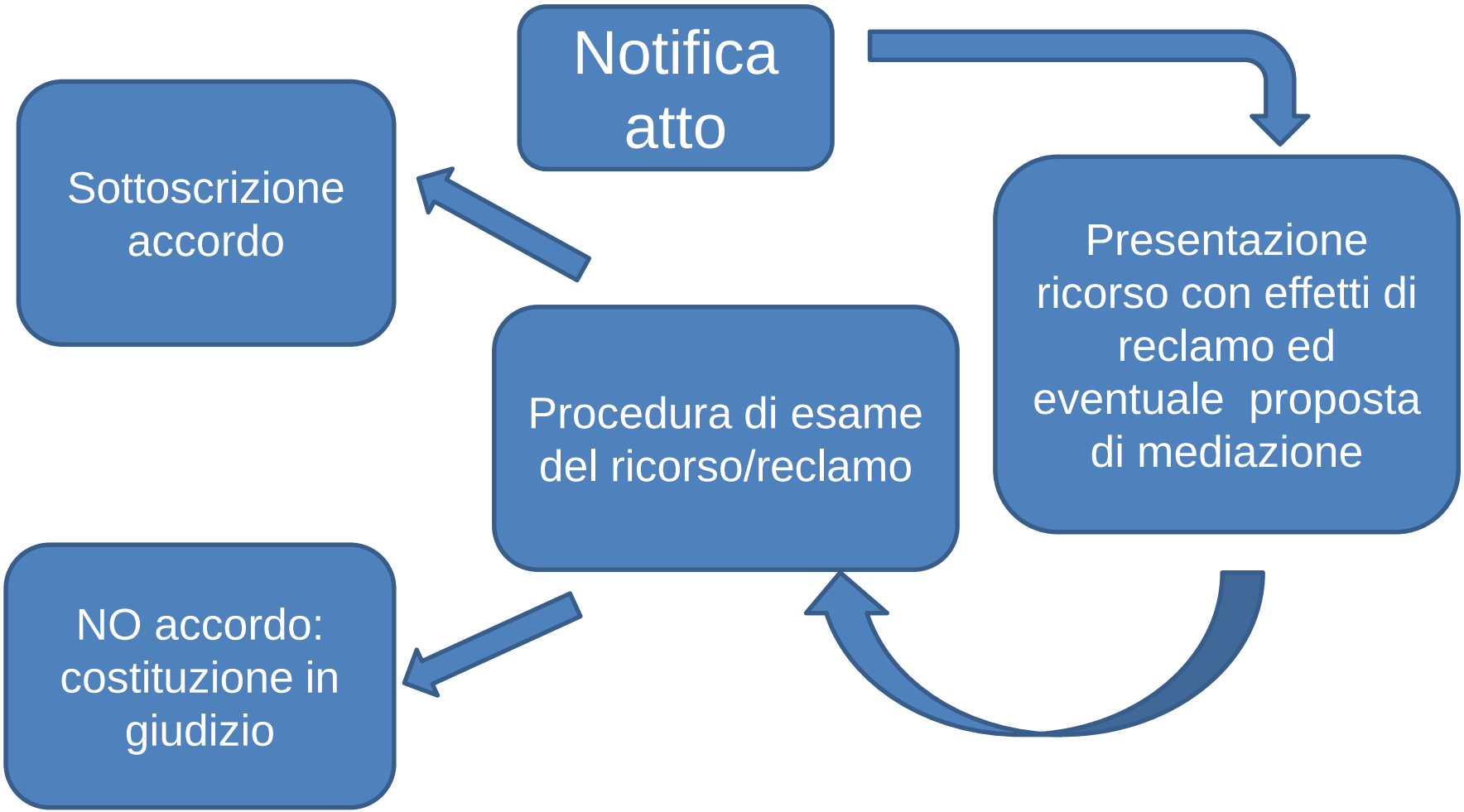

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

RECLAMO / MEDIAZIONE
(art. 17-bis, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

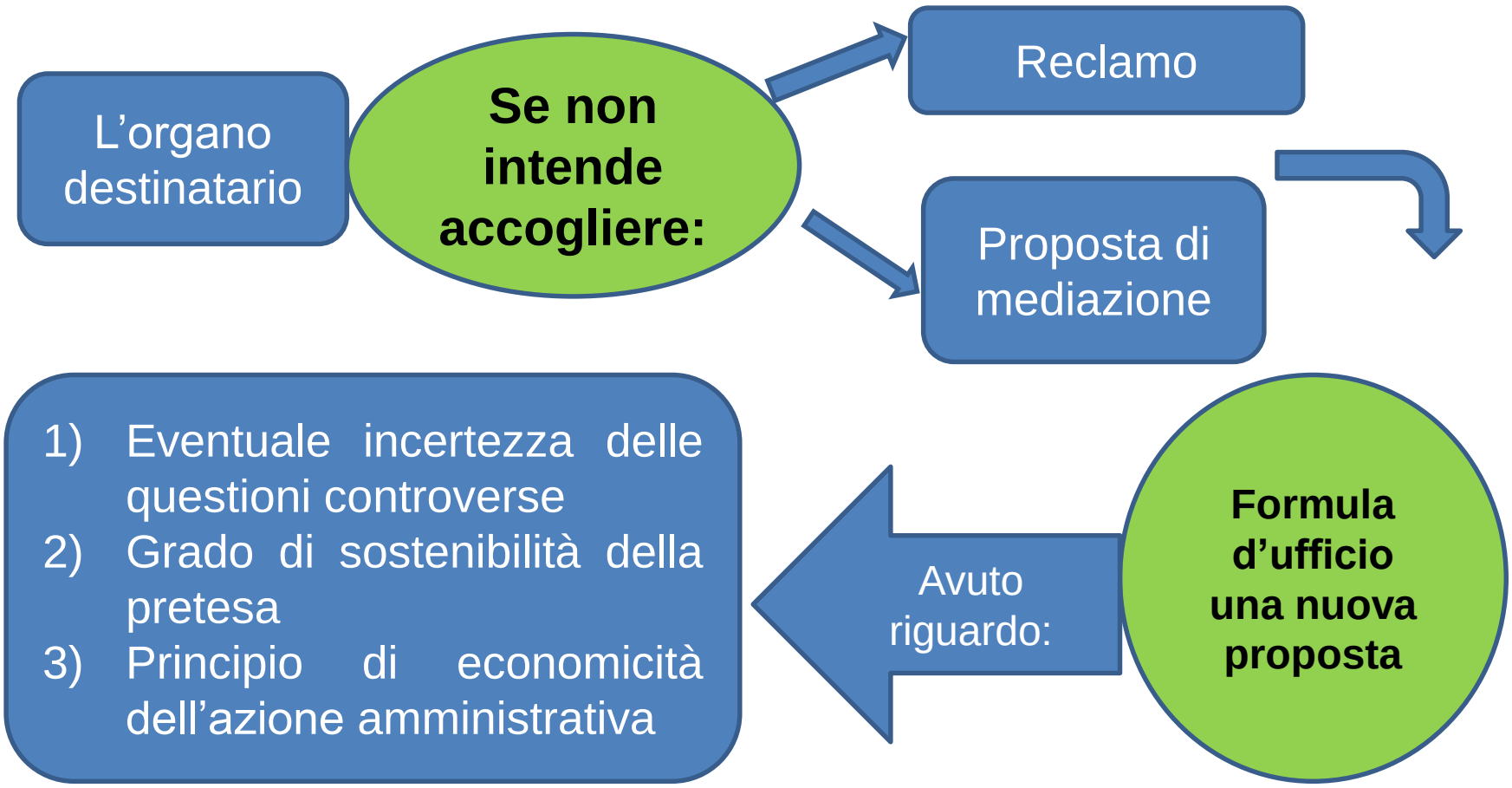

RECLAMO / MEDIAZIONE
(art. 17-bis, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

PERFEZIONAMENTO MEDIAZIONE

Restituzione di somme:

Sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per pagamento somme dovute al contribuente

Atto impositivo o riscossione:

Versamento entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, delle somme dovute o della prima rata, secondo disposizioni art. 8 del D.Lgs.218/1997
(*vedi slide seguente)*

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

RECLAMO / MEDIAZIONE
(art. 17-bis, D.Lgs 546/19972 modificato da D.Lgs. 156/2015)

VERSAMENTI RATEALI IMPORTI DOVUTI PER RECLAMO/MEDIAZIONE: RICHIAMO ART. 8 D.LGS 218 DEL 19/06/1997 (ACCERTAMENTO CON ADESIONE)

- Le somme dovute possono essere versate anche **ratealmente** in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro;
- L'importo della **prima rata è versato entro 20 giorni** dalla redazione dell'atto;
- Le **rate successive** alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre
- Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi** calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;
- Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la **quietanza** dell'avvenuto pagamento
- L'ufficio rilascia al contribuente **copia dell'atto** di accertamento con adesione;
- Per le **modalità di versamento** delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis (F24 o altre modalità in ragione della tipologia del tributo);
- In caso di **inadempimento** nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (decadenza beneficio rateazione e iscrizione a ruolo residui importi dovuti, salvo lieve inadempimento).

RECLAMO / MEDIAZIONE
(art. 17-bis, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

PERFEZIONAMENTO MEDIAZIONE- ART. 8 D.LGS 218 DEL 19/06/1997
MANCATO PAGAMENTO RATE

Mancato pagamento di una rata entro il termine di 3 mesi (scadenza rata successiva)

NO → NON COMPORTA IL VENIR MENO DELL'ACCORDO DI MEDIAZIONE

SI → COMPORTA CONTESTUALE:

- decadenza dilazione concessa
- iscrizione a ruolo somme dovute
  + sanzioni su rata non versata o versata in ritardo
  + aggio riscossione

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali – Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

RECLAMO / MEDIAZIONE
(art. 17-bis, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

SANZIONI IN CASO DI ACCORDO

Misura delle sanzioni amministrative:

35 % del minimo previsto dalla legge

ESEMPIO		
Sanzione di legge per omessa denuncia IMU	**Sanzione in caso di accordo**	**Nota**
Dal 100 al 200%	35%	La riduzione si applica su 100% anche se l'atto ha irrogato, ad esempio, il 150% di sanzione

RECLAMO / MEDIAZIONE
(art. 17-bis, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

SPESE DI GIUDIZIO IN CASO DI DINIEGO RECLAMO

Maggiorazione del 50 % delle spese di giudizio

Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata.
Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

RECLAMO / MEDIAZIONE

(art. 17-bis, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

FORMULA DA INSERIRE NELLE AVVERTENZE DEGLI ATTI IMPOSITIVI DAL 2016

Avverso il presente atto ai sensi degli art.19 e 20 del D.lgs. n.546/92 è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di ____, sita in Via __n. __.
I ricorso, contenente i dati previsti dall'art. 18 del decreto legislativo n. 546/1992, deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica, tenuto conto dei termini di sospensione previsti dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art.17 bis del D.lgs. 546/92, dal 01/01/2018, per le controversie di valore non superiore ad € 50.000,00 calcolato secondo la predetta disposizione normativa (solo imposta), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. In ipotesi di reclamo, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza del periodo di 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento di reclamo. Il ricorso va notificato a questo Ente con una delle seguenti modalità: secondo le norme degli art. 137 e seguenti del c. p. c, mediante consegna diretta, spedizione a mezzo il servizio postale in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Il ricorso è soggetto al contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal termine del periodo di sospensione, pari a 90gg., previsto dall'art.17 bis del D.lgs. 546/92, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso e dei documenti che intende produrre presso la Segreteria della Commissione Tributaria adita, secondo le modalità di cui all'art. 22 del citato D.lgs. 546/92, se il tentativo di mediazione non è andato a buon fine.
Se l'importo del tributo liquidato con il presente atto è pari o superiore ad €. 3.000,00 è necessario che il ricorrente dia mandato ad un difensore abilitato all'assistenza tecnica nel processo tributario, giusto art.12 del D.lgs. 546/92.

CONCILIAZIONE

(artt. 48/48-bis/48-ter, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

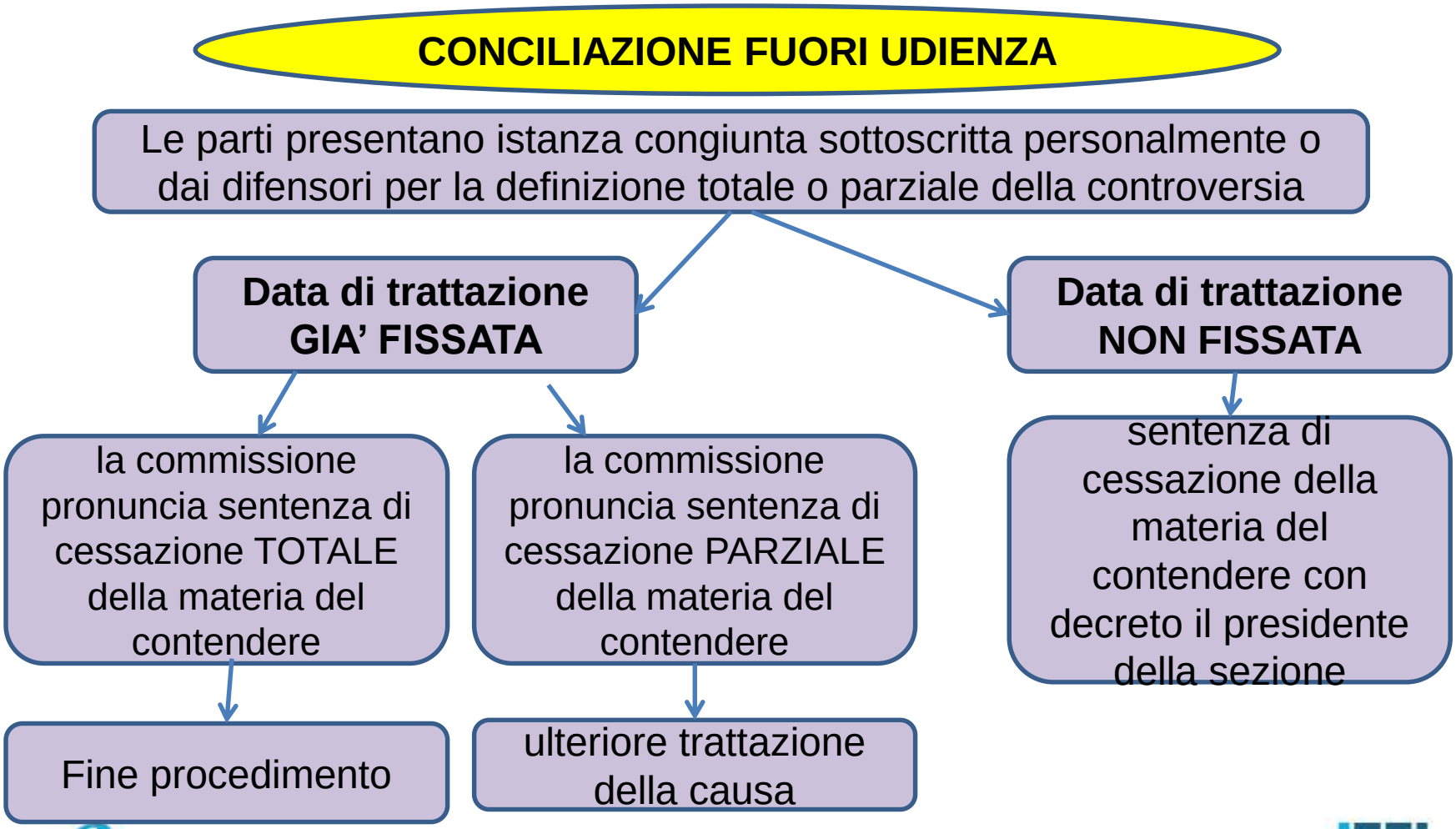

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

CONCILIAZIONE

(artt. 48/48-bis/48-ter, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

CONCILIAZIONE FUORI UDIENZA

PERFEZIONAMENTO

Sottoscrizione dell'accordo

(sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento)

L'accordo costituisce titolo per:

- la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e
- per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

CONCILIAZIONE

(artt. 48/48-bis/48-ter, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

CONCILIAZIONE IN UDIENZA

Ciascuna parte **fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione**, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia

All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo

CONCILIAZIONE
(artt. 48/48-bis/48-ter, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

CONCILIAZIONE IN UDIENZA

PERFEZIONAMENTO

Redazione del processo verbale
(sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento)

Il processo verbale costituisce titolo per:
- la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e
- per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

CONCILIAZIONE

(artt. 48/48-bis/48-ter, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

VERSAMENTO SOMME DOVUTE O PRIMA RATA

ENTRO 20 GIORNI

- dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo
- dalla data di redazione del processo verbale

MOMENTO DEL PERFEZIONAMENTO	RIDUZIONE SANZIONE
Perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio	**40%** del minimo previsto dalla legge
Perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio	**50%** del minimo previsto dalla legge

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

CONCILIAZIONE

(artt. 48/48-bis/48-ter, D.Lgs 546/1992, modificato da D.Lgs. 156/2015)

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

VERSAMENTO RATEALE → Si applicano → le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del d.lgs. 19/06/1997, n. 218 (in quanto compatibili)

MANCATO PAGAMENTO →
- Somme dovute
- una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva

→ il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonchè della sanzione del 30%, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta

Formazione IFEL
per i Comuni

L'IMPORTANZA DELLE BANCHE DATI

LE BANCHE DATI

IMPORTANZA PER…

- Conoscenza territorio
- Statistiche
- Incrocio tra varie banche dati
- Aggiornamento dati tributi: vedi esonero obbligo presentazione dichiarazione IMU
- Innovazioni normative (esempi):
  - istituzione Tasi (banca dati IMU + Tassa rifiuti per occupanti)
  - superficie catastale per tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria

LE BANCHE DATI - INTERNE

- Tassa sui rifiuti (TARSU/TIA/TARES/TARI)
- Tributo immobiliare (ICI/IMU/TASI)
- Anagrafe popolazione residente
- Attività commerciali (Ufficio Commercio)
- Pratiche edilizie (permessi a costruire, DIA, SCIA…)
- Piano Regolatore
- Verbali Polizia Municipale (aree mercatali, affissioni abusive, sanzioni codice della strada, ecc.)
- Domande di esenzione ed agevolazione
- Altre

LE BANCHE DATI - ESTERNE

SIATEL

DESCRIZIONE	UTILIZZO / CONTENUTO	ANNUALITA'
Utenze: - Elettriche - Gas - Idriche	Prova effettivo utilizzo immobile: dati intestatario, indirizzo, consumi, importo fatturato (attenzione ad eventuali conguagli). No dati catastali	2004/2017(elettriche) 2005/2017(gas) 2015/2017 (idriche)
Contratti di locazione (telematici e manuali)	Dati immobile, dati locatore e locatario, dati catastali, importo canone periodico, tipologia. Manuali: sono forniti divisi per ufficio Agenzia e quindi includono più Comuni	2004/2017
Dichiarazioni di successione	Aggiornamento archivi c.li e notifiche: dati deceduto ed eredi, dati immobili e quote ereditate	2004/2017
Studi di settore	Per i soggetti che operano sul territorio, verifica delle stime fatte dall'Agenzia delle Entrate in riferimento all'attività svolta	2006/2015

LE BANCHE DATI - ESTERNE

SIATEL

DESCRIZIONE	UTILIZZO / CONTENUTO	ANNUALITA'
Dichiarazioni dei redditi - sintetiche	modelli 730, 750, 760, 760bis, 770, Unico, Iva, il quadro di sintesi di: imponibile, imposta, fabbricati denunciati	2004/2016
Dichiarazioni dei redditi - analitiche	modelli 730, 740, 750, 760, 760s, 770, Unico, Iva, tutti i quadri sulle dichiarazioni dei redditi presentate	2004/2016 (solo su richiesta)
Bonifici bancari x lavori di riqualificazione energetica	dati del soggetto che ha effettuato il bonifico e del beneficiario, importo, banca competente al bonifico	2005/2017 (x beneficiario) 2015/2017 (x ordinante)
Dichiarazioni IMU/TASI Enti non commerciali (anche su Portale del Federalismo Fiscale)	Dichiarazione per esenzione IMU: identificazione superfici esenti (non commerciali) e soggette a tributo (commerciali)	2012/2017
Dichiarazioni IMU/TASI Enti commerciali e persone fisiche	Dichiarazione telematica (facoltativa)	2017

LE BANCHE DATI - ESTERNE

SISTER

DESCRIZIONE	UTILIZZO / CONTENUTO	ANNUALITA'
Estrazioni dati catastali (fabbricati e terreni)	Dati completi di ciascun immobile. Cartografia	Banca dati completa (data della richiesta) o per aggiornamento (data inizio e fine registrazione)
Dati metrici TARSU/TARES	Superfici catastali di ciascun immobile (tassa rifiuti)	Banca dati completa (alla data della richiesta) o per aggiornamento (data inizio e fine periodo)
Dati per la gestione dell'ICI - Note di variazione sugli immobili	Note (MUI) inviate dai notai - Aggiornamento banca dati c.le. Venditore e acquirente, estremi atto e immobili	Da gennaio 2006 all'ultimo mese caricato (entro la decade successiva)
Accatastamenti e variazioni con DOCFA e planimetrie (Legge 80/2006)	Dati: proprietario e professionista incaricato, tipologia di intervento, estremi immobile, rendita proposta, descrizioni, planimetria	Da ottobre 2006 fino al mese precedente alla consultazione. Cancellati dal sistema i dati più vecchi di un anno e mezzo
Fabbricati mai dichiarati (immobili "fantasma" - D.L. 78/2010)	Attività accertativa Agenzia – inserimento dati comunali	In base ad attività Agenzia Entrate / Comune

LE BANCHE DATI - ESTERNE

SISTER

ALTRE UTILITA'

DESCRIZIONE	UTILIZZO / CONTENUTO
Attività comma 336, Legge n. 311/2004	Il Comune invia segnalazioni per incongruenze tra dati catastali e situazione di fatto
Dichiarazioni di ruralità	Elenco immobili oggetto di domande/richieste di ruralità – Inserimento informazione da Comune per ammissibilità o meno della ruralità

LE BANCHE DATI - ESTERNE

ALTRE FONTI

DESCRIZIONE	FONTE	UTILIZZO
Utenze idriche	Ente erogatore fino al 2014 (dal 2015 disponibili su Siatel)	Prova effettivo utilizzo immobile
Utenze con Partite IVA attive sul territorio comunale - dalla CCIAA	Camera di Commercio	Verifica attività operanti sul territorio: registrazione, corrispondenza con attività effettiva, ecc.
registro automobilistico	Pubblico Registro Automobilistico (PRA)	Verifica capacità contributiva

BANCHE DATI

DOWNLOAD PORTALE SIATEL

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

BANCHE DATI

DOWNLOAD PORTALE SIATEL

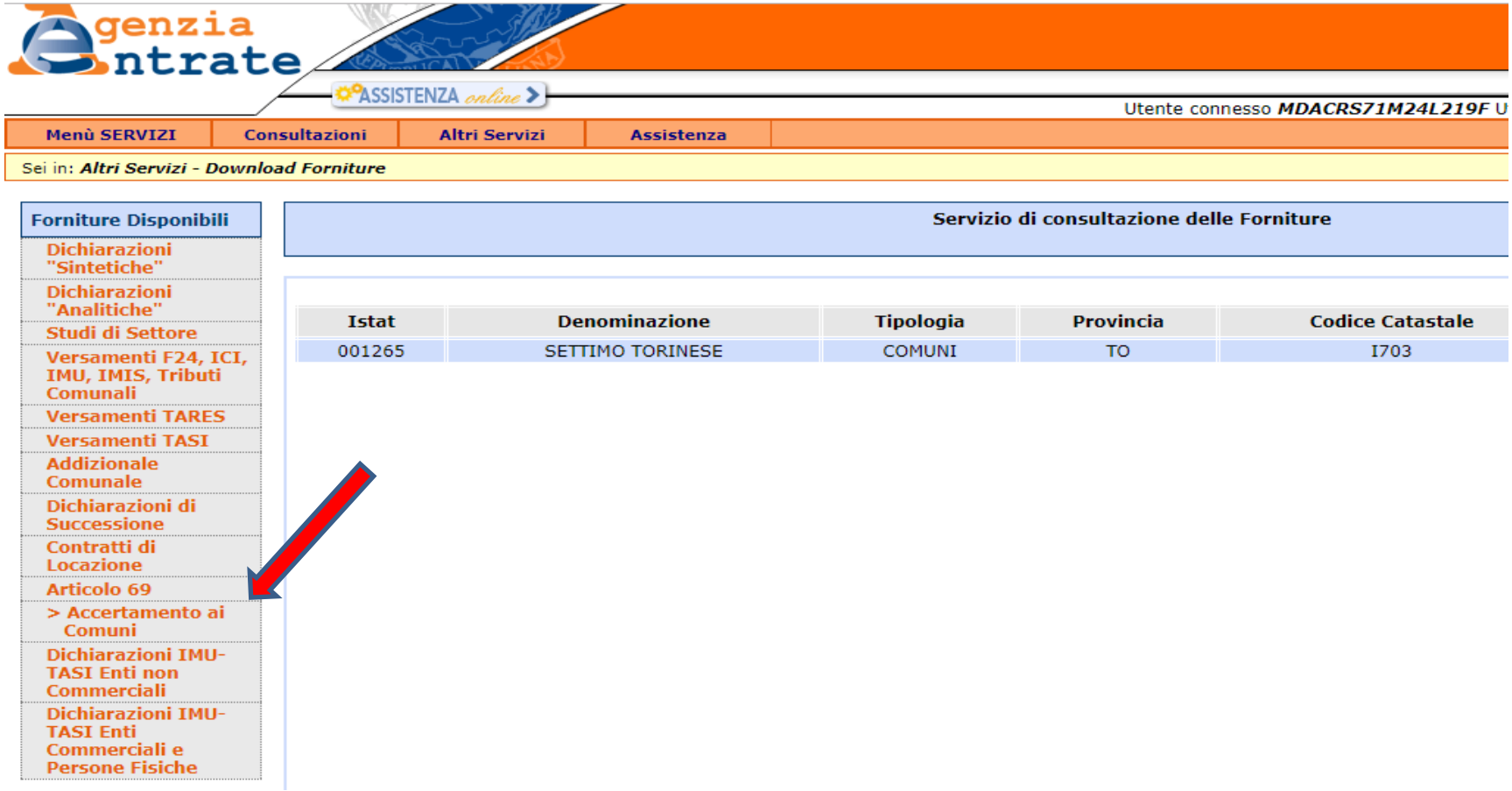

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

BANCHE DATI

DOWNLOAD PORTALE SIATEL

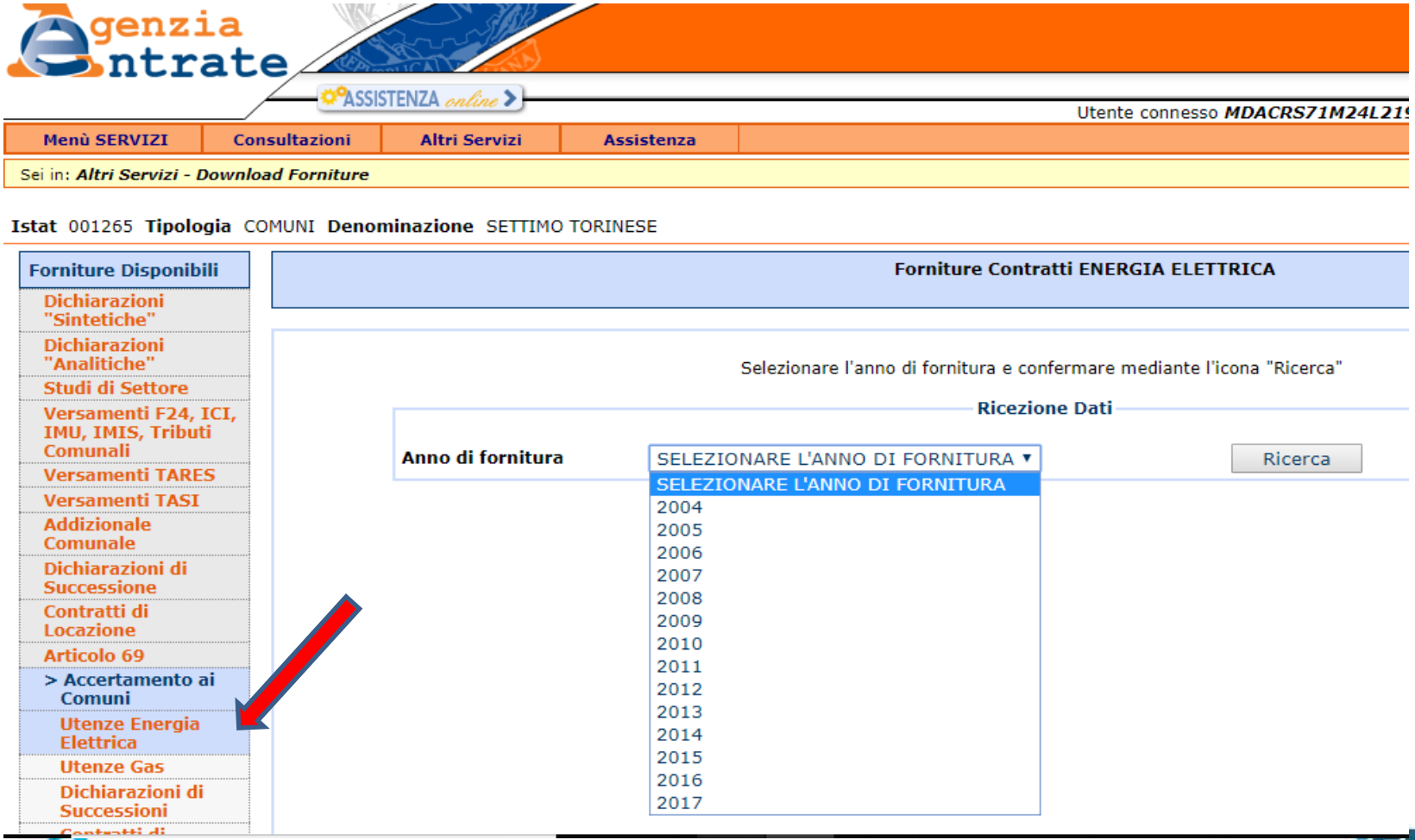

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

BANCHE DATI
DOWNLOAD PORTALE SISTER

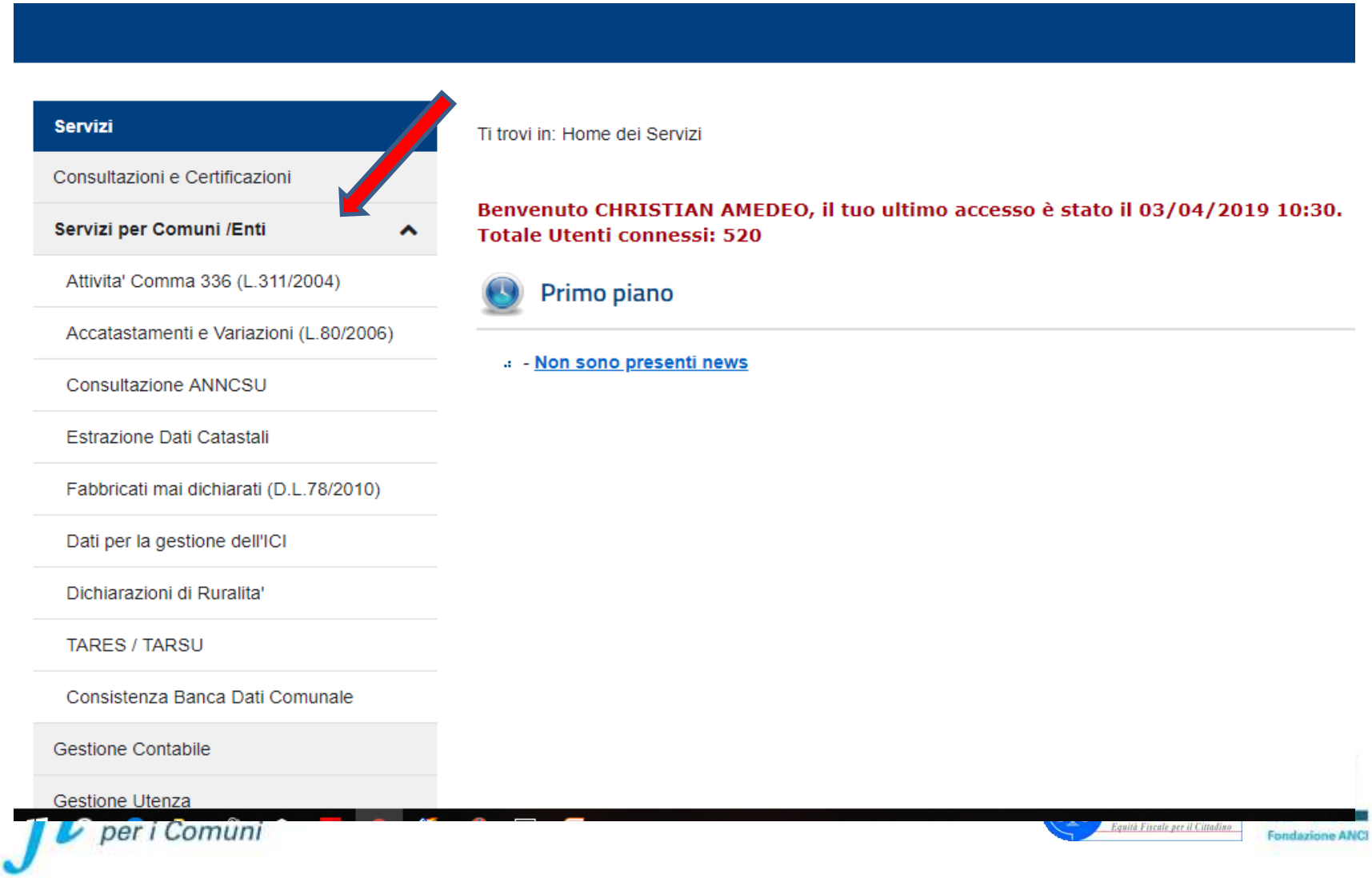

ALCUNE METODOLOGIE PER L'ACCERTAMENTO

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali — Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

Confronto banca dati Tassa Rifiuti e Dati metrici Sister

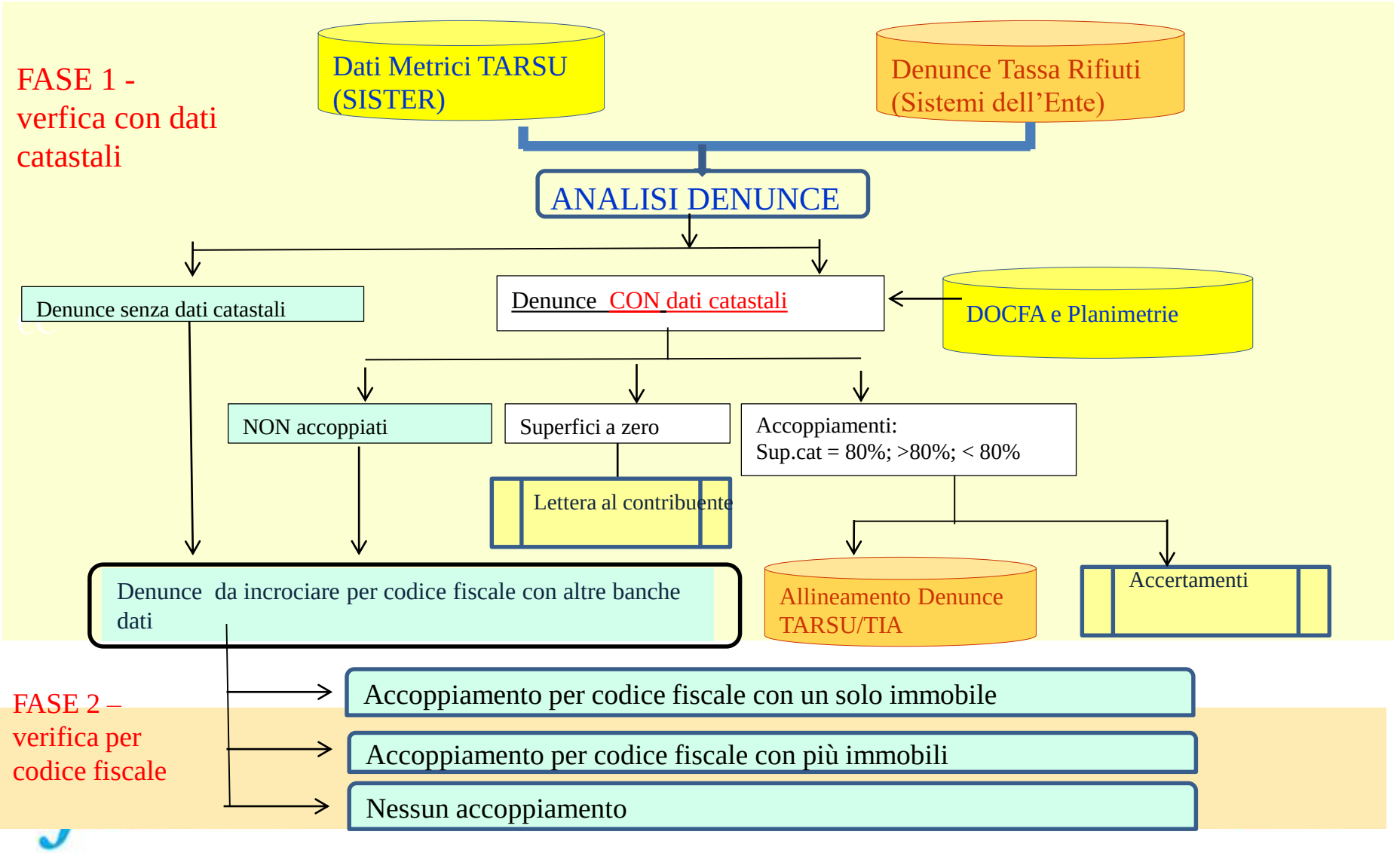

Confronto banca dati Tassa Rifiuti e Dati metrici Sister

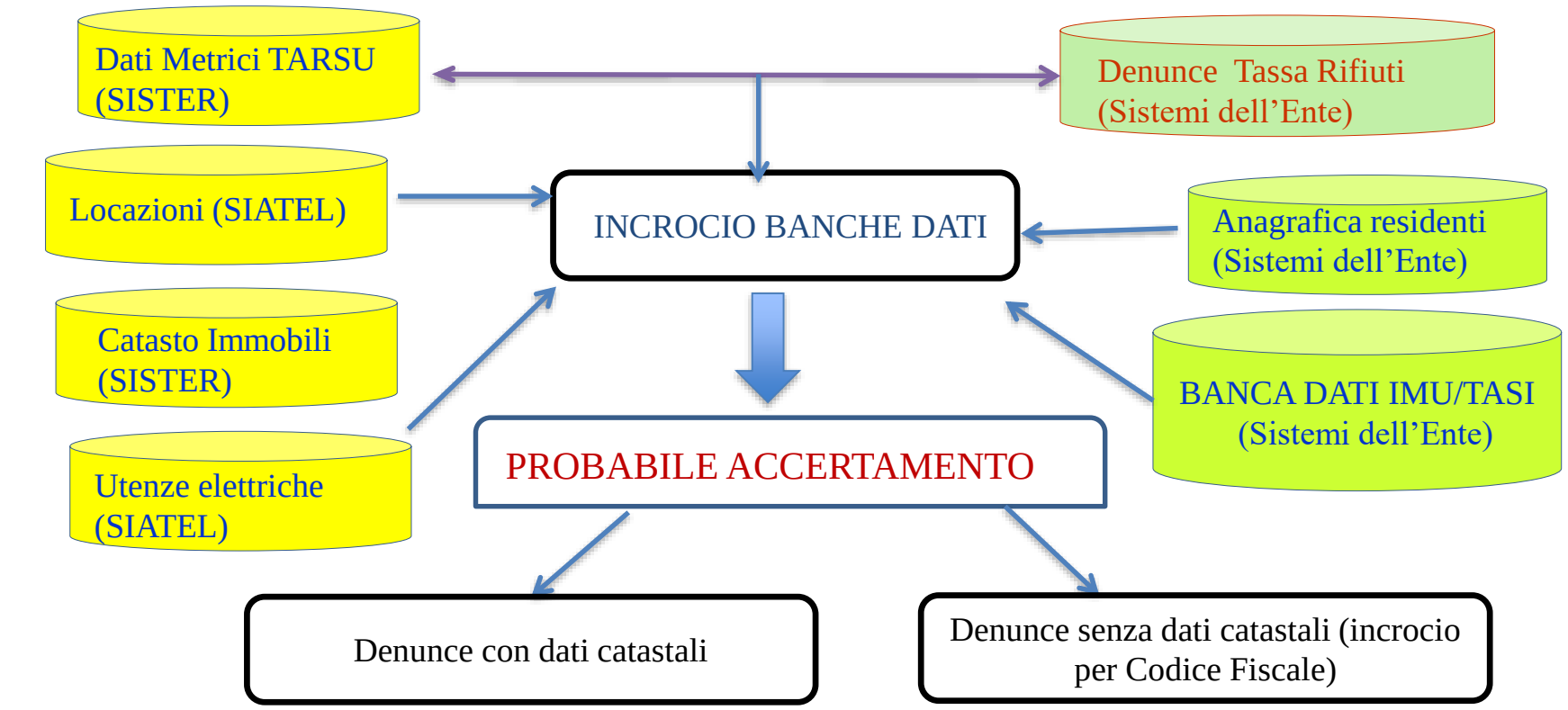

Triplice SCOPO:

- Individuare gli evasori totali: immobili presenti in catasto, non denunciati ai fini Tassa Rifiuti;
- Individuare gli evasori parziali: superfice denunciata inferiore all'80% di quella catastale;
- Bonifica/implementazione della banca dati Tari: verifica correttezza o mancanza del dato catastale e correzione/inserimento dello stesso

Verifica evasione Tassa Rifiuti da dati Anagrafe Comunale

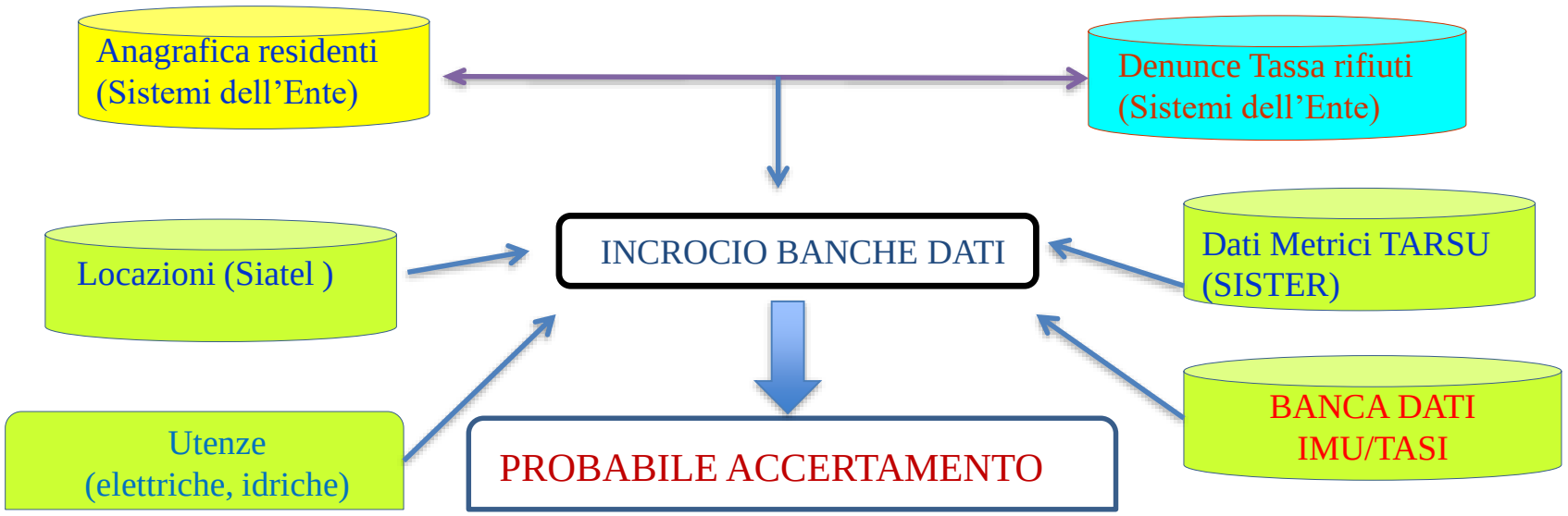

REPORT

Verifica evasori TARSU/TIA/TARES analizzando i dati anagrafici.

SCOPI:

- Rintracciare i nuclei familiari per i quali non risulta alcuna dichiarazione nella banca dati della Tassa Rifiuti dell'Ente (manca iscrizione ruolo)
- Individuare i soggetti che hanno presentato un infedele denuncia (differenza dei Mq dichiarati con quelli ufficiali)

Verifica evasione Tassa Rifiuti da dati Anagrafe Comunale

Prime banche dati da incrociare:

- ANAGRAFE RESIDENTI: *Esame dei componenti del nucleo familiare*
- BANCA DATI TASSA RIFIUTI: *Per verificare se almeno uno dei componenti del nucleo ha presentato denuncia per la Tassa Rifiuti.*

Per i nuclei per i quali non risulta denuncia, sono verificate le seguenti banche dati

- DATI METRICI TARSU: *Per verificare se uno dei componenti del nucleo familiare è intestatario di immobili. In tal caso va controllato l'indirizzo e se un immobile corrisponde a quello di residenza anagrafica, va invitato il contribuente a presentarsi all'Ente per indicare chi paga la tassa rifiuti*
- LOCAZIONI TELEMATICHE: *Per verificare l'esistenza di un contratto di locazione per almeno un componente del nucleo e rintracciare il soggetto passivo della locazione (locatario).*

Ulteriori possibili incroci

- UTENZE ELETTRICHE: *Se per uno dei componenti è riscontrata un'utenza allo stesso indirizzo, invitare il soggetto a spiegare chi paga la tassa rifiuti*
- BANCA DATI IMU/TASI: *utile qualora vi è un'intestazione sbagliata al catasto ma il contribuente in passato ha presentato denuncia di abitazione principale*

Verifica evasione Tassa Rifiuti da utenze elettriche

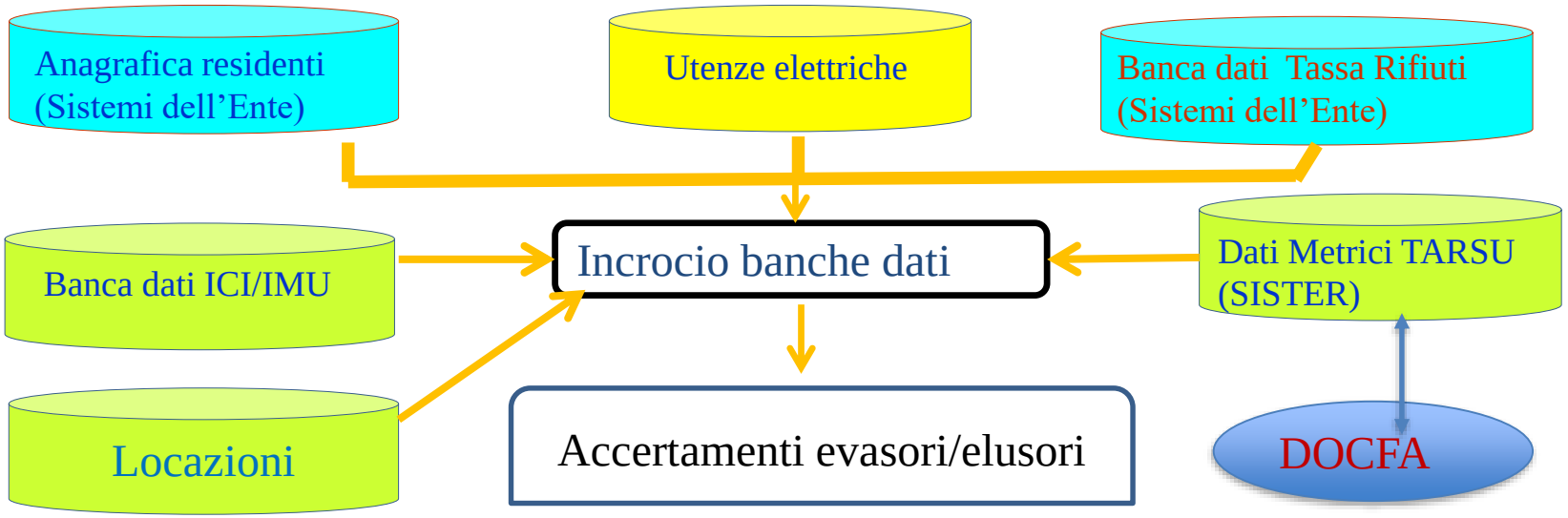

SCOPO: Verificare se per ogni utenza elettrica è presente una posizione nella banca dati Tassa Rifiuti, controllando il proprietario dell'immobile ed il suo nucleo familiare

BANCHE DATI INCROCIATE: *Utenze elettriche, Anagrafe residenti, banca dati Tassa Rifiuti, dati metrici TARSU, Docfa, banca dati IMU/TASI, locazioni*

Verifica abitazione principale ai fini IMU/TASI e altre destinazioni d'uso

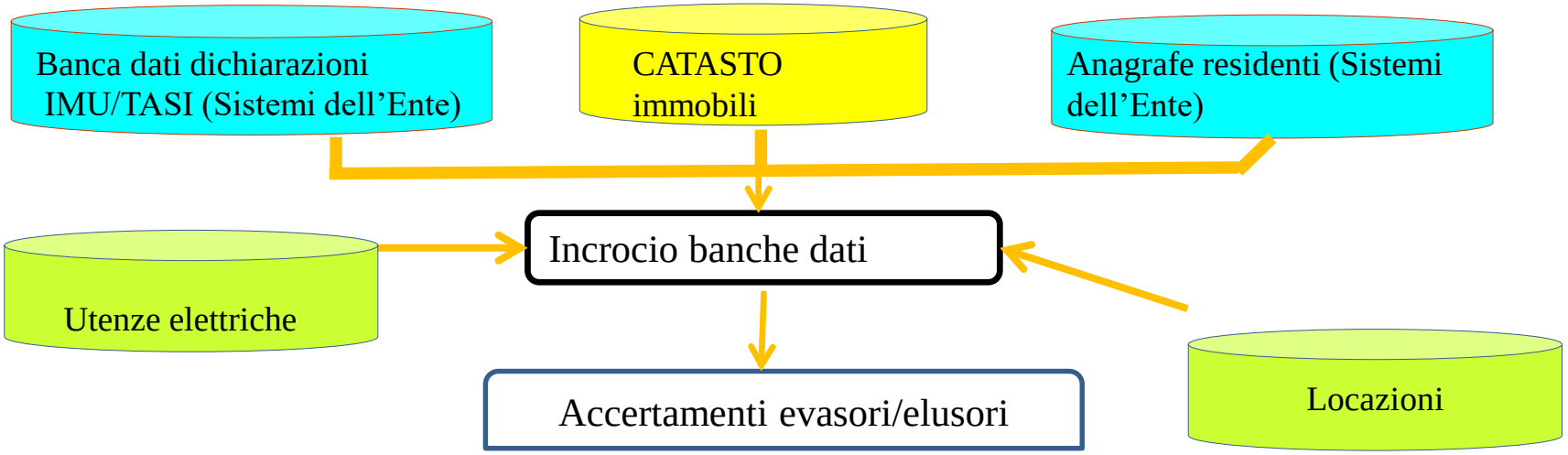

- SCOPO: Analisi della banca dati IMU/TASI dell'Ente (dichiarazioni) per verificarne la corretta destinazione d'uso dei fabbricati. Sono evidenziate alcune categorie specifiche per le quali va verificata la corretta destinazione d'uso (es. immobili indicati come abitazioni principali ma per i quali i soggetti non risultano all'indirizzo dell'immobile: possibili locazioni in nero)

- Banche dati incrociate: *Catasto SISTER, dichiarazioni IMU/TASI, Anagrafe Residenti (per la verifica indirizzi), DOCFA, Planimetrie, Utenze Elettriche, Utenze GAS, Locazioni (telematiche e manuali), Versamenti IMU/TASI, denunce tassa rifiuti (verifica pagamento imposta)*

Verifica unità immobiliari F3 (unità in corso di costruzione) o F4 (unità in corso di definizione)

CIRCOLARE N. 4/T DEL 2009 DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO:
Le categorie catastali F/3 e F/4 sono necessariamente provvisorie, dai 6 ai 12 mesi, con possibilità di ottenere la proroga con la presentazione di apposita dichiarazione del proprietario circa la mancata ultimazione dell'immobile.

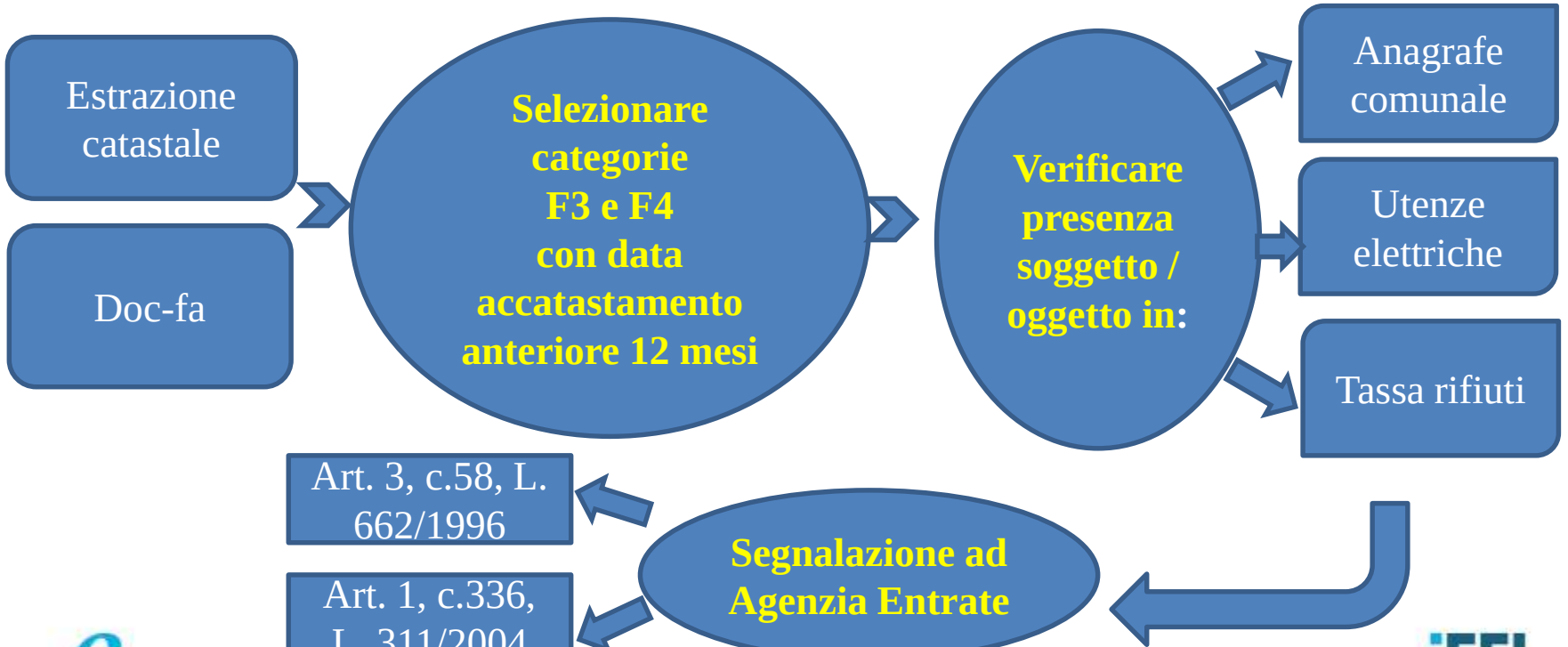

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

Verifica valore aree edificabili

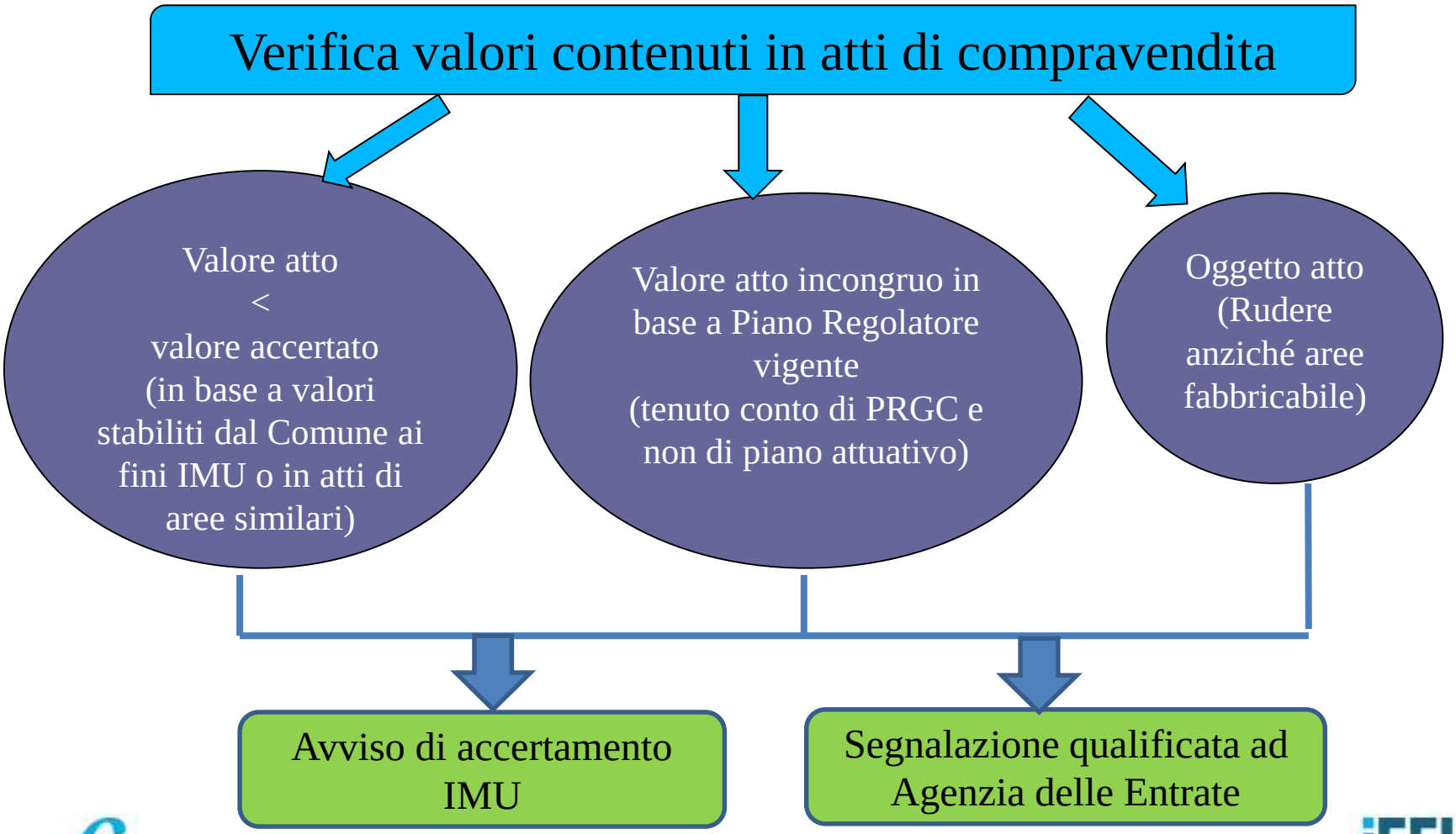

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

Agenzia Entrate

GUARDIA di FINANZA

Formazione IFEL per i Comuni

Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali
ANUTEL
Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL
Fondazione ANCI

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE

OPPORTUNITA'

- Equità fiscale;
- Effetto deterrente: rendere nota l'attività può scoraggiare comportamenti evasivi ulteriori;
- Incentivo 100% spettante ai Comuni fino al 2019
- Risorsa economica ulteriore, considerando i tagli dei trasferimenti, il blocco delle entrate e le esenzioni tributarie disposte da leggi nazionali (vedi Tasi),
- Investimento in strumenti informatici che consentano incroci massivi di informazioni (utile altresì per accertamenti di tributi comunali).
- Conoscenza territorio e banche dati

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE

CRITICITA'

- Carenza di personale;
- Mancanza di formazione;
- Scarsità di banche dati;
- Segnalazioni spesso "scartate" dall'Agenzia delle Entrate;
- Mancanza di incentivi per il personale, a fronte di un'attività impegnativa (eliminati per l'IMU, non previsti per le segnalazioni qualificate);
- Pigrizia o disorganizzazione degli uffici comunali: in alcuni casi basterebbe uno sforzo anche limitato per effettuare segnalazioni qualificate;

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

FONTI NORMATIVE

- **D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, art. 44**: Introduzione della partecipazione dei Comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche

- **Legge n. 662/1996, art. 3, c. 58:** Intervento dell'Agenzia delle Entrate su segnalazioni dei Comuni (Catasto)

- **D.L. n. 203 del 30/09/2005, art, 1, co. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2/12/2005 e successivamente modificato e integrato**: Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo **é incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo**, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

FONTI NORMATIVE

- **D.L. N. 112 DEL 25/06/2008, CONV. CON L. N. 133 DEL 6/8/2008, ART. 83, C. 4**:. Il Dipartimento delle Finanze, con cadenza semestrale, fornisce ai Comuni, per il tramite dell'ANCI, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i Comuni abbiano contribuito.
- **D.L. N. 78 DEL 31/8/2010, CONV. CON MODIF. DALLA L. N. 122 DEL 30/7/2010, ART. 18:** Elevato al 33% l'incentivo, Estensione la partecipazione dei Comuni all'accertamento contributivo, previsione di provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per stabilire le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni delle dichiarazioni
- **D.LGS. 14/03/2011, n. 23 – ART. 2, c. 10**: Eleva al 50% la quota incentivante
- **D.L. 13/08/2011, n. 138 – ART. 1, c. 12bis**: Eleva al 100% la quota incentivante
- **Art. 4, comma 8-bis del D.L. 193/2016 convertito in L. 225/2016**: estende fino al 2019 la quota del 100% spettante ai Comuni

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

MISURA DELL'INCENTIVO AI COMUNI

MISURA	PERIODO	NORMA
30 %	Dal 03/12/2005	D.L. n. 203 del 30/9/2005, art, 1, c. 1, conv. con modif. dalla L. n. 248 /12/2005
33 %	Dal 31/07/2010	D.L. n. 78 del 31/5/2010, conv. con modifi. dalla L. n. 122 del 30/7/2010
50 %	Dal 07/04/2011	D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011, art. 2, c.10, lettera b) - La quota del 50 % é attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo
100 %	dal 2012 al 2014	D.L. n. 138 del 13/8/2011, conv. con modif. dalla L. n. 148 del 14/9/2011, art. 1, c.12 bis) – modifica dell'art. 2, c.10, lettera b) del D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011
55 %	dal 2015 al 2017 (provvisorio)	L. n. 190 del 23/12/2014 – modifica dell'art. 2, c. 10, lettera b) del D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011
100 %	dal 2012 al 2017	D.L. 192 del 31/12/2014, conv. con modif. dalla L. n. 11 del 27/2/2015, art. 10, c. 12-duodecies) – modifica dell'art. 2, c.10, lettera b) del D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011
100 %	dal 2012 al 2019	D.L. 193 del 22/10/2016, conv. con modif. dalla L. n. 225 del 01 /12/2016, art. 4, c. 8-bis) – modifica dell'art. 1, comma 12-bis, del D.L. n. 138/2011

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

PROVVEDIMENTI E DECRETI ATTUATIVI

- **Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 187461 del 3/12/2007**: Prevede le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento

- **Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 175466 del 26/11/2008**: Integra e aggiorna le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento, definisce le modalità tecniche di trasmissione delle segnalazioni dei Comuni

- **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 78785 del 29/5/2012**: Integra e aggiorna le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento

- **DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 23/3/2011**: Individua l'elenco dei tributi erariali partecipati (IRPEF, IRES, IVA, registro, imposte ipotecarie e catastali, tributi speciali catastali; oltre interessi e sanzioni) e regolamenta tempi e modalità di pagamento dell'importo da erogare ai Comuni

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

DECRETI ATTUATIVI E PROTOCOLLI D'INTESA

- **Decreto MEF 15/7/2011**: Determina i criteri in base ai quali calcolare l'importo netto da erogare ai Comuni che hanno partecipato all'accertamento fiscale e contributivo

- **Decreto MEF 8/3/2013:** Disciplina le modalità di recupero delle somme corrisposte ai Comuni in via provvisoria e successivamente rimborsate ai contribuenti

- **Protocollo d'Intesa del 12/11/2009 tra Agenzia delle Entrate, ANCI e IFEL**:
  - Stabilisce obiettivi (promuovere la conoscenza, analisi procedure, programmi di formazione, individuazione ulteriori ambiti di intervento, soluzione problematiche complesse, diffusione delle buone pratiche, eventuale individuazione di sistemi informatici utili)
  - Impegno a costituire un gruppo di lavoro composto da personale altamente qualificato
  - Previsione di corsi di formazione gratuita

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE: DEFINIZIONE

Le segnalazioni devono essere: **"qualificate"**

devono cioè riguardare: **posizioni soggettive**

in relazione alle quali sono rilevati e segnalati:

- Atti
- Fatti
- Negozi

che evidenziano, senza ulteriore elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

AMBITO D'INTERVENTO 1
Segnalazione Commercio e Professioni

A) Svolgimento attività senza Partita IVA

COMPETENZA: Guardia di Finanza. Possono essere inserite solo attraverso l'indicazione del codice fiscale.

B) Svolgimento attività diversa da quella rilevata

COMPETENZA: Agenzia delle entrate. Possono essere inserite solo attraverso l'indicazione della partita IVA.

C) Ricavi/compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati

COMPETENZA: Guardia di Finanza. Possono essere inserite solo attraverso l'indicazione della Partita IVA.

Continua…

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

AMBITO D'INTERVENTO 1
Segnalazione Commercio e Professioni

D) Affissione pubblicitaria abusiva

COMPETENZA: Guardia di Finanza. Possono essere inserite attraverso l'indicazione del codice fiscale o della Partita IVA.

E) Ente non commerciale con attività lucrativa

Tale tipologia è suddivisa in due sottocategorie:

1) Segnalazioni relative a soggetti iscritti a registri gestiti da enti pubblici (ad esempio: Onlus, Organizzazioni di Volontariato, ecc.)
COMPETENZA: Agenzia delle entrate.

2) Segnalazione relativa ad altri soggetti non rientranti nei casi precedenti (ad esempio: circoli ricreativi)
COMPETENZA: Guardia di Finanza

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

AMBITO D'INTERVENTO 2
Urbanistica e Territorio

A) Opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione di terreni

COMPETENZA: Agenzia delle entrate.

B) Professionista od imprenditore che ha partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio

Tale tipologia è suddivisa in due sottocategorie:

1) segnalazioni relative ai *professionisti* che ha partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio - COMPETENZA: Agenzia delle entrate.

2) segnalazioni relative agli *imprenditori* che ha partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio - COMPETENZA: Guardia di Finanza.

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

AMBITO D'INTERVENTO 3
Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare

A) Proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione

COMPETENZA: Agenzia delle entrate.

B) Proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati

COMPETENZA: Guardia di Finanza.

C) Accertamento per omessa dichiarazione ICI

COMPETENZA: Agenzia delle entrate.

Continua…

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

AMBITO D'INTERVENTO 3
Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare

D) Accertamento per omessa dichiarazione TARSU – TIA

Le segnalazioni sono suddivise in 2 sottocategorie:

1) Segnalazioni riguardanti la possibile *locazione in nero*

COMPETENZA: Guardia di Finanza.

2) Segnalazioni riguardanti la *mancata od infedele dichiarazione della rendita catastale dell'immobile da parte del titolare del diritto reale sull'immobile*

COMPETENZA: Agenzia delle entrate.

E) Revisione di rendita catastale ex art. 1, comma 336, della Legge n. 311/2004 -
COMPETENZA: Agenzia delle entrate.

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

AMBITO D'INTERVENTO 4
Segnalazione Residenze Fiscali all'estero

A) Esito negativo del procedimento di conferma di espatrio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008

(*verifica dei Comuni, entro 6 mesi da richiesta iscrizione Aire che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale*)

COMPETENZA: Agenzia delle entrate.

B) Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile a seguito di vigilanza nel triennio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008

(individuazione soggetti iscritti AIRE ma effettivamente ancora residenti in Italia)

COMPETENZA: Agenzia delle entrate.

C) Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile a seguito di vigilanza oltre il triennio

(individuazione soggetti iscritti AIRE ma effettivamente ancora residenti in Italia)

COMPETENZA: Guardia di Finanza.

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

AMBITO D'INTERVENTO 5
Beni Indicanti Capacità Contributiva

Persone fisiche che risultano avere la disponibilità, anche di fatto:

- di beni e servizi sintomatici di capacità contributiva di cui alla tabella allegata al D.M. del 10/9/1992, come sostituita dal D.M. del 19/11/1992

Ovvero

- altri beni e servizi di rilevante valore economico,

non giustificati dai redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto.

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

AMBITO D'INTERVENTO 5
Beni Indicanti Capacità Contributiva

La tipologia è suddivisa in due sottocategorie:

A) Segnalazioni relative a "*soggetti per i quali, di fatto e di diritto, siano riconducibili beni indicativi di capacità contributiva*".

COMPETENZA: Agenzia delle entrate.

B) Segnalazioni relative a "soggetti *interponenti*".

(es. immobili e autovetture intestate ad un "senza tetto" ma, di fatto, attribuibili ad un soggetto diverso)".

COMPETENZA: Guardia di Finanza.

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

UFFICI COMUNALI COINVOLTI

INTERNI:

- Tributi
- Polizia Municipale
- Anagrafe
- Commercio
- Edilizia Privata / Urbanistica
- Istruzione e cultura
- Welfare

EVENTUALI GESTORI **ESTERNI** DI SERVIZI COMUNALI DA COINVOLGERE:

- Soggetto gestore della tassa sui rifiuti
- Concessionaria Tosap / Imposta Pubblicità

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

PERCORSO SUGGERITO: PRIMI PASSI

- Creazione di un **gruppo di la**voro all'interno dell'Ente (Anagrafe, Commercio, Polizia Municipale, Ufficio Tecnico, ecc.); in caso di impossibilità, per motivi organizzativi, definire **ufficio competente** e rendere comunque nota ai vari servizi comunali l'attività (per segnalazioni che potrebbero emergere dall'attività ordinaria degli stessi);

- **Adesione al protocollo d'intesa** nazionale e/o regionale con una deliberazione (Giunta o Consiglio), indicando eventualmente un piano di azione. Delibera non obbligatoria ma opportuna;

- **Contatto con referente Agenzia delle Entrate;**

Continua…

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

PERCORSO SUGGERITO: PRIMI PASSI

- **Scelta soggetti da abilitare alla consultazione delle banche dati** messe a disposizione su **SIATEL** e scelta soggetti abilitati all'invio delle segnalazioni (a cura Amministratore comunale del Siatel);
- **Conoscenza dei dati** disponibili sul portale SIATEL;
- Ricerca e valutazione delle **banche dati a disposizione, interne ed esterne** (contenuto, formato, possibilità di incroci massivi, ecc.);
- **Formazione su tributi erariali** (come leggere le dichiarazioni fiscali);
- **Programmazione attività tra uffici comunali**, tenendo presente le scadenze per l'invio delle segnalazioni (entro il 30 giugno le informazioni i cui avvisi si prescrivono entro il 31 dicembre)

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

PERCORSO SUGGERITO: AVVIO ATTIVITA'

- **Creazione fascicolo del soggetto**: interrogazioni Siatel (dichiarazioni dei redditi, contratti, elementi informativi in possesso dei Comuni, ecc.) e altre informazioni acquisite; predisporre sia documentazione cartacea sia in formato elettronico per invio ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a fronte di esplicita richiesta conseguente alla segnalazione;

- Sintetica relazione che descriva l'intero percorso d'indagine eseguito, l'iter logico e le motivazioni della segnalazione;

- **Invio segnalazione** attraverso portale Siatel Puntofisco;

- **Monitoraggio** segnalazione inviata attraverso portale Siatel Puntofisco.

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

Le segnalazioni possono nascere da:

- Attività di controllo/accertamento "ordinaria" del Comune (esempio: omesso immobile ai fini IMU, comma 336, verbali Polizia Municipale, denunce Tassa Rifiuti, ecc.)

- Attività **mirata** su specifiche tipologie (controllo locazioni in nero, associazione non lucrative, lottizzazioni, capacità contributiva, ecc.)

- Attività **organizzata**: creazione di un nucleo operativo composto da dipendenti di più uffici comunali o creato appositamente con varie professionalità al suo interno;

  (SOLUZIONE PIU' REDDITIZIA)

- Attività **singola**: un solo ufficio invia segnalazioni

  (SOLUZIONE MENO REDDITIZIA)

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

Esempi di segnalazione

- Svolgimento **attività senza partita Iva o diversa da quella dichiarata**:
  - incrocio con archivi Tassa Rifiuti (anche commercio e polizia municipale)
  - da pagamenti e dichiarazioni Tosap e Icp
  - commercio ambulante

- **Redditi non dichiarati**: utenza Tassa rifiuti per attività professionale priva di Partita Iva e/o redditi dichiarati.

- **Ente non commerciale** con attività lucrativa: ICI/IMU per immobili esenti, con esenzione non spettante;

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

Esempi di segnalazione

- Proprietà o diritto reale in **assenza di contratti registrati** (incrocio banche dati catasto, IMU, tassa rifiuti, utenze elettriche e gas, anagrafe residenti). Verifica domiciliazioni particolari categorie di soggetti: studenti universitari, lavoratori stagionali. immobili con aliquota IMU agevolata non dichiarati ai fini fiscali o utenza Tari di soggetto non proprietario in assenza di contratto registrato

- **Plusvalenze immobiliari:** cessione di area fabbricabile mascherata da compravendita di immobile. Spesso oggetto di vendita sono ruderi dal valore esiguo, mentre in realtà trattasi di area fabbricabile dall'elevata capacità edificatoria e quindi di valore più elevato.

- **Affissione pubblicitaria abusiva** (volantinaggio e affissioni)

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE (Segnalazioni qualificate)

Esempi di segnalazione

- Accertamento per **omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari** ai fini dell'imposizione diretta.

- **Revisione di rendita catastale** (art. 1, comma 336, L. 311/2004): procedure avviate anche su segnalazione Polizia Municipale ed Edilizia Privata. Anche per fabbricati in categoria "F" di fatto utilizzati (incrocio dati tassa rifiuti, utenze elettriche, ecc.).

- Disponibilità di **beni indicativi di capacità contributiva**: numero fabbricati posseduti ai fini ICI/IMU, residenti in zone di pregio, ristrutturazioni, collaboratori domestici, elementi da confrontare con quanto indicato nella dichiarazione redditi

- **Onoranze funebri:** coerenza redditi dichiarati ai fini fiscali rispetto ad attività svolta sul territorio (elenchi da Stato Civile o Imposta Pubblicità / Diritti Affissioni)

COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELLA SEGNALAZIONE QUALIFICATA

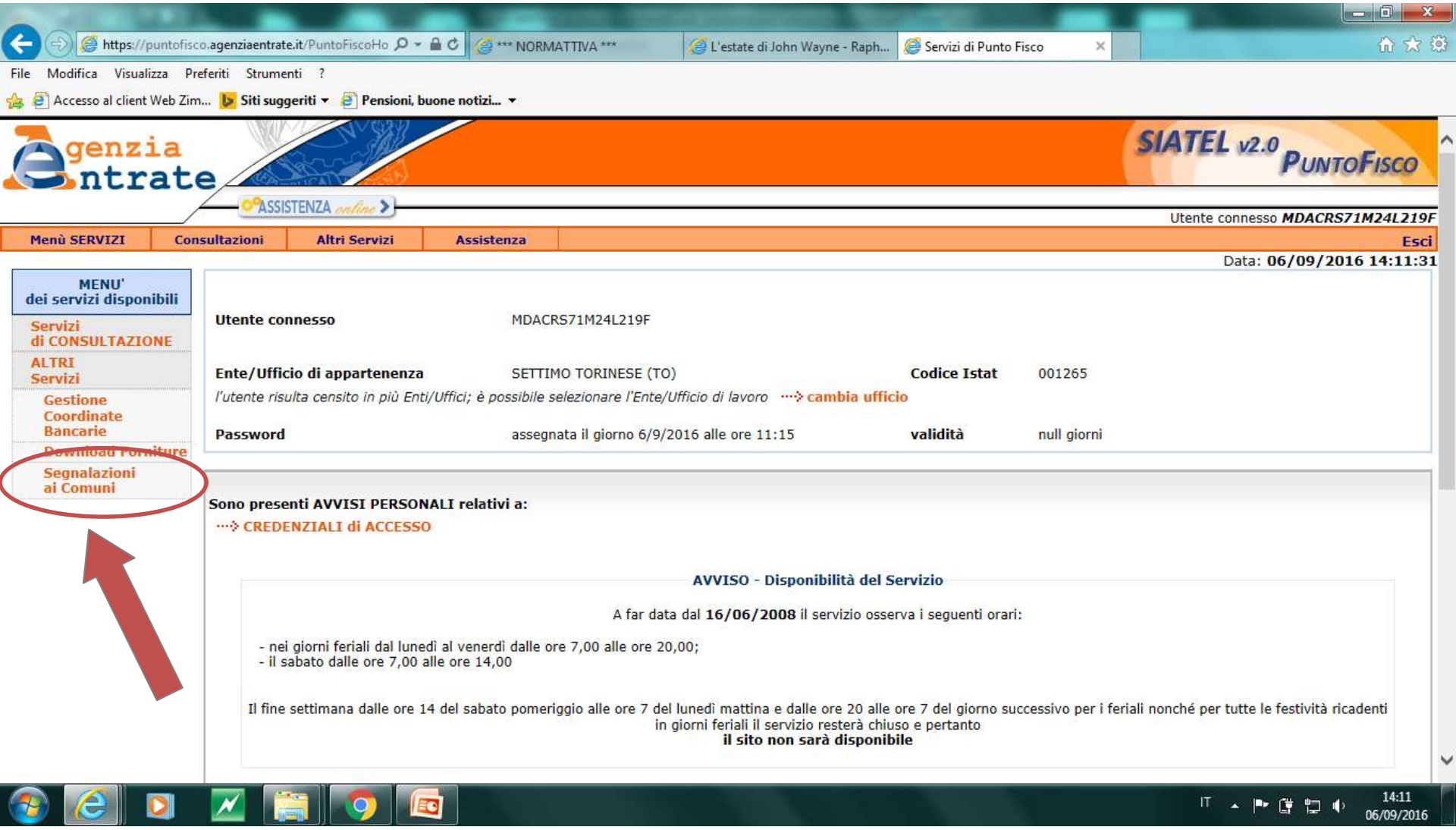

COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELLA SEGNALAZIONE QUALIFICATA

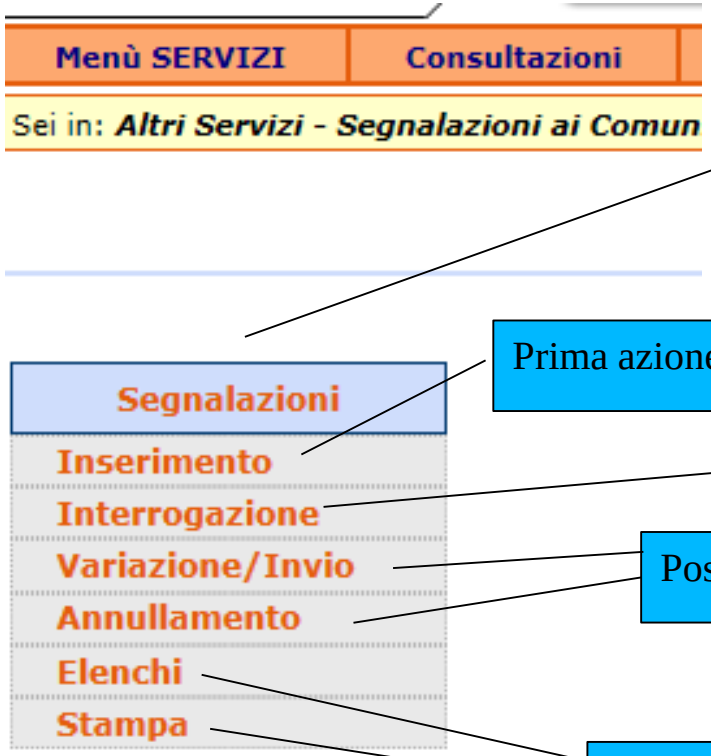

Menu
"Segnalazione ai Comuni"

Prima azione da compiere

Dettagli segnalazione inserita

Possibili solo per segnalazioni salvate e non inviate

Monitoraggio

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELLA SEGNALAZIONE QUALIFICATA

INSERIMENTO

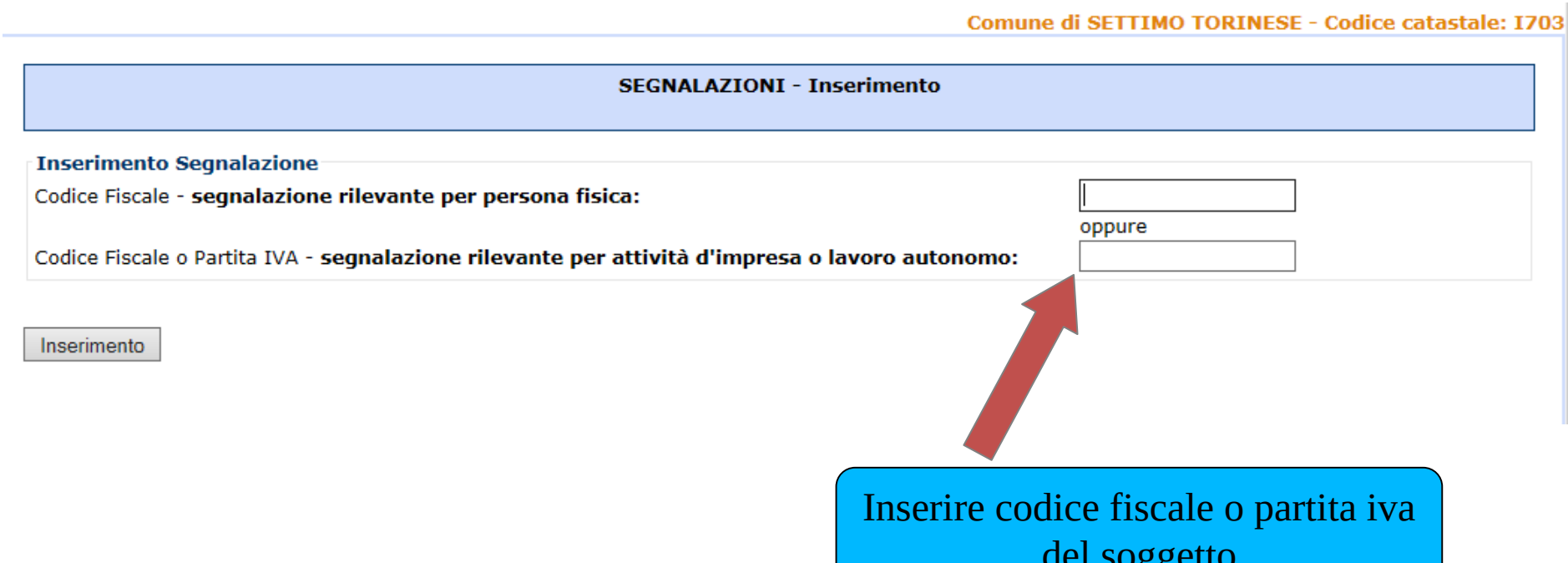

Inserire codice fiscale o partita iva del soggetto

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELLA SEGNALAZIONE QUALIFICATA

INSERIMENTO

FACOLTATIVO

OBBLIGATORIO

Segnalazione Commercio e Professioni:

- Svolgimento attività senza Partita IVA — Importo segnalato €
- Svolgimento attività diversa da quella dichiarata — Importo segnalato €
- Ricavi/Compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati — Importo segnalato €
- Affissione pubblicitaria abusiva — Importo segnalato €
- Ente non commerciale con attività lucrativa iscritto a registri gestiti da enti pubblici — Importo segnalato €
- Ente non commerciale con attività lucrativa non rientranti [illegible] precedenti — Importo segnalato €

OBBLIGATORIO

Segnalazione Urbanistica e Territorio:

- Opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione di terreni — Importo segnalato €
- Professionista che ha partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio — Importo segnalato €
- Imprenditore che ha partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio — Importo segnalato €

OBBLIGATORIO

Segnalazione Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare:

- Proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione — Importo segnalato €
- Proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati — Importo segnalato €
- Accertamento per omessa dichiarazione ICI — Importo segnalato €
- Accertamento per omessa dichiarazione TARSU - TIA per mancata od infedele dichiarazione della rendita catastale dell'immobile — Importo segnalato €
- Accertamento per omessa dichiarazione TARSU - TIA per possibile locazione in nero — Importo segnalato €
- Revisione di rendita catastale ex art. 1, comma 336, Legge n. 331/2004 — Importo segnalato €

COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELLA SEGNALAZIONE QUALIFICATA

INSERIMENTO

FACOLTATIVO

OBBLIGATORIO

Segnalazione Residenze Fiscali all'Estero:

- Esito negativo del procedimento di conferma espatrio — Importo segnalato €
- Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2 del Codice Civile a seguito di vigilanza nel triennio ex art. 83, comma 16, del D.L n. 112/2008 — Importo segnalato €
- Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile oltre il triennio ex art. 83, comma 16, del D.L n. 112/2008 — Importo segnalato €

OBBLIGATORIO

Segnalazione Beni Indicanti Capacità Contributiva:

- Beni Indicanti Capacità Contributiva per soggetti ai quali, di fatto e di diritto, siano riconducibili beni indicativi di capacità contributiva — Importo segnalato €
- Beni Indicanti Capacità Contributiva per soggetti interponenti — Importo segnalato €

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELLA SEGNALAZIONE QUALIFICATA

INSERIMENTO

Campo di testo libero: inserire breve relazione (anche "copia/incolla")

SELEZIONE ENTE:
Il sistema disattiva automaticamente l'ente non competente dopo aver messo la spunta sull'ambito di intervento

SALVA:
- solo caricamento
- SI modifica/annullamento

INVIO:
- caricamento e invio
- NO modifica/annullamento

LE INDICAZIONI NEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

E dopo aver inviato la segnalazione…

…cosa viene indicato nell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate?

Riferimento alla segnalazione del Comune di…

"Da segnalazioni qualificate pervenute all'Ufficio risulta che il Signor….."

"Dagli elementi in possesso dell'Ufficio e disponibili al sistema dell'Anagrafe Tributaria risulta che il signor…"

"Da informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria risulta che il Signor…"

I dati del singolo dipendente non sono riportati, in quanto il soggetto agisce in nome e per conto dell'ente. Rilevare le generalità del segnalatore non è così immediato per il funzionario che procede all'accertamento ed è improbabile che questo perda tempo a ricercare un'informazione che per l'Agenzia è del tutto superfluo, anzi, inopportuna.

Formazione IFEL per i Comuni

Equità Fiscale per il Cittadino

Fondazione ANCI

COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELLA SEGNALAZIONE QUALIFICATA

INTERROGAZIONE / VARIAZIONE / ANNULLAMENTO

INTERROGAZIONE

Informazioni sul codice Fiscale

Codice Fiscale:

Nome e Cognome

Numero documento	Anno documento	Anno d'imposta
I7032013011010145551000 0	2013	2008
I7032013011010441317 8000	2013	2009
I7032013011010515211 9000	2013	2010
I7032013041812223098 2000	2013	2007

SEGNALAZIONE INVIATA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A carico di:

nato il a TORINO (TO)

Codice Fiscale: Partita IVA: 00000000000

Indirizzo: CORSO

Comune: Provincia: IM CAP: 18038

Segnalazione Commercio e Professioni :

- Svolgimento attività senza Partita IVA — Importo segnalato €
- Svolgimento attività diversa da quella dichiarata — Importo segnalato €
- Ricavi/Compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati — Importo segnalato €
- Affissione pubblicitaria abusiva — Importo segnalato €
- Ente non commerciale con attività lucrativa iscritto a registri gestiti da enti pubblici — Importo segnalato €
- Ente non commerciale con attività lucrativa non rientranti nei casi precedenti — Importo segnalato €

Segnalazione Urbanistica e Territorio:

- Opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione di terreni — Importo segnalato €
- Professionista che ha partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio — Importo segnalato €
- Professionista che ha partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio — Importo segnalato €

Segnalazione Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare:

- Proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione — Importo segnalato € 12000

COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELLA SEGNALAZIONE QUALIFICATA

ELENCHI

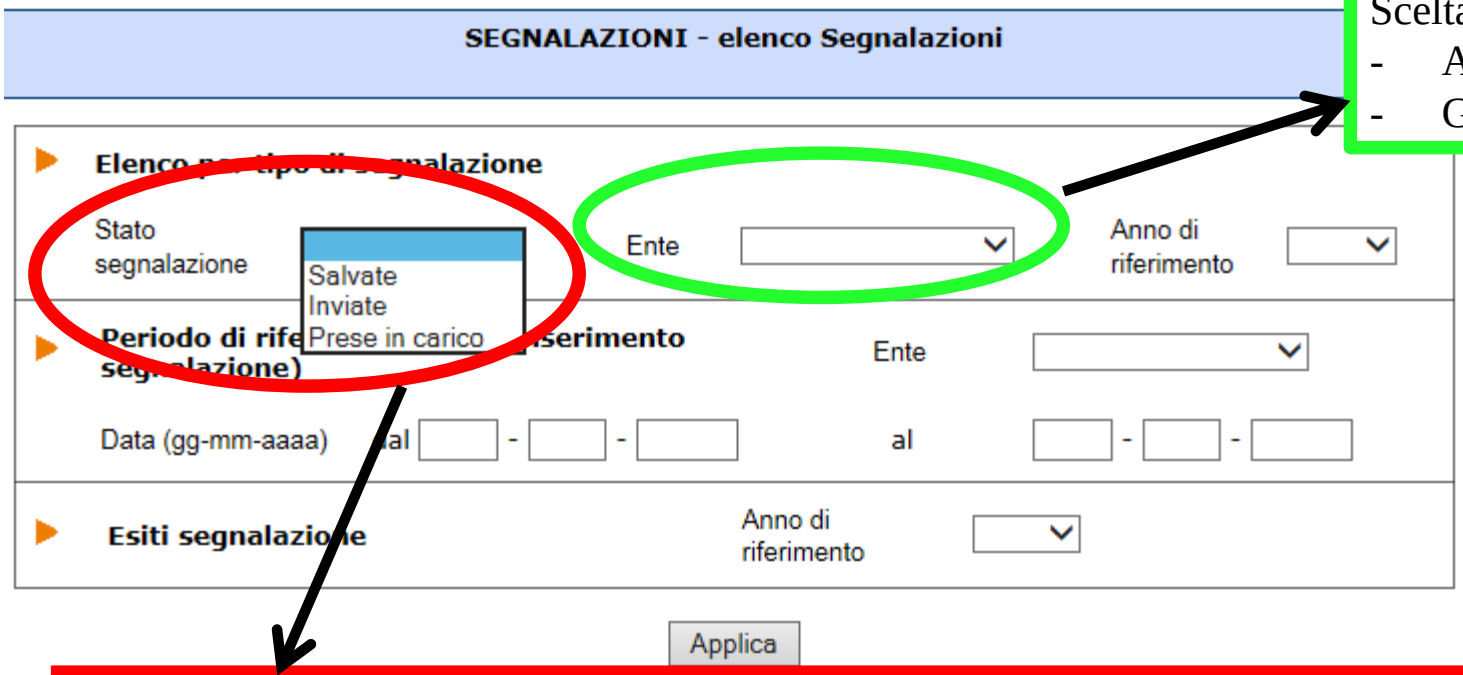

Scelta tra:
- Agenzia delle Entrate
- Guardia di Finanza

Salvate: caricate dal Comune, ma non ancora inviate all'Agenzia (si possono modificare e annullare)
Inviate: caricate dal Comune e inviate all'Agenzia (non si possono modificare e annullare)
Prese in carico: prese in carico dall'Agenzia delle Entrate

COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELLA SEGNALAZIONE QUALIFICATA

ESITI SEGNALAZIONI

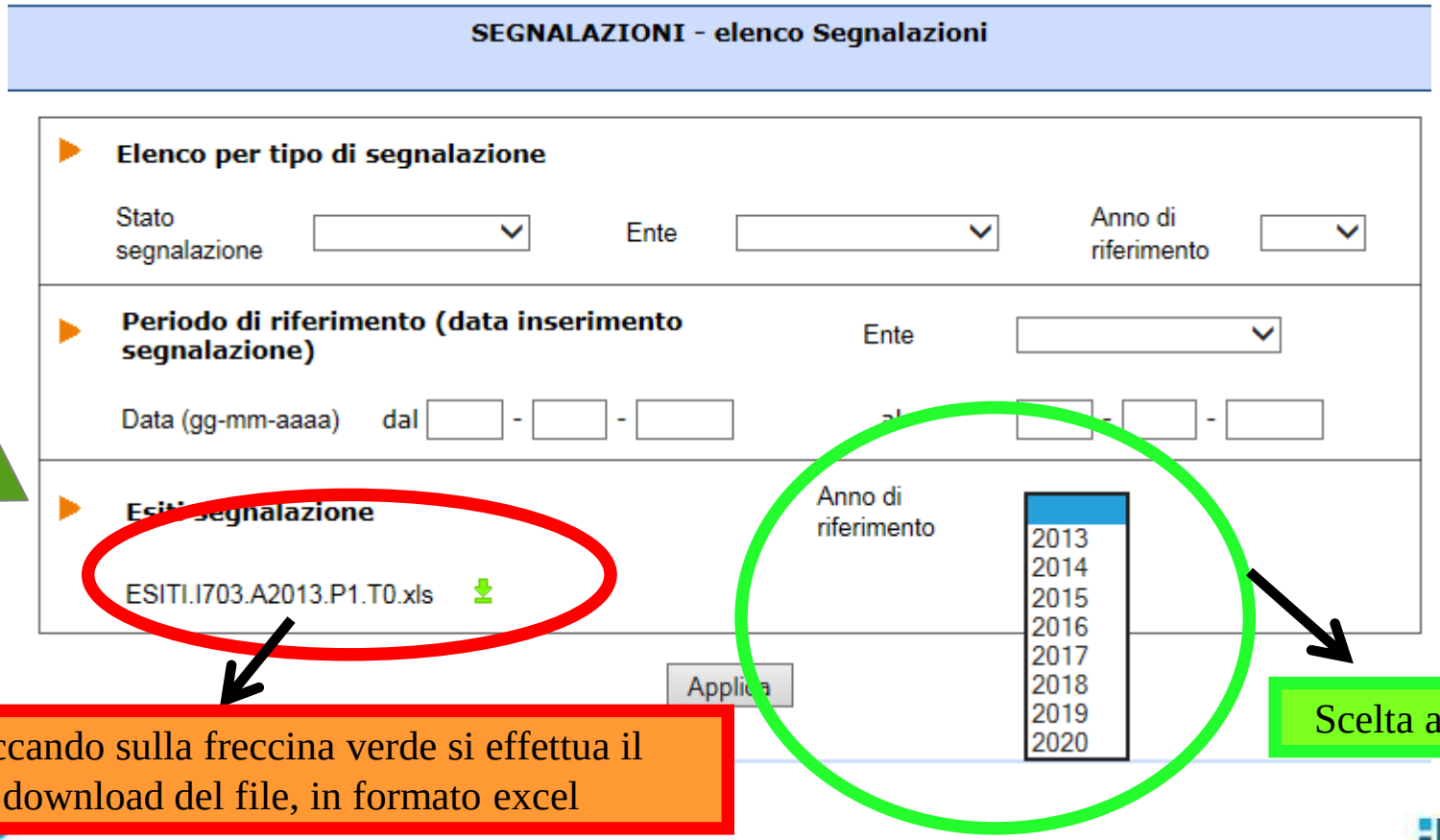

Cliccando sulla freccina verde si effettua il download del file, in formato excel

Scelta anno

Formazione IFEL per i Comuni

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELLA SEGNALAZIONE QUALIFICATA

ESITI SEGNALAZIONI

REPORT QUOTA ATTRIBUITA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO FISCALE REALIZZATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONI AVVENUTE NELL'ANNO 2013

TOTALE 31.701,88 di cui:

COMUNE SEGNALANTE	NUMERO PROTOCOLLO SEGNALAZIONE	QUOTA ATTRIBUITA (€)	DATA DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE	ANNO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	AMBITO	TIPOLOGIA
SETTIMO TORINESE (I703)	I7032013011017011628200	13.087,74	10/01/2013	2008	Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare	PROPRIETA O DIRITTO REALE IN ASSENZA DI CONTRATTI REGISTRATI
SETTIMO TORINESE (I703)	I703201301111050308000000	3.119,06	11/01/2013	2008	Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare	PROPRIETA O DIRITTO REALE IN ASSENZA DI CONTRATTI REGISTRATI
SETTIMO TORINESE (I703)	I703201301111111114094000	12.177,25	11/01/2013	2009	Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare	PROPRIETA O DIRITTO REALE IN ASSENZA DI CONTRATTI REGISTRATI
SETTIMO TORINESE (I703)	I703201301111114954722000	2.917,83	11/01/2013	2009	Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare	PROPRIETA O DIRITTO REALE IN ASSENZA DI CONTRATTI REGISTRATI
SETTIMO TORINESE (I703)		400,00			Accertamenti catastali	

NOTE:
- La quota attribuita è accreditata al Comune dal Ministero dell'Interno
- I dati si riferiscono a riscossioni avvenute nel 2013, anche a seguito di segnalazioni inviate negli anni precedenti
- I dati si riferiscono alle sole riscossioni di tributi statali e dunque non comprendono i tributi regionali e comunali (IRAP e addizionali IRPEF)

Per sapere a quale soggetto corrisponde la segnalazione, cercare questo numero di protocollo nella funzione «Interrogazione» del primo menu

Formazione IFEL
per i Comuni

Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali
ANUTEL
Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL
Fondazione ANCI

Grazie per l'attenzione

Christian Amadeo
(Responsabile Servizio Tributi della Città di Settimo Torinese (TO) - Componente Consiglio di Presidenza, Responsabile Ufficio Stampa e Docente A.N.U.T.E.L.)

I materiali didattici saranno disponibili su www.fondazioneifel.it/formazione

Twitter Facebook YouTube